

# **KONE S.P.A.**

---

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati**

(ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

---

### **PARTE SPECIALE**

Prima adozione	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2012
Revisione n.1	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2014
Revisione n.2	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2016
Revisione n.3	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019
Revisione n. 4	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2021

## PREMESSA

### I. Principi generali e struttura della Parte Speciale

Nella presente Parte Speciale vengono indicati i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito anche “**Decreto**”) e, in particolare, viene dato rilievo a quelli che possono essere realizzati nell’ambito delle attività svolte da Kone S.p.A. (di seguito anche “**Kone**” o “**Società**”).

Tale elencazione ed analisi è accompagnata dall’indicazione dei presidi che, unitamente alle previsioni del Codice Etico, sono stati adottati nel tempo dalla Società al fine di prevenire il rischio di commissione degli stessi, da cui può derivare l’insorgere della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto.

Tali presidi si sviluppano su due livelli di controllo, trattandosi di:

- protocolli generali che regolano le attività svolte dalla Società e che, quindi, sono posti a fondamento di tutte le attività sensibili e strumentali prese in considerazione dal Modello;
- protocolli specifici, che introducono disposizioni particolari per disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili e strumentali.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive, sia disposizioni che trovano attuazione nella normativa aziendale (per es. procedure, circolari, ecc.).

In tale contesto, nell’applicare i protocolli di cui sopra vigono i seguenti principi generali:

- a) segregazione delle attività: l’esercizio delle attività sensibili e strumentali è realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- b) rispetto delle Norme: la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell’attività sensibile/strumentale in conformità alle prescrizioni del Modello.
- c) poteri di firma e poteri autorizzativi: l’esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.
- d) tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società, nonché le modalità di gestione delle risorse finanziarie.
- e) sicurezza informatica: il trattamento informatico dei dati è eseguito in osservanza di adeguate misure di sicurezza, quali quelle contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, c.d. “GDPR”) e nel D. Lgs. 196/2003, nonché secondo le *best practices* di riferimento;
- f) obbligo di collaborazione con soggetti pubblici: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con soggetti pubblici è obbligato alla massima correttezza, collaborazione, trasparenza e buona fede nei rapporti con tali soggetti. Qualsiasi azione, operazione, negoziazione, comportamento, informazione e/o comunicazione destinata a

soggetti pubblici deve essere accurata, veritiera, corretta, completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili, in attuazione dei principi di correttezza, integrità, legittimità e chiarezza.

La presente Parte Speciale si compone di specifici capitoli dedicati a ciascuna categoria di violazioni rilevanti ai fini dell'insorgere della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'associazione tra le fattispecie di reato e le attività svolte dalla Società (riepilogate nell'apposito Allegato 1) nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati-presupposto.

Le attività prese in considerazione sono sia quelle in cui si declina l'operatività della Società sia quelle strumentali, individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato e ai protocolli specifici.

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento:

- le “*Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*” pubblicate nel mese di giugno 2021;
- i “*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*”, pubblicati in data 19 febbraio 2019 dal CNDCEC, in collaborazione con ABI, Confindustria e Consiglio Nazionale Forense;
- le Linee guida ANIE (per le specificità delle aziende dei settori da essa rappresentati) e quelle a oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria;
- le *best practices* internazionali.

Nel caso in cui un'attività sensibile/strumentale sia in tutto o in parte svolta da soggetti terzi in nome e/o per conto della Società, in sostituzione e/o a complemento dei protocolli specifici previsti per le singole attività, trovano applicazione anche le pattuizioni contenute nei contratti di volta in volta stipulati.

Infatti, per ogni attività sensibile/strumentale affidata in tutto o in parte in *outsourcing* la Società provvede a stipulare uno specifico contratto che:

- disciplina lo svolgimento di tale attività;
- definisce i livelli del servizio, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'*outsourcer*;
- regola le modalità secondo cui, in conformità alle prescrizioni del Modello, l'attività deve essere eseguita da parte dell'*outsourcer*.

Inoltre, nei contratti di cui sopra sono previste, accanto a clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti dei soggetti terzi che sono contrari alle previsioni del Modello, anche clausole *ad hoc* secondo cui i soggetti terzi:

- sono tenuti a dare attuazione alle previsioni di cui al Modello per lo svolgimento dell'attività;

- si impegnano a rispettare le previsioni del D. Lgs. 231/2001;

Da ultimo, con riferimento ad ogni attività affidata in tutto o in parte in *outsourcing*, è individuato all'interno della Società un Referente responsabile del rispetto delle disposizioni contenute nel contratto di affidamento del servizio (ad es. norme contrattuali, livelli di servizio ecc.) e vigila sulle responsabilità che fanno capo alla Società in merito all'attività affidata all'esterno.

## II. Sistema delle deleghe e dei poteri di firma

La Società è dotata di un sistema di poteri interni (deleghe) ed esterni (poteri di firma) che viene esplicitato all'interno dei seguenti documenti societari (la cui cura e tenuta è affidata alla funzione legale):

- i. statuto;
- ii. organigramma;
- iii. *job description*;
- iv. deleghe (a efficacia interna);
- v. poteri di firma (a efficacia esterna).

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente a conferire e approvare qualsiasi delega o potere di firma, assegnato in coerenza con le responsabilità e le competenze di ciascun soggetto, con contestuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese e in coerenza con l'organigramma aziendale e con il sistema di deleghe interne.

Le deleghe e i poteri di firma possono contenere l'autorizzazione alla sub delega e al conferimento dei poteri di firma e sono sempre formalizzate per iscritto.

In particolare, le procure sono conferite mediante atti notarili, comunicate al destinatario e registrate presso il competente ufficio del registro delle imprese. Possono essere rilasciate procure ai sensi dell'art. 185 c.p.c.

## III. Attività sensibili al rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto e Procedure finalizzate alla prevenzione

Per attività sensibili al rischio (di seguito anche “**attività sensibili**” o “**attività**”) si intende qualsiasi attività sensibile nella cui attuazione si innesta il rischio di compimento di uno o più dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e disciplinati nella presente Parte Speciale, nonché le attività ad esse strumentali (per cui si rimanda al successivo paragrafo “*V. Altre attività strumentali*”).

In tale contesto vengono quindi adottati protocolli di controllo che disciplinano i processi a rischio coinvolti in tale Operazione (di seguito anche “**Procedure**”).

Le Procedure sono approvate dalle funzioni aziendali interessate, dalla funzione comunicazione, marketing e qualità, nonché dall'Amministratore Delegato, nelle modalità di volta in volta vigenti per la disciplina dello sviluppo e del mantenimento delle politiche e delle procedure all'interno della Società.

Ciascuna procedura è soggetta a verifica ed eventuale proposta di revisione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che può agire di propria iniziativa in sede di esecuzione delle sue attività di vigilanza o su richiesta di qualsiasi funzione coinvolta.

Le versioni vigenti delle Procedure sono messe a disposizione di tutti i destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione e dei membri dell'Organismo di Vigilanza presso la funzione comunicazione, *marketing* e qualità, nonché presso le competenti funzioni aziendali.

Viene anche redatta una versione elettronica delle procedure pubblicata sull'intranet aziendale e accessibile per la consultazione da parte di tutti i dipendenti, in particolare di quelli la cui attività viene impattata dalle previsioni contenute all'interno delle Procedure.

L'elenco delle Procedure adottate dalla Società è riportato nell'Allegato 2 e, nella sua versione di volta in volta aggiornata, nella intranet aziendale.

L'elenco viene periodicamente aggiornato a cura della funzione comunicazione, *marketing* e qualità con la collaborazione delle funzioni di volta in volta interessate.

La funzione legale, con il supporto e/o la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad assicurare adeguata conoscenza delle Procedure ai Responsabili coinvolti nelle relative Operazioni.

Con il supporto e il coordinamento della funzione risorse umane, ciascuno dei Responsabili porta le Procedure relative alle operazioni in cui è coinvolto a conoscenza del personale impiegato nelle funzioni aziendali cui è preposto, garantendo altresì vigilanza sul loro rispetto.

Le Procedure recepiscono i protocolli di controllo (generali e specifici) illustrati nel Modello, indicando l'elenco delle categorie omogenee di Operazioni di volta in volta interessate e le funzioni aziendali coinvolte, nel pieno rispetto dei **seguenti criteri**:

- Indicazione di soggetti responsabili

Le Procedure individuano uno o più responsabili in persona dei preposti a ciascuna funzione aziendale coinvolta nell'attività sensibile.

Per ciascuna categoria omogenea di attività, il Responsabile è formalmente incaricato di garantirne la conformità alle Procedure, al Modello e al Decreto, nei limiti delle attività di competenza della funzione aziendale cui è preposto.

Al fine di assicurare l'effettività dei controlli, il Responsabile dispone anche verifiche preventive e *audit*, su base periodica nonché ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, al fine di attestare la correttezza procedurale nello svolgimento delle attività e il rispetto del Modello e delle Procedure nell'ambito delle stesse.

Se, con riferimento a una Operazione in cui è coinvolto, il Responsabile ritiene di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con un altro dei soggetti coinvolti in tale Operazione (ivi inclusi altri Responsabili, dipendenti, clienti, collaboratori, consulenti, partner) ha l'obbligo di:

- comunicare tale circostanza al Responsabile gerarchicamente superiore, il quale provvede a nominare un altro soggetto sostituto;
- astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale Operazione e rivolgersi al superiore gerarchico.

A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data Operazione il fatto che il Responsabile sia legato a uno o più soggetti coinvolti nell'Operazione in forza della titolarità di cariche sociali o della sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado (secondo la definizione del Codice Civile italiano), lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

- Archiviazione

Lo svolgimento di ogni attività deve essere debitamente documentato per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, per consentire a posteriori la ricostruzione del processo posto in essere, in conformità alle procedure di autenticazione di volta in volta vigenti presso la Società.

In particolare, per ogni categoria omogenea di attività deve essere tenuto da ciascun Responsabile un apposito sistema di archiviazione basato su uno o più archivi fisici o logici, da tenere costantemente aggiornati e da cui risulti per ciascuna Operazione:

- a) la descrizione con evidenza, anche a titolo indicativo, del suo valore economico;
- b) quale Pubblica Amministrazione o ente pubblico (incluso l'eventuale organo giudiziario) risulti eventualmente coinvolto nell'Operazione, con indicazione della persona fisica che ne costituisce il referente (in genere, il c.d. responsabile del procedimento);
- c) copia di tutti i documenti e indicazione delle principali iniziative e dei principali atti o altri adempimenti svolti nell'espletamento dell'Operazione;
- d) indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la Società nell'Operazione;
- e) indicazione di eventuali partner o collaboratori esterni ai fini della partecipazione congiunta all'Operazione;
- f) altri elementi e circostanze rilevanti attinenti all'Operazione, per esempio movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa. In particolare, in caso di pagamenti effettuati dalla o alla Società, vanno indicati la causale e i riferimenti ai documenti giustificativi.

Per ogni consulente o *partner* coinvolto, il Responsabile mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza una scheda di evidenza da cui risulti:

- per ogni consulente, l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tale soggetto, degli elementi di verifica assunti, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate;
- per ogni partner, l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta dello stesso, della composizione del suo assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate, con riferimento anche all'ipotesi di previsione di una maggior contribuzione da parte della Società a vantaggio dei partner stessi.

Gli accertamenti e le indicazioni di cui sopra non sono necessari nel caso in cui il Consulente o il Partner siano già stati qualificati secondo una specifica procedura adottata dalla Società per

l'iscrizione nell'Albo dei Fornitori qualificati.

- Consulenti, Partner, Agenti e altri soggetti con mansioni similari

Le previsioni di cui al Modello e al Codice Etico non sono applicate solo ai soggetti che, a diverso titolo, operano all'interno della struttura aziendale, ma anche a coloro che instaurano rapporti con Kone S.p.A. in qualità di consulenti, *partner* o agenti.

In relazione ai rapporti di volta in volta instaurati con i soggetti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza verifica che nei relativi contratti siano presenti clausole volte a concordare il riconoscimento delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e a prevedere una sanzione in caso di violazione delle stesse, da cui può derivare il sorgere di una responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto, quale la risoluzione del contratto e l'applicazione di eventuali penali.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo da parte di questi soggetti terzi di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società.

Analoghe misure potranno essere previste con riferimento ai contratti di servizi infragruppo.

#### **IV. Gestione dei flussi e delle risorse finanziari in entrata e in uscita**

La corretta gestione delle risorse finanziarie è un'attività strumentale rispetto a tutte quelle in cui si estrinseca l'operatività di Kone S.p.A. e, quindi, le procedure e i principi che la regolano sono conosciuti e applicati da tutte le funzioni aziendali.

Sul punto, si dà atto che il sistema di gestione delle risorse finanziarie è regolato da una serie di protocolli improntati sui principi di:

- tracciabilità, secondo cui occorre garantire:
  - l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati;
  - programmazione dei flussi economico-finanziari su base annuale;
  - definizione delle spese rimborsabili (tipologia e limiti) e applicazione di apposite procedure per la regolamentazione dell'utilizzo delle carte di credito aziendali per le diverse tipologie di spese;
  - formalizzazione di una procedura per la gestione e il controllo delle note spese che preveda i) specifiche funzioni di approvazione gerarchica da parte del supervisore previo controllo di merito, ii) verifiche sul rispetto della procedura da parte di un responsabile appositamente incaricato, iii) tracciabilità dell'iter autorizzativo;
  - regolamentazione dell'utilizzo di carte di credito aziendali per il tramite di apposite



procedure per il pagamento delle spese rimborsabili

- segregazione dei ruoli e delle attività che comporta la concorrenza di più soggetti responsabili nella definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociate su un medesimo processo/attività.

In particolare, le procedure sono tali da garantire i seguenti presidi:

- definizione precisa dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- indicazione delle tipologie di transazioni eseguibili direttamente dalle varie funzioni aziendali;
- esecuzione di controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi tassativamente previsti in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti);
- vigenza di regole specifiche per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità;
- esecuzione di controlli della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive;
- esecuzione di controlli periodici sui prelievi/versamenti effettuati sui conti correnti della società;
- verifica tramite sistema SAP della provenienza/destinazione dei flussi finanziari e della loro congruità;
- divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore per qualunque operazione di incasso (eccettuati, in casi eccezionali, gli incassi di modeste somme di denaro eseguiti comunque nel rispetto dei limiti della legge medio tempore vigente), pagamento (eccettuate le piccole spese ordinarie di cassa), trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie;
- divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- in caso di apertura di conti correnti in Paesi che non garantiscano trasparenza, viene richiesta la doppia firma e vengono effettuati controlli mensili, nonché una adeguata verifica e la riconciliazione dei conti bancari.

A ciò si aggiunga che, come ulteriori presidi, il sistema delle deleghe istituito dalla Società viene disciplinato dal protocollo "*Poteri di firma e poteri autorizzativi*" o "*Delegation of Authority*", che prevede:

- differenziazione delle soglie di approvazione delle spese in capo a soggetti diversi;
- modalità di esercizio della firma sociale nell'autorizzazione di operazioni finanziarie.

Quindi, solo i soggetti dotati di apposita delega o autorizzazione o procura formalizzate sono legittimati alla gestione e movimentazione dei flussi finanziari.

La Società adotta procedure per autorizzare l'esecuzione di qualsiasi pagamento alla o da parte della stessa, ispirate al principio generale che la funzione che autorizza l'esecuzione del

pagamento o dell'incasso, previa verifica della sussistenza di adeguata causa ed evidenza documentale, sia diversa da quella che decide la relativa operazione.

In tale contesto, rilevano anche le deleghe aventi ad oggetto i **poteri bancari**, la cui attribuzione è caratterizzata da un meccanismo di doppia firma per le operazioni di maggiore rilevanza, con appositi regolamenti interni di volta in volta adottati ed applicati.

Accanto alle procedure applicate dalle diverse funzioni di cui si compone la Società, quest'ultima ha anche previsto dei meccanismi di controllo in merito all'efficacia e alla correttezza della loro attuazione nell'operatività di Kone.

A titolo esemplificativo si richiamano:

- campionamenti, ossia controllo di adeguatezza procedurale, di completezza e accuratezza dei giustificativi su base campionaria;
- controllo degli scostamenti, che consiste in una verifica mensile degli scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati nel *budget*, l'analisi delle cause e la previsione di una autorizzazione specifica per le differenze rilevate da parte del soggetto a ciò deputato in base al livello gerarchico rivestito;
- riconciliazione automatica di pagamenti e incassi, meccanismo per cui:
  - il pagamento dei debiti e gli incassi dei crediti, inviati dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinati automaticamente con i debiti e crediti,
  - le partite non abbinata sono indagate e riconciliate.
- redazione di *report* periodici da parte delle funzioni interessate in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie, con indicazione delle motivazioni e dei beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati.

## V. Altre attività strumentali

Accanto alla gestione dei flussi e delle risorse finanziari in entrata e in uscita, si segnalano una serie di ulteriori attività che risultano strumentali allo svolgimento di molteplici altre attività in cui si estrinseca l'operatività di KONE e che sono state valutate come sensibili alla commissione di reati.

In tale contesto, assumono quindi rilevanza i principi e le procedure che regolano tali attività poiché, al pari della gestione delle risorse e dei flussi finanziari in entrata e in uscita, assumono un carattere di trasversalità rispetto ad altre attività considerate sensibili e alla commissione di più reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Si tratta in particolare di:

1. gestione dell'attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti;
2. selezione e gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi (inclusi i subappaltatori) e con consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo;
3. selezione e gestione dei rapporti con intermediari, procacciatori d'affari e agenti;
4. selezione e assunzione di personale dipendente (ivi compreso personale appartenente alle

categorie protette o la cui assunzione è agevolata);

5. individuazione e controllo sui soggetti che rappresentano esternamente gli interessi della Società (sia con privati sia con P.A.).

#### *V.1. Gestione dell'attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti*

Vige anche per questa attività il principio di segregazione di funzioni, ruoli e responsabilità tra chi è incaricato del monitoraggio dei crediti scaduti e del relativo recupero, chi si occupa della contabilità clienti e chi si occupa dell'attività di gestione e registrazione degli incassi.

In generale, viene garantita una chiara identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con tutti i soggetti interessati nello svolgimento delle attività legate al recupero dei crediti (ivi compresa la Pubblica Amministrazione).

In tal senso sono previste:

- la formalizzazione dei contatti che determinano la definizione di piani di rientro;
- l'obbligo di autorizzazione formale delle operazioni di cancellazione del credito e di emissione di note di credito e archiviazione della documentazione a supporto.

#### *V.2. Selezione e gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi (inclusi i subappaltatori) e con i consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o di altro tipo*

La Società è dotata di una Procedura tesa a definire i criteri, le responsabilità e le modalità con cui viene gestito il processo di selezione e qualifica dei fornitori esterni di prodotti e servizi.

In tale contesto, l'attribuzione formale di poteri interni e delle responsabilità avviene mediante apposite disposizioni e/ comunicazioni organizzative, attribuzione di deleghe e poteri di firma.

A conclusione delle valutazioni poste in essere in base alla Procedura, i nominativi dei fornitori in vengono inseriti all'interno di un apposito Albo dei Fornitori Qualificati, da cui la funzione competente seleziona e sceglie il fornitore sulla base di criteri qualitativi e oggettivi per categoria di bene o servizio.

Per importi superiori a determinati valori, è previsto un processo di selezione che tenga in considerazione almeno due offerte.

Nello specifico, la Procedura di cui sopra è improntata a:

- rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta dei Fornitori e del Modello 231 della Società;
- verifica della documentazione minima per ogni fornitore comunque segnalato, attestante il rispetto del fornitore dei requisiti di legge;
- applicazione delle diverse specifiche procedure previste se i fornitori risultano essere occasionali o di prodotti e beni di estrema standardizzazione e/o di buon livello qualitativo intrinseco per i quali non è richiesta specifica approvazione tramite Albo Fornitori;

- coinvolgimento almeno di un'altra funzione aziendale - competente per materia - nella fase di qualifica e approvazione del fornitore;
- coinvolgimento di altra funzione aziendale competente per la gestione della Black List (inserimento e reintegro);
- controllo del mantenimento dei requisiti minimi dei fornitori inseriti nell'Albo dei Fornitori qualificati.

L'Albo dei Fornitori Qualificati viene sottoposto a revisione e, in particolare, nella gestione della scheda anagrafica dei fornitori (nonché dei materiali utilizzati) viene applicato il principio di segregazione delle attività dei soggetti che:

- richiedono l'inserimento, la cancellazione o la modifica dei dati anagrafici,
- autorizzano ed eseguono l'operazione nel sistema aziendale.

Sia le modifiche all'anagrafica fornitori che le modifiche all'anagrafica materiali sono formalmente richieste e documentate e la loro esecuzione è tracciabile.

Il principio di segregazione delle funzioni e delle responsabilità trova applicazione anche nelle attività successive a quella di selezione dei fornitori e quindi:

- nella gestione dei rapporti commerciali, area in cui rileva anche l'attività di misurazione/valutazione delle prestazioni dei fornitori, regolata da una apposita procedura basata su criteri sia qualitativi, sia quantitativi (con la precisazione che la valutazione dei materiali viene svolta dalla Direzione Qualità, mentre per alcuni fornitori viene effettuata una valutazione *ad hoc*);
- nella definizione dei contratti, che, nello specifico:
  - vengono predisposti, rivisti ed approvati dalle funzioni competenti per diversa natura in osservanza al principio di segregazione delle attività e al relativo protocollo;
  - contengono chiari riferimenti aziendali per le diverse funzioni atte all'esecuzione del contratto (di seguito anche "**Referenti**");
  - sono sottoscritti nel rispetto del protocollo "*Poteri di firma e poteri autorizzativi*";
- nella richiesta di un Bene o di un Servizio. In particolare, la gestione del processo di acquisto è caratterizzata da:
  - segregazione delle funzioni coinvolte;
  - definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti che prendono parte al processo;
  - applicazione di criteri predefiniti per la selezione dei fornitori, la determinazione del prezzo e l'autorizzazione all'acquisto;
  - gestione delle eccezioni e delle deviazioni;
  - formalizzazione delle modalità di emissione e di archiviazione della documentazione rilevante;

- nella conferma della consegna di un Bene e dell'erogazione di un Servizio;
- nella verifica, approvazione ed esecuzione di pagamenti.

Con riferimento specifico alla gestione degli anticipi e delle riduzioni dei termini di pagamento, si fa rilevare quanto segue:

- sono gestiti in osservanza al protocollo “*Segregazione delle attività*” tra chi li richiede, chi li approva e chi li esegue;
- sono soggetti a chiari e oggettivi criteri di valutazione;
- vengono approvati in osservanza al protocollo “*Poteri di firma e poteri autorizzativi*”; sono motivati e documentati;
- le relative operazioni sono tracciabili.

Le fatture sono registrate in accordo al principio del *three way match*, secondo cui:

- la fattura è registrata solamente in presenza di un ordine adeguatamente approvato in accordo con i limiti di spesa attribuiti a ogni dipendente in funzione delle proprie responsabilità e dell'evidenza del bene/servizio ricevuto;
- i pagamenti sono effettuati a fronte di fatture registrate nel sistema informatico e da parte di una funzione segregata rispetto a quella che gestisce la contabilità dei fornitori;
- in casi specifici possono essere effettuati pagamenti anche con richiesta senza ordine, adeguatamente autorizzata e registrata a sistema.

Tale flusso è automatizzato e gestito all'interno del sistema informatico e in ogni caso è oggetto di controlli tesi a monitorare le fatture da ricevere.

Da ultimo, in tale area, trova attuazione (con relativo controllo circa la sua applicazione) il principio della *revenue recognition*, secondo cui tutti i servizi fatturati entro il periodo contabile di riferimento devono essere stati effettuati.

Si dà inoltre atto che con cadenza mensile viene effettuata una adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto.

Quanto alle note di credito:

- il modulo di richiesta delle stesse è verificato e approvato con criteri gerarchici;
- l'emissione periodica delle note di credito è approvata da adeguati livelli autorizzativi e in accordo con il principio della segregazione di funzioni.

Infine, in ottica di corretta ricostruzione dei processi relativi alla gestione dei fornitori, si dà atto che i documenti relativi ai rapporti tra la Società e i fornitori sono archiviati in formato cartaceo e/o in formato elettronico presso la funzione competente e resi disponibili solo ai dipendenti delle funzioni coinvolte di adeguato livello gerarchico, sotto vincolo di riservatezza e divieto di cancellarli o distruggerli arbitrariamente.

### *V.3. Selezione e gestione dei rapporti con intermediari, procacciatori d'affari e agenti*

La selezione dell'agente, intermediario o procacciatore d'affari avviene secondo modalità definite che includono, ad esempio, la richiesta di:

- soddisfare requisiti soggettivi relativi alla professionalità e onorabilità,
- fornire certificato del casellario giudiziario e carichi pendenti,
- certificato camerale con dicitura antimafia,
- referenze qualificanti.

La funzione che seleziona l'agente/intermediario/procacciatore d'affari è distinta da quella che ne controlla periodicamente l'operato, anche attraverso ispezioni (ove possibile) e/o richiesta di copia della documentazione ritenuta rilevante.

La Società inoltre impartisce alla controparte:

- disposizioni di assoluto e inequivocabile divieto di porre in essere comportamenti che possano costituire una violazione della legge, ritenendo che l'ottemperanza a tale obbligo sia condizione essenziale di instaurazione e mantenimento del rapporto contrattuale;
- direttive anche in materia di etica commerciale (per esempio, offrire o promettere direttamente o indirettamente denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio).

Nei contratti sono previste clausole con cui la Società ottiene la dichiarazione da parte dell'agente, dell'intermediario o del procacciatore d'affari di:

- impegnarsi a non adottare comportamenti a non utilizzare i propri compensi, o parte di essi per il raggiungimento di fini che possano determinare una violazione della legge;
- conoscere i contenuti del Codice Etico e del Modello della Società e delle finalità cui essi tendono. Tale dichiarazione, estesa anche ai dipendenti e/o collaboratori, contiene anche l'assunzione dell'impegno di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare:
  - una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa,
  - la commissione, ovvero il tentativo, di reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001;
- avvalersi esclusivamente della propria organizzazione assicurando che essa si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento tanto ai requisiti di capacità professionale, quanto di onorabilità e idoneità morale;
- di non esercitare alcun potere che possa vincolare la Società in assenza della preventiva approvazione di quest'ultima. In tal caso, la Società verifica e approva preventivamente i contratti eventualmente stipulati dall'agente, dall'intermediario o dal procacciatore d'affari nell'interesse della Società.

L'inosservanza dell'impegno assunto è sanzionata mediante apposita clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di agenzia, intermediazione o procacciamento d'affari, con diritto al risarcimento del danno anche in forma di penali.

Inoltre, il contratto è sottoposto a divieto di cessione, anche parziale, senza il preventivo consenso scritto da parte della Società.

Quanto ai meccanismi di incentivazione previsti nei contratti stipulati con agenti, intermediari e procacciatori d'affari, essi non prevedono il raggiungimento di obiettivi eccessivamente ambiziosi o irrealizzabili.

Il riconoscimento dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese avviene secondo modalità predefinite e in base a parametri il più uniformi possibile, eventualmente precisati in apposito allegato al mandato o al contratto di agenzia/intermediazione.

In particolare, i rimborsi spese sono effettuati soltanto a fronte della presentazione dei relativi giustificativi e infatti la Società non effettua pagamenti a titolo di rimborso spese in assenza di tali giustificativi.

La Società effettua controlli su compensi, provvigioni, rimborsi spese e bonus: essi, infatti, sono preventivamente ed espressamente approvati dalla Società, non vengono pagati con meccanismi di corresponsione automatica e sono oggetto di verifiche periodiche per controllarne la corretta determinazione.

Quanto alle modalità con cui vengono effettuati i pagamenti, la Società opera esclusivamente tramite bonifico bancario eseguito su conto corrente indicato dalla controparte nel relativo contratto.

Quindi, in nessun caso la Società effettua pagamenti in contanti, per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di un soggetto diverso rispetto alla controparte e in luogo/Paese diverso da quello in cui la controparte ha reso i propri servizi.

#### *V.4. Selezione e assunzione, valutazione e gestione del personale dipendente, ivi compreso personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata*

La Società adotta una procedura per l'assunzione del personale che prevede:

- definizione di un piano delle assunzioni in linea con gli indirizzi strategici aziendali;
- criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (per esempio, voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, test, interviste di valutazioni attitudinali eseguite da almeno due selezionatori) e verifica del relativo rispetto nelle diverse fasi del processo di selezione;
- richiesta al candidato di una dichiarazione relativa a eventuali rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione o altri dipendenti della Società o del Gruppo;
- tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula;
- segregazione delle funzioni coinvolte nel processo;
- definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;

- modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- l'obbligo di conservare la documentazione relativa al processo di selezione e assunzione in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati, al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

Al momento della proposta di assunzione:

- viene formulata un'offerta economica coerente con le linee guida aziendali relative alla retribuzione e viene richiesta la necessaria autorizzazione per offerte economiche superiori al limite definito per la posizione;
- il contratto di lavoro prevede specifici richiami al Codice Etico e al Modello di Organizzazione e Gestione.

I rapporti con gli enti pubblici in sede di assunzione (per esempio, con riferimento agli adempimenti richiesti dalla legge a tutela delle categorie protette) e il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla Pubblica Amministrazione sono gestiti da un soggetto responsabile identificato in modo chiaro (nonché dotato di apposita procura), con segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare e chi la controlla prima dell'invio.

In tale contesto, Kone esegue anche un monitoraggio delle scadenze per comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti degli enti pubblici competenti, tramite scadenziari e *timetable* inviati alle funzioni aziendali coinvolte per la raccolta e consolidamento dei dati.

La Società formalizza un sistema di valutazione del personale basato sull'uso di criteri e moduli standard, teso a:

- verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti;
- vincolare l'erogazione degli incentivi al collegamento diretto con gli obiettivi raggiunti, che devono essere specifici, non generici e misurabili;
- individuare un tetto massimo all'erogazione degli incentivi;
- definire i criteri di assegnazione dei benefit aziendali in base a un sistema di obiettivi qualitativi e quantitativi.

Vengono quindi del tutto esclusi e vietati meccanismi di incentivazione basati su target di performance palesemente immotivati e così "sfidanti" da risultare, di fatto, irraggiungibili con mezzi leciti.

Inoltre, la Società:

- utilizza meccanismi operativi e di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite e ore di lavoro effettuate, così da evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente;
- formalizza una procedura per la gestione delle trasferte effettuate annualmente (inclusi i viaggi effettuati presso casa madre) e delle relative spese.

In merito alla gestione del rapporto di lavoro, la Società applica il principio di segregazione delle funzioni tra i soggetti (i) che si occupano di aggiornare l'anagrafica dei dipendenti, (ii) quelli che provvedono al calcolo dei cedolini e (iii) chi gestisce il loro pagamento.



Inoltre, viene richiesta una formale autorizzazione per apportare modifiche all'anagrafica dei dipendenti e ai loro dati retributivi e sono applicati sistemi di controllo volti a:

- garantire che le modifiche apportate all'anagrafica del personale (inserimento di nuovo personale, cancellazioni, modifiche delle retribuzioni) siano dovutamente autorizzate;
- verificare la tempestività e la correttezza delle attività di calcolo dei cedolini.

In tale contesto, Kone effettua inoltre riconciliazioni periodiche tra i dati del personale e la contabilità generale.

#### *V.5. Individuazione e controllo sui soggetti che rappresentano esternamente gli interessi della Società (sia con privati sia con P.A.)*

Con riferimento ai rapporti di consulenza con soggetti che rappresentano esternamente gli interessi della Società, valgono i seguenti protocolli specifici:

- I. predisposizione di un processo di selezione: la selezione di qualsiasi soggetto c.d. "influenzante" o rappresentante di interessi della Società (di seguito "Soggetto Influenzante") avviene da parte di una funzione diversa da quella che ne verifica l'operato, secondo modalità definite che includono richiesta di requisiti soggettivi relativi alla professionalità, competenza e onorabilità del medesimo e che devono essere coerenti con il servizio/attività richiesta;
- II. conservazione della documentazione: esistenza di adeguata documentazione del processo di selezione e obbligo di conservare la relativa documentazione in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati;
- III. modalità ben definite per effettuare i pagamenti: i pagamenti sono effettuati solo con mezzi tracciabili (ad es. bonifico bancario), con esclusione di pagamenti in contanti o per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dal Soggetto Influenzante e in luogo/Paese diverso da quello in cui il Soggetto Influenzante ha reso i propri servizi;
- IV. riconoscimento dei compensi: il riconoscimento/determinazione dei compensi è operato secondo modalità predefinite e ancorato a parametri oggettivi essenzialmente legati al tempo o all'importanza della prestazione in sé, su base mensile o giornaliera. È vietato qualsiasi compenso avente natura provvisoria o comunque legato ai risultati;
- V. rimborso spese: il rimborso delle spese sostenute dal Soggetto Influenzante è condizionato alla presentazione dei relativi giustificativi e comunque entro limiti massimi prestabiliti nel contratto;
- VI. dichiarazioni di osservanza della legge: la Società impartisce al Soggetto Influenzante disposizioni di assoluto e inequivocabile divieto di qualsiasi fatto o comportamento che possa costituire una violazione della legge, anche inserendo nel relativo contratto, quale condizione essenziale di instaurazione e mantenimento del rapporto, la dichiarazione di accettazione/attuazione dei principi di osservanza della legge con l'impegno del Soggetto Influenzante a:
  - non adottare comportamenti;

- non utilizzare i propri compensi o parte di essi, per il raggiungimento di fini che possano determinare una violazione della legge;
- VII. inserimento nei contratti di clausole standard con richiami al Codice Etico e al Modello: il Soggetto Influenzante rilascia alla Società una dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Codice Etico, del Modello della Società e delle finalità cui essi tendono, contenente l'impegno del Soggetto Influenzante – anche promettendo il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori – a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, di reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001. Nei contratti di consulenza è inserita una clausola risolutiva espressa in favore della Società in caso di violazione del predetto obbligo, con diritto al risarcimento del danno anche in forma di penali;
- VIII. disposizioni in materia di etica commerciale: sono impartite al Soggetto Influenzante direttive anche in materia di etica commerciale con espresso divieto al Soggetto Influenzante stesso, anche mediante previsione contrattualmente stabilita, nell'espletamento della propria attività per conto della Società, di offrire o promettere (direttamente o indirettamente) denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio;
- IX. divieto di cessione del contratto: il contratto con il Soggetto Influenzante è sottoposto a divieto di cessione, anche parziale, senza preventivo consenso scritto da parte della Società;
- X. predisposizione di una struttura organizzativa e del personale ben definita: il Soggetto Influenzante deve avvalersi esclusivamente della propria organizzazione, dichiarando altresì che quest'ultima si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento a requisiti non solo di capacità professionale, ma anche di onorabilità e idoneità morale. Il trattamento economico e assicurativo del personale deve altresì avvenire in conformità alla legge vigente;
- XI. reportistica del Soggetto Influenzante: il Soggetto Influenzante fornisce alla Società report periodici, idealmente trimestrali sull'andamento delle attività svolte;
- XII. esclusione del potere del Soggetto Influenzante di rappresentare o vincolare la Società: nei contatti con i terzi, il Soggetto Influenzante si qualifica come portatore di interessi della Società, chiarendo espressamente l'assenza di qualsiasi potere di rappresentanza o comunque altro potere di vincolare la Società. Il contratto con il Soggetto Influenzante prevede l'esclusione del potere di quest'ultimo di vincolare la Società in assenza di specifica e preventiva approvazione della stessa.

## **VI. Fattispecie di reato**

L'attività di *risk assessment* prodromica alla redazione del Modello di organizzazione e gestione

ha consentito di valutare il livello di rischio di realizzazione dei reati presupposto contemplati nel Decreto nell'ambito dell'operatività di KONE e delle attività dalla stessa svolte.

Nello specifico, è emerso che alcuni reati non possono ragionevolmente trovare realizzazione, per altri la configurazione è solo possibile, mentre per altre fattispecie la probabilità di commissione è più elevata.

Con riferimento a quest'ultima tipologia di reati il Modello di organizzazione e gestione deve avere la massima efficacia preventiva, unitamente a tutte le procedure già applicate in tal senso e ai principi e alle regole di condotta che guidano l'operato dei Destinatari del Modello.

Tutto ciò posto, fermo restando il differente livello di rischio di commissione che li caratterizza, nonché il fatto che alcuni di essi non sono stati rilevati nell'attività di *risk assessment* in quanto non realizzabili in virtù dell'attività svolta da KONE, i reati contemplati dal Decreto sono:

- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D. Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D. Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001);
- reati societari (richiamati dall'art. 25-ter D. Lgs. d.lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D. Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-novies D. Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D. Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato dall'art.

25-duodecies D. Lgs. 231/2001);

- razzismo e xenofobia (art. 25-tercedies D. Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- reati transnazionali disciplinati dalla legge 16 marzo 2006, n. 146.

Di seguito, viene fornita una analisi specifica per le tipologie di reato che sono state prese in considerazione all'interno del *risk assessment*.

Si precisa che alcune attività sono state valutate come sensibili rispetto alla commissione di molteplici reati tra quelli rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In tali casi, al fine di prevenire la commissione delle predette fattispecie delittuose, sono state predisposte procedure, protocolli e presidi che sono idonei a prevenire il rischio di commissione di tutti i reati che sono stati mappati.

Tali procedure sono elencate nell'Allegato 2 alla presente Parte Speciale del Modello, che verrà aggiornata nel continuo nel caso in cui la Società introduca e/o elimini nuove procedure oppure modifichi la denominazione, i contenuti e l'attività disciplinata da quelle esistenti in modo tale da determinare modifiche nel citato elenco delle procedure.

Tutto ciò posto, al fine di una maggiore comodità nella consultazione del presente Modello, nei casi di cui sopra i presidi indicati nell'ambito dell'analisi di un reato devono essere considerati applicabili anche con riferimento all'approfondimento di altra (o altre) fattispecie delittuose che possono essere commesse.

Analoga considerazione riguarda anche le attività strumentali, che sono state mappate come rilevanti ai fini dell'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto e in merito alle quali, per la definizione dei principi e dei presidi, si rimanda al paragrafo V che precede.

Da ultimo, si fa rilevare come le funzioni aziendali che sono coinvolte nello svolgimento delle attività sensibili e che, quindi, sono potenzialmente interessate dalla commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 sono opportunamente indicate all'interno dell'Allegato 1 della presente Parte Speciale.

## **CAPITOLO 1**

### **I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

#### **1.1. Nozioni di Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio**

Nell'ambito della presente parte speciale e, nello specifico, dell'analisi relativa ai reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, per Pubblica Amministrazione (di seguito anche "P.A.") si intende il complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi generali della collettività.

Essi si identificano quindi con:

- le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività. Tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti dell'Unione Europea;
- i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una funzione legislativa (produzione di norme di rango primario), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) ai sensi dell'art. 357 c.p.;
- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, secondo quanto previsto dall'art. 358 c.p.;
- enti pubblici economici o non, organismi di diritto pubblico (imprese a partecipazione pubblica o controllate dallo Stato o comunque esercenti attività di interesse pubblico o di pubblica utilità) o altri soggetti privati i cui rappresentanti, esponenti aziendali o dipendenti possano essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi della normativa vigente.

Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, il buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

#### **1.2. I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001**

##### **1.2.1. Art. 24 del D. Lgs. 231/2001**

##### **Malversazione a danno dello Stato (art. 316 - bis c.p.)**

Questo delitto si considera realizzato quando un qualunque soggetto estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti al fine di realizzare di opere o attività di attività di pubblico interesse, ne muta

l'originaria destinazione e li utilizza per finalità di diverso tipo.

Il reato si considera perfezionato nel momento in cui:

- i fondi vengono utilizzati per le diverse finalità come sopra descritte;
- non vengono utilizzati entro il termine stabilito dalla legge.
- anche solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Il reato in esame può configurarsi sia quando le sovvenzioni sono erogate a favore della società, sia quando la società si fa tramite, nell'ambito di un rapporto trilaterale, della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato quando le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea per l'assunzione e formazione del personale, per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro vengono impiegate - in tutto o in parte - per perseguire altri scopi, quali finanziamenti di progetti e acquisti di beni e servizi.

#### **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316 - ter c.p.)**

Salvo che il fatto non costituisca il più grave reato di cui all'art. 640-*bis* c.p., la fattispecie si realizza qualora l'ente, tramite qualunque soggetto anche esterno, consegue indebitamente per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea mediante una condotta che consiste in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni, evento tipico del reato.

Nell'ambito del reato in esame l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggio impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato, profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione, ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

La società può essere chiamata a rispondere quando i suoi esponenti pongono in essere la condotta illecita prevista, assicurando alla società un finanziamento al quale non avrebbe diritto.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato rilasciando, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (statale o comunitario) a fronte di informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti circostanze non vere ovvero omettendo informazioni dovute.

Si pensi, in particolare, al caso in cui l'ente erogante richieda fra i requisiti di ammissibilità della richiesta del finanziamento che la società sia iscritta in albi specifici e la stessa, pur di ottenere il

finanziamento, produce una documentazione falsa che attesta l'iscrizione all'albo richiesto dall'ente.

**Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 c.p.)**

Si tratta della normale ipotesi di truffa disciplinata dall'art.640 c.p., aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, nella realizzazione di artifici o raggiri (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se gli artifici o i raggiri non fossero stati commessi.

Per la consumazione del reato occorre che sussistano, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche un soggetto diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

La responsabilità della società potrà sussistere, in via esemplificativa, quando un suo dipendente compia una truffa ai danni di un ente previdenziale o un'amministrazione locale attraverso dichiarazioni mendaci o fraudolente, purché agisca nell'interesse o a vantaggio della società.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.;
- assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti;
- omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS e INAIL dei dipendenti;
- alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate, al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.)**

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo - comunque denominate - concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

Per esempio, il reato in oggetto potrebbe essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici,

raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie).

Si pensi, in particolare, al caso in cui la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante il possesso dei predetti requisiti richiesti dall'ente erogante.

#### **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640-ter c.p.)**

La fattispecie in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato alterando i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della società (es. Mod. 770), già trasmessi all'amministrazione finanziaria.

#### **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

La norma in esame punisce la condotta di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p., che si riferisce agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con l'Unione Europea, lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Risulta quindi necessario che l'ente o la società frodi lo Stato o un altro ente pubblico nell'esecuzione di un contratto relativo alla fornitura di cose o opere necessarie per uno stabilimento pubblico o per l'erogazione di un pubblico servizio.

#### **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, c.1, L. 898/1986)**

Il reato si configura in capo a chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale. Considerando l'ambito merceologico in cui opera la Società, la commissione di tale reato risulta solo astrattamente possibile e viene qui riportata per completezza.

In caso di commissione dei reati di cui all'art. 24 del Decreto, le sanzioni previste dal legislatore



sono le seguenti:

- sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato sono derivati un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità);
- sanzioni interdittive: (i) divieto di contrattare con la P.A., (ii) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e (iii) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

### **1.2.2. Art. 25, comma 1 del D. Lgs. 231/2001**

In caso di commissione dei reati di cui all'art. 25, comma 1 del Decreto, la sanzione prevista è quella pecuniaria fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale).

#### **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

La fattispecie in esame si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Il reato di cui all'art. 318 c.p. è dunque configurabile anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non si concretizzi nel compimento di uno specifico atto.

Tale fattispecie è infatti prevista dall'ordinamento per tutelare l'imparzialità della P.A., dal momento che i pubblici funzionari che accettano una retribuzione non si troverebbero più in una situazione di estraneità rispetto agli interessi privati.

L'art. 320 c.p. prevede che le disposizioni della norma in esame si applichino anche all'incaricato di pubblico servizio, mentre, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

#### **Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, commi 1 e 3 c.p.)**

La norma in esame prevede la punibilità in capo a chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo (comma 1).

Il successivo comma 3 stabilisce che la pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

#### **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui

all'articolo 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

#### **Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)**

Il reato di peculato può costituire reato presupposto per l'applicazione del Decreto solo ove commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, restando esclusa l'ipotesi di uso momentaneo del bene (c.d. peculato d'uso), in ragione del fatto che il richiamo operato dall'art. 25 del Decreto è limitato al primo comma dell'art. 314 del codice penale.

#### **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il reato in esame prende in considerazione la condotta del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, approfittando dell'errore altrui, riceve o trattiene per sé o per un terzo denaro o altra utilità.

#### **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Il delitto in esame sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, (i) in violazioni di legge o di atti aventi forza di legge che impongano un dato dovere di condotta senza margini di discrezionalità (ii) ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, di un prossimo congiunto o (iii) negli altri casi previsti dalla legge, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.

### **Considerazioni sui reati di cui agli artt. 314, 316 e 323 c.p.**

I reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio sono stati introdotti dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Sul punto, si evidenzia che la responsabilità delle persone giuridiche per tali nuovi reati è circoscritta ai casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea, in linea con le disposizioni della legge delega per il recepimento della Direttiva PIF (legge 4 ottobre 2019 n. 117, cd. legge di delegazione europea 2018).

### **1.2.3. Art. 25, comma 2 del D. Lgs. 231/2001**

In caso di commissione dei reati di cui all'art. 25, comma 2 del Decreto, le sanzioni previste dal legislatore sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie da duecento a seicento quote, anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale;
- sanzioni interdittive di durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un apicale e non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni se il reo è un subordinato:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono
  - stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)
  - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
  - divieto di contrattare con la P.A.
  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le medesime sanzioni interdittive vengono applicate per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni se l'ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente adoperato per:

- evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
- assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite
- eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

La fattispecie in esame sanziona la condotta del pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Con la fattispecie definita corruzione propria viene punito l'accordo tra il privato e il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio avente ad oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri da parte del pubblico ufficiale, a fronte della dazione (o della semplice promessa della dazione) di denaro o di altra utilità (i.e. un qualunque vantaggio materiale o morale suscettibile di valutazione economica) da parte del soggetto privato.

Con tale norma viene tutelato il regolare funzionamento e la correttezza dell'operato della PA. Anche in questo caso vengono puniti sia il pubblico ufficiale che il privato.

L'art. 320 c.p. prevede che le disposizioni della norma in esame si applichino anche all'incaricato di pubblico servizio, mentre, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite nel primo comma dell'art. 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

#### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1 c.p.)**

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 del codice penale siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite nel primo comma dell'art. 319-ter si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

#### **Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, commi 2 e 4 c.p.)**

Il comma 2 dell'art. 322 c.p. prevede che se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, la pena prevista sia quella stabilita nell'articolo 319 c.p., ridotta di un terzo.

Il successivo comma 4 prevede che la pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

#### **1.2.4. Art. 25, comma 3 del D. Lgs. 231/2001**

In caso di commissione dei reati di cui all'art. 25, comma 3 del Decreto, le sanzioni previste dal legislatore sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie, da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale);

- sanzioni interdittive (per almeno un anno) quali:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto);
  - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
  - divieto di contrattare con la P.A.
  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Tale reato può realizzarsi con un accordo tra un soggetto funzionalmente legato alla società stessa e un pubblico ufficiale, con la finalità di costringerlo o indurre un terzo a dare o fare qualcosa che avvantaggi sia il pubblico ufficiale che la società.

Pertanto, i soggetti che possono essere coinvolti in tale fattispecie possono appartenere ad ogni settore dell'attività aziendale.

### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)**

La norma prevede un aumento di pena se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi, nel caso in cui dal fatto l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

Ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite nel primo comma dell'art. 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 2, c.p.)**

La fattispecie in esame prende in considerazione il caso in cui le condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, a cui si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni, che può aumentare:

- da sei a quattordici anni se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni;
- da otto a venti anni se dal fatto deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo.

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto che le pene stabilite per il delitto in esame sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta (con provvedimento definitivo) ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite nel primo comma dell'art. 319-ter si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

#### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 319-quater in esame prevede che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità venga punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi di cui sopra, anche chi dà o promette denaro o altra utilità viene punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000.

#### **1.2.5. Considerazioni sulle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 25 del Decreto**

Il **comma 4** dell'art. 25 del Decreto stabilisce che le pene applicate in caso di commissione dei delitti contemplati nei precedenti commi 1 e 2 (descritti nei paragrafi che precedono) vengono estese all'ente anche nel caso in cui vengano poste in essere dai soggetti indicati negli artt. 320 (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*) e 322-bis c.p. (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*).

Il **comma 5** dell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati ai **commi 2 e 3**, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata:

- non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto;
- per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto.

Il successivo **comma 5-bis** dell'art. 25 del Decreto stabilisce che se, prima della sentenza di primo grado, al fine di (i) evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, (ii) assicurare le prove dei reati, (iii) individuare i responsabili ovvero (iv) per sequestrare le somme o altre utilità trasferite, l'ente si è efficacemente adoperato eliminando le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita

dall'articolo 13, comma 2.

### **1.2.6. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e fattispecie corruttive: differenze e specificità delle fattispecie di reato**

La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) si è pronunciata indicando la linea di discriminazione che intercorre tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.) e tra questi ultimi e le altre fattispecie corruttive prese in considerazione dall'art. 25 del Decreto.

Nello specifico, la **differenza che intercorre tra la concussione e l'induzione indebita a dare o promettere utilità** riguarda:

- a) i soggetti attivi nella commissione del reato;
- b) le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità.

La **concussione** consiste in abuso coattivo posto in essere dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius*, da cui deriva la soggezione psicologica del destinatario, ma non anche l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione.

Il destinatario viene quindi a trovarsi dinnanzi all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo attraverso la dazione o promessa dell'utilità, senza tuttavia ricevere alcun vantaggio.

L'**induzione indebita** si realizza nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, attraverso persuasione, inganno o pressione morale, condiziona in maniera più tenue la volontà del destinatario, che, pur potendo operare con un margine di autonomia decisionale più ampio, accetta la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

Quanto invece alla differenza che intercorre tra i **reati di concussione e induzione indebita** e le **fattispecie corruttive**, si osserva che i **primi** due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, tale da determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'**accordo corruttivo** viene concluso liberamente e consapevolmente tra le parti, con il fine di ottenere vantaggi reciproci da parte di entrambe.

### **1.3. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione**

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le aree e le attività, definite come sensibili (di seguito anche "**attività**" o "**attività sensibili**") nel cui ambito possono astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del Decreto.

In particolare, le attività sensibili sono quelle il cui compimento è correlato al rischio di commissione di un reato rilevante in considerazione della sussistenza di rapporti o contatti diretti tra la Società e la Pubblica Amministrazione.

Accanto ad esse, vengono poste in essere anche attività strumentali, il cui compimento è di supporto, in via propedeutica o esecutiva, alle attività sensibili, per le quali si rimanda al paragrafo

V delle Premesse.

Di seguito vengono invece elencate le attività sensibili che sono state identificate con riferimento ai reati che possono essere commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

### 1.3.1. Attività sensibili

Nell'ambito dell'attività di *risk assessment* effettuata sono state circoscritte le seguenti attività sensibili:

1. rappresentanza legale della Società e gestione delle deleghe;
  2. gestione dei rapporti con la P.A. con riferimento alla:
    - richiesta (redazione e/o predisposizione della relativa documentazione necessaria per le domande/istanze) di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici agevolati (nazionali e/o internazionali ricevuti, ad esempio, per attività di formazione, assunzione di personale, ristrutturazione immobili, ecc.) o di sgravi contributivi e/o fiscali;
    - gestione e destinazione delle sovvenzioni e dei finanziamenti di cui sopra;
    - gestione delle richieste di rendicontazione dei contributi e degli sgravi ricevuti a enti eroganti e di controllo;
  3. gestione dei rapporti con la P.A. (per esempio, Prefettura, Procura della Repubblica e Camere di Commercio) per la richiesta di concessioni, autorizzazioni amministrative e certificati, nonché qualsiasi altra licenza o altro provvedimento amministrativo funzionale all'esercizio delle attività aziendali;
  4. gestione dei rapporti con gli enti certificatori pubblici o privati che svolgono una funzione pubblica;
  5. gestione dei rapporti con la P.A. nella partecipazione ad appalti pubblici e gare private anche tramite ATI (Associazione Temporanea di Imprese);
  6. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione anche attraverso la partecipazione a procedure a evidenza pubblica (aperte, negoziate o ristrette) o affidamenti diretti da parte della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a:
    - contratti per la progettazione, fornitura, installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento di ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili, nonché porte automatiche o tagliafuoco;
    - contratti di consulenza.
- Tale attività implica anche la gestione delle attività di reportistica verso gli organi di controllo;
7. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione attraverso associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa, ovvero in qualità di sub-fornitore dei soggetti aggiudicatari di tali contratti, ovvero mediante partecipazione a



- consorzi o altre forme associative di organizzazione dell'attività di impresa;
8. gestione dei rapporti con la P.A. per le comunicazioni richieste in adempimento a normative di legge, in particolare Agenzia delle Entrate, con predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità;
  9. tenuta dei rapporti con la P.A. per quanto riguarda la corretta gestione dei rapporti con le Autorità o le forze dell'ordine che svolgono di controlli e ispezioni, in particolare da parte della Guardia di Finanza e Autorità Antitrust;
  10. gestione dei rapporti con esponenti politici, associazioni politiche e/o persone politicamente esposte;
  11. gestione e scelta del personale;
  12. gestione dell'esecuzione delle attività di installazione e manutenzione degli impianti e dei cantieri;
  13. gestione dei rapporti operativi con gli Enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro), con le Organizzazioni Sindacali, Ministeri e articolazioni della P.A.;
  14. gestione degli interventi necessari per il rispetto della normativa sulla sicurezza e tenuta delle comunicazioni agli organi preposti in materia di vigilanza sul corretto rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale;
  15. gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici – in particolare in materia societaria e fiscale;
  16. rappresentanza della Società in giudizio, attività che si declina nella gestione dei contenziosi e controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società;
  17. erogazione e gestione degli omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza;
  18. gestione dei rapporti istituzionali con le Pubbliche Amministrazioni e Autorità di Pubblica Vigilanza (a titolo esemplificativo, si richiamano, Ministeri, ASL, Vigili del Fuoco), nonché con le associazioni di categoria;

### **1.3.2. Il sistema dei controlli**

Per le attività identificate come sensibili con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, vengono adottate apposite procedure, per le quali si rimanda all'apposito Manuale delle Procedure elencate nell'Allegato 2 alla presente Parte Speciale del Modello (reso disponibile a tutti i Destinatari dello stesso nella rete intranet aziendale) nonché ai principi di cui al Codice Etico della Società.

Fermi restando i processi specificamente descritti all'interno delle Procedure aziendali vengono di seguito individuati i principi/processi fondamentali che non solo ne hanno guidato la redazione, ma che rappresentano anche la sintesi dei comportamenti che si intendono prevenire e che, di

conseguenza, sono vietati.

**Al rispetto delle procedure e dei seguenti ulteriori principi e divieti sono tenute tutte le funzioni che, a seconda dell'attività sensibile, risultano coinvolte e che sono state individuate in sede di mappatura dei rischi (per cui si rimanda all'Allegato 1).**

Nello specifico, relativamente a **tutte** le attività sensibili mappate, vigono i seguenti divieti:

- I. divieto di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in autonomia: nessun soggetto può intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione da solo e liberamente;
- II. divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- III. divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza/prestazioni professionali né stipulare contratti di mediazione;
- IV. divieto di concessione di utilità in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità;
- V. divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale;
- VI. divieto di concedere in autonomia prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente concedere prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard.

All'interno del quadro generale sopra delineato, la Società presidia **alcune** delle aree sensibili sopra elencate attraverso l'applicazione e la predisposizione di procedure e processi conformi agli ulteriori principi di seguito riepilogati.

Relativamente all'attività sensibile indicata al **punto 1**, i principi/processi specifici sono i seguenti:

- I. ruoli/responsabilità: l'attribuzione formale di poteri interni/responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) avviene nei confronti dei soggetti che istituzionalmente intrattengono rapporti con soggetti pubblici;
- II. autorizzazione e poteri: solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati a intrattenere rapporti con gli enti pubblici eroganti;
- III. segregazione: segregazione di funzioni tra chi propone la richiesta di un finanziamento agevolato, chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento, chi raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta e chi approva e sottoscrive la richiesta.

Relativamente all'attività sensibile indicata al **punto 2**, la Società garantisce i seguenti presidi sopra descritti:

- segregazione;
- l'attribuzione formale di poteri interni/responsabilità;
- formalizzazione di autorizzazione e poteri.

Ciò posto, i principi/processi specifici sono i seguenti:

- I. gestione dei finanziamenti: la Società opera in conformità alle procedure di gestione definite dagli Enti Erogatori. In ogni caso qualora dette procedure non prevedessero i protocolli sotto indicati, le istruzioni aziendali dovranno prevedere: i) il coinvolgimento di più funzioni aziendali nella predisposizione di domande inviate a soggetti pubblici; ii) poteri di firma congiunta per le richieste all'ente erogante; iii) modalità di gestione dei contributi/finanziamenti; iv) il coinvolgimento di più funzioni aziendali nella rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento; v) modalità di gestione delle eventuali verifiche da parte degli enti erogatori;
- II. controlli preventivi: effettuazione di studi di fattibilità per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del finanziamento; controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla PA.

Relativamente alle attività sensibili indicate ai **punti nn. 3 e 4**, si fa rilevare innanzitutto che KONE opera in conformità ai processi definiti dagli Enti Pubblici Competenti.

In ogni caso la Società gestisce le richieste di licenze /autorizzazioni assicurando:

- segregazione delle funzioni aziendali coinvolte;
- definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- presenza di almeno due esponenti (ivi inclusi i dipendenti o consulenti) della Società nel corso delle riunioni, visite e altri incontri nell'ambito di ispezioni o altri procedimenti amministrativi con esponenti della PA;
- modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Fatta questa premessa, i principi/processi specifici sono i seguenti:

- I. documentazione: esistenza di adeguata documentazione delle attività e conservazione della stessa in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati;
- II. poteri/Responsabilità: l'attribuzione formale di poteri interni/responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) avviene solo nei confronti della funzione che istituzionalmente intrattiene rapporti con la P.A.;
- III. attività preventiva: formalizzazione dei contatti avuti con la PA, preliminarmente alla richiesta dell'autorizzazione (richiesta di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione);
- IV. segregazione: segregazione di funzioni tra chi predisporre la documentazione necessaria per la richiesta di una autorizzazione/licenza, chi la controlla e chi sottoscrive la richiesta;
- V. controlli preventivi: controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di

licenza/autorizzazione al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla P.A.;

- VI. monitoraggio periodico: monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione e la tempestiva comunicazione alla PA di eventuali cambiamenti;
- VII. scadenziario: monitoraggio tramite appositi scadenziari delle autorizzazioni/licenze ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge.

Relativamente alle attività sensibili indicate ai **punti nn. 5 e 6**, i principi/processi specifici sono i seguenti:

- I. procedure: formalizzazione di apposite procedure che prevedano:
- definizione dei poteri e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
  - poteri di firma congiunta per la firma dei contratti pubblici;
  - formalizzazione delle verifiche necessarie per determinare l'ammissibilità della Società alla gara;
  - accesso ristretto alla documentazione inerente a contratti pubblici alle sole persone che ne abbiano necessità in considerazione delle loro funzioni aziendali;
  - controllo formale dei provvedimenti pubblici di affidamento con il contenuto delle offerte;
  - regolamentazione della fase di esecuzione dei contratti (inclusa la fase di fatturazione) con la PA e della gestione dei prodotti difettosi;
- II. autorizzazione: l'eventuale concessione di prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard può avvenire solo in base a una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate;
- III. poteri ruoli e responsabilità: l'attribuzione formale di poteri interni/risponsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ed esterni (es. procure) avviene nei confronti dei soggetti che istituzionalmente intrattengono rapporti con gli enti pubblici aggiudicatori, secondo uno schema che definisce i livelli autorizzativi sulla base delle caratteristiche economiche/tecniche del progetto;
- IV. controlli preventivi: i) effettuazione di una verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del contratto; ii) controlli sulla documentazione allegata alle offerte al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla P.A.;
- V. accesso ristretto: accesso ristretto a determinati soggetti aziendali, chiaramente identificati, al sistema informatico utilizzato per la predisposizione dell'offerta di gara, al fine di impedire manipolazioni dei dati da trasmettere all'ente appaltante;
- VI. coerenza delle offerte: controllo formale di conformità delle condizioni e dei termini della delibera di aggiudicazione a quanto previsto in fase di approvazione delle offerte.

Relativamente all'attività sensibile indicata al **punto n. 7**, i principi/processi specifici sono i seguenti:

- I. selezione della controparte: la selezione delle controparti, nell'ambito di eventuali associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa, contratti di sub-fornitura, consorzi o altre forme associative di organizzazione dell'attività di impresa, presuppone un'adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine alla quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società.

Tele istruttoria è volta a un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità e professionalità ed è applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società;

- II. regole di comportamento: la Società porta a conoscenza delle proprie controparti, nell'ambito di eventuali associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa, contratti di sub-fornitura, consorzi o altre forme associative di organizzazione dell'attività di impresa, il Codice Etico e i contenuti del Modello. La Società richiede che i soggetti di cui sopra non adottino comportamenti che possano determinare una violazione di legge o del Codice Etico o del Modello;
- III. procedura: la Società adotta una procedura per la gestione delle associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa che prevede:
  - segregazione delle funzioni aziendali coinvolte; ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
  - regole per la predisposizione, archiviazione e tracciabilità della documentazione rilevante;
  - verifica della c.d. "management fee" riconosciuta alla società mandataria;
  - inserimento di clausole contrattuali o richiesta successiva della società al committente relativa alla certificazione di regolarità del subappalto.

Relativamente all'attività sensibile indicata al **punto n. 8**, i principi/processi specifici sono i seguenti:

- I. monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
- II. sistemi di doppio controllo preventivo e successivo per verificare la correttezza del calcolo delle imposte e approvazione formale della documentazione a supporto. Le eventuali modifiche di dati già inseriti devono essere effettuate solo dalla funzione aziendale che le ha generate e verificate da parte della Società di revisione, con riferimento a modifiche di dati di competenza di quest'ultima;
- III. monitoraggio costante attraverso uno scadenziario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali. Effettuazione di una riunione annuale tra il Collegio Sindacale e la Società di revisione avente ad oggetto le eventuali criticità emerse nello svolgimento dell'attività di revisione

annuale dei conti;

- IV. clausola di rispetto: inserimento nel contratto con i consulenti che supportano la Società nell'espletamento degli adempimenti fiscali della previsione relativa all'impegno della controparte a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

Relativamente all'attività sensibile indicata al **punto n. 9**, i principi/processi specifici sono i seguenti:

- I. procedure: la Società adotta procedure per la gestione dei rapporti con tali soggetti che prevedono:
- segregazione delle funzioni aziendali coinvolte;
  - definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
  - presenza di almeno due esponenti (ivi inclusi i dipendenti o consulenti) della Società nel corso delle riunioni, visite e altri incontri nell'ambito di ispezioni o altri procedimenti amministrativi con esponenti delle Autorità;
  - modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- II. reporting: è svolta attività di reporting al superiore gerarchico su quanto emerso nel corso dei contatti/riunioni avuti e sulle informazioni rilevanti acquisite presso Autorità di Vigilanza;
- III. azioni di adeguamento: condivisione dei risultati delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti al fine di definire il piano d'azione per la tempestiva implementazione delle azioni correttive necessarie a fronte di eventuali carenze rilevate dalla P.A.

In tale area, vigono inoltre i seguenti processi, per la cui definizione si rimanda alle definizioni già fornite nell'ambito dell'analisi delle altre attività:

- attribuzione di autorizzazioni e poteri;
- predisposizione di adeguata documentazione;
- attribuzione formale di poteri, ruoli e responsabilità.

Relativamente all'attività sensibile indicata al **punto n. 10 e 11**, la Società applica apposite procedure e rispetta *policies* aziendali tese a regolare l'affidamento di incarichi a collaboratori e consulenti esterni, il processo di assunzione del personale e qualsiasi tipo di contatto venga eventualmente instaurato per qualsivoglia ragione con esponenti politici, associazioni politiche e/o persone politicamente esposte.

Relativamente all'attività sensibile di cui al **punto n. 12**, i principi/processi specifici sono i seguenti:

- I. obbligo di autenticazione per l'accesso ai sistemi: è richiesta l'autenticazione individuale degli utenti tramite log in e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- II. predisposizione di un sistema di autorizzazione alle operazioni eseguibili sui dati: è previsto un sistema di autorizzazione (profili di utilizzo) per l'esecuzione di operazioni sui dati o per limitare la visibilità a un sottoinsieme dei dati stessi;
- III. redazione di liste di controllo: sono disponibili liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti, nel caso in cui sia previsto un sistema di autorizzazione;
- IV. previsione di obblighi per gli utenti: la Società adotta procedure che definiscono gli obblighi degli utenti nell'utilizzo dei sistemi informatici;
- V. limitazione dei poteri per lo svolgimento di specifiche attività: la facoltà di cancellare dati, liste di controllo e archivi è attribuita esclusivamente al servizio competente. Il servizio assicura la tracciabilità delle relative operazioni;
- VI. adozione di altre misure di protezione: le principali misure di protezione adottate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati; c.d. GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (politica di aggiornamento dell'antivirus, misure di *back up*, *disaster recovery*, ecc.) sono opportunamente documentate.

Relativamente all'attività sensibile indicata al **punto 13**, la Società opera in conformità ai processi definiti dagli Enti Pubblici Competenti. In ogni caso la Società gestisce i rapporti con tali soggetti assicurando i seguenti principi/processi (già descritti nella loro declinazione con riferimento alle altre attività sensibili analizzate):

- segregazione delle funzioni coinvolte;
- definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- previsione di una specifica modalità di archiviazione della documentazione rilevante, al fine di garantirne la costante disponibilità;
- formalizzazione di autorizzazione e poteri.

Relativamente all'attività sensibile indicata al **punto n. 14**, la Società applica procedure e processi che regolano la predisposizione e la successiva fase di invio di documenti, al fine di garantire che essi siano redatti in modo completo e che non rechino al loro interno dati falsi, scorretti o alterati.

Relativamente all'attività sensibile indicata al **punto n. 16**, la Società adotta innanzitutto una apposita procedura che si basa sui seguenti principi:

- segregazione delle funzioni aziendali coinvolte
- definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti
- applicazione di una procedura definita a livello globale che disciplina le modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

A ciò si aggiungano i seguenti ulteriori processi:

- formalizzazione di autorizzazione e poteri;
- previsione di una specifica modalità di archiviazione della documentazione rilevante, al fine di garantirne la costante disponibilità;
- svolgimento di attività di *reporting*;
- controllo nel continuo sull'andamento dei contenziosi e relativo *reporting* al management aziendale, relativo anche alle spese sostenute e da sostenere;
- definizione del tariffario e dei compensi da corrispondere ai consulenti legali in conformità con le previsioni normative sul punto;
- verifica e controllo sulle attività svolte e sulle spese addebitate, anche attraverso l'analisi documentale della prestazione ricevuta, prima dell'erogazione del pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto.

Relativamente all'attività sensibile indicata al **punto n. 17**, i principi/processi specifici sono i seguenti:

- I. richiesta della Pubblica Amministrazione a ricevere erogazioni liberali: esistenza di una richiesta scritta della P.A. al ricevimento delle erogazioni;
- II. definizione degli omaggi di modico valore: si tratta di omaggi tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire favori o vantaggi in modo improprio o indebito;
- III. report: relazione periodica sulla concessione di omaggi / spese di rappresentanza / sponsorizzazioni, con motivazioni e nominativi dei beneficiari / destinatari, inviata al livello gerarchico superiore;
- IV. elenco degli omaggi: gli omaggi sono sempre selezionati/acquistati sulla base di un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- V. sponsorizzazioni: previsione dei criteri di selezione / ammissione delle sponsorizzazioni;
- VI. definizione dei budget: le spese per omaggi / spese di rappresentanza / sponsorizzazioni rientrano nell'ambito del budget annuale approvato per le attività promozionali con riferimento allo specifico settore di *business*;
- VII. definizione della tipologia di omaggio in base ai destinatari cui è destinato: definizione dei limiti che le singole erogazioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e la natura degli enti che possono ricevere erogazioni;
- VIII. previsione di apposita approvazione: la richiesta è approvata da almeno due funzioni aziendali della Società prima dell'esecuzione dell'erogazione, sulla base di limiti di valore e oggetto predeterminati;
- IX. adozione di apposito sistema informativo: utilizzo del sistema SAP per la tracciabilità delle spese sostenute per omaggi/spese di rappresentanza/sponsorizzazioni.

Relativamente all'attività sensibile indicata al **punto n. 18**, la Società adotta procedure per la gestione dei rapporti con tali soggetti che prevedono:



- segregazione delle funzioni aziendali coinvolte;
- definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- presenza di almeno due esponenti (ivi inclusi i dipendenti o consulenti) della Società nel corso delle riunioni, visite e altri incontri nell'ambito di ispezioni o altri procedimenti amministrativi con esponenti della P.A.;
- previsione di una specifica modalità di archiviazione della documentazione rilevante, al fine di garantirne la costante disponibilità;

In aggiunta, vigono i seguenti principi/processi specifici, analoghi a quelli già definiti per altre attività sensibili:

- formalizzazione di autorizzazione e poteri;
- svolgimento di attività di *reporting*;
- monitoraggio, effettuato tramite scadenziari, degli adempimenti richiesti al fine di garantire il rispetto dei termini di legge;
- verifica della documentazione inviata o fornita alla P.A. nel corso dell'ispezione al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati.

## **CAPITOLO 2**

### **I REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

#### **2.1. Reati rilevanti e fonti normative**

Nello svolgimento dell'attività di mappatura dei rischi, sono risultati rilevanti per la Società le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto, ovvero i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare:

- l'omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.)
- le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

KONE ha quindi elaborato e costruito la presente Parte Speciale del Modello applicando sia i principi e le previsioni normative di cui al D. Lgs. 231/2001 all'art. 1° del D. Lgs. 81/2008.

Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Capitolo 2 e, in particolare, all'approfondimento contenuto nel paragrafo 2.1.5. della Parte Generale del Modello in merito all'art. 30 del D. Lgs. 81/2008.

#### **2.1.1. Art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001**

L'art. 25-septies del Decreto è stato introdotto dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, poi modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità da reato in capo agli enti nel caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p. commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ossia alle ipotesi di omicidio colposo (aggravato) e di lesioni gravi o gravissime (aggravate) prevedendo altresì le sanzioni (pecuniarie e interdittive) a carico dell'ente.

In caso di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, le sanzioni previste dal legislatore sono le seguenti:

- sanzione pecuniarie:
  - a. pari a mille quote per il reato di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2 del D. Lgs. 81/2008;
  - b. da duecentocinquanta a cinquecento quote per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  - c. non superiore a duecentocinquanta quote per lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- sanzioni interdittive:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la P.A.;
  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

per almeno tre mesi e non più di un anno per i reati di cui ai punti a) e b), per non più di sei mesi per il reato di cui al punto c).

### **Omicidio colposo aggravato (art. 589 c.p.)**

Il delitto in esame viene compiuto da chiunque cagiona la morte di una persona per colpa, ponendo in essere condotte che violano le norme dettate dal legislatore in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e le previsioni di cui all'art. 55, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, attuativo della Legge 3 agosto 2007, n. 123.

### **Lesioni gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)**

La fattispecie in esame che le lesioni personali gravi o gravissime vengano cagionate con colpa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

## **2.1.2. Considerazioni sulle previsioni di cui all'art. 25-septies del Decreto**

L'art. 25-septies è stato introdotto dall'art. 9, comma 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (di seguito anche L. 123/2007), cui ha poi fatto seguito la modifica ai sensi dell'art. 300, comma 1 del D. Lgs. 81/2008.

La L. 123/2007 ha quindi introdotto nel Decreto una fattispecie da cui può derivare responsabilità amministrativa dell'ente in casi di reati puniti a titolo di colpa. Sul punto, occorre tenere in considerazione le previsioni di cui all'art. 5 e all'art. 6 del Decreto, recanti rispettivamente l'indicazione:

- dell'esistenza di un interesse o vantaggio quale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente;
- la prova della elusione fraudolenta del modello organizzativo quale esimente per la responsabilità dell'ente, incompatibile evidentemente con la condotta colposa richiesta per i reati in esame.

Stante la necessità di coordinare le norme sopra indicate, si è pervenuti, anche attraverso il contributo della giurisprudenza, ad una declinazione dei concetti di:

- **interesse o vantaggio** per l'ente come **risparmio** di costi per la sicurezza, potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni ovvero **incremento della produttività a discapito della adozione di idonei presidi antinfortunistici**;
- **elusione fraudolenta** in termini di **intenzionalità della violazione delle procedure/disposizioni attuate dall'ente per prevenire la commissione dei reati** in esame o delle condotte di cui tali reati possono essere conseguenza.

L'interpretazione di cui sopra si fonda sui seguenti presupposti:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche,

cosicché il soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione;

- l'art. 25-*septies* prevede per i delitti in esame l'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. Di conseguenza l'elemento soggettivo va individuato nella colpa specifica intesa come volontaria inosservanza di norme tese ad impedire la realizzazione degli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

Quanto al profilo dell'individuazione degli **obblighi di protezione dei lavoratori** a cui l'ente deve dare attuazione, oltre al D. Lgs. 81/2008 e ad altre fonti normative specifiche, la giurisprudenza ha incluso tra le norme antinfortunistiche rilevanti anche l'art. 2087 c.c.

Tale norma prevede che il datore di lavoro sia tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, tra cui la giurisprudenza e la dottrina hanno incluso anche la formazione dei lavoratori sui rischi connessi all'attività lavorativa e sulle misure adottate per eliminarli o ridurli (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 15 maggio 2020, n. 8988).

Nello specifico, occorre evidenziare che all'ente non può essere ascritto un generale ed assoluto obbligo di rispettare ogni possibile e non meglio dettagliata cautela per evitare qualsivoglia danno, perché ciò significherebbe attribuirne automaticamente la responsabilità al datore di lavoro.

Occorre quindi interpretare in modo sistematico l'art. 2087 c.c. e il D. Lgs. 81/2008, nel senso che, accanto ad un **obbligo generale di tutela dei lavoratori**, risulta anche necessario fare riferimento alle **misure specifiche** che vengono in rilievo nei singoli settori e nelle attività in cui si articola l'operatività della società (si rimanda sul punto alla sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996).

Quindi, alla luce del quadro sopra delineato, la responsabilità del datore di lavoro che abbia adempiuto ai propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro sorge nel caso in cui l'evento:

- sia avvenuto in occasione dell'attività di lavoro;
- abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La giurisprudenza prevede un'**interruzione del nesso di causalità** tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qualvolta la condotta del lavoratore si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti deputati ad attuare i presidi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in quanto abnorme e imprevedibile.

## **2.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*septies***

I reati in esame possono essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni normative in relazione ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori intesi come attività sensibili, ossia come operazioni il cui compimento richiede l'esecuzione di una attività nell'ambito della quale si può verificare una *occasione di reato*.

Sul punto, al fine della corretta individuazione di tali rischi, risulta funzionale prendere in

considerazione le previsioni di cui al Documento di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR').

Quanto ai soggetti attivi che possono porre in essere le attività sensibili come sopra descritte, essi possono essere individuati in chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione, a titolo esemplificativo il datore di lavoro, i dirigenti, i soggetti titolari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro e i lavoratori stessi.

Tutto ciò posto e considerato, KONE ha provveduto a individuare i rischi e a predisporre un idoneo Modello di organizzazione e gestione con riferimento ai reati di cui all'art. 25-septies del Decreto attenendosi non solo alle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001, ma anche a quelle contenute nell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 (rispetto alle quali si rimanda all'apposito paragrafo 2.1.5. della Parte Generale del presente Modello).

Nello specifico, la Società ha posto in essere le seguenti attività (sia quelle prodromiche alla redazione del Modello, sia quelle successive tese a verificarne nel continuo l'efficacia):

- **individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi**, al fine di:
  - identificare i pericoli e valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
  - identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori;
  - definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie;
- **rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge**, ossia della normativa tecnica propria delle attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici presenti ed utilizzati in azienda;
- **gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori**, che consiste:
  - nell'attuazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
  - nello svolgimento delle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- **attività di sorveglianza sanitaria**: si tratta dell'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- **attività di informazione e formazione dei lavoratori**, che consiste in
  - gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori,
  - gestione ed attuazione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti, con particolare riferimento a quei

soggetti che ricoprono ruoli particolari in azienda.

- **attività di vigilanza sull'applicazione e sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni operative adottate da KONE**, che consiste nella verifica dei seguenti profili:
  - la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure;
  - chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative;
  - conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi e alle norme interne;
  - identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive;
  - identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili.
- **attività di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatori**, che consiste nella gestione dell'attività volta a garantire la richiesta e raccolta della documentazione e/o delle certificazioni connesse all'esercizio dell'attività ed obbligatorie per legge;
- **attività di periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate**: si tratta della verifica sistematica e continua dei dati e/o indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il SGSSL della Società e, conseguentemente, della verifica dell'applicazione ed efficacia delle procedure adottate.
- **organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro**: si tratta delle attività volte a garantire una struttura organizzativa aziendale che preveda una articolazione di funzioni in grado di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

### 2.2.1. Attività sensibili

Nell'ambito dell'attività di *risk assessment* effettuata sono state circoscritte le seguenti attività sensibili:

1. gestione e manutenzione delle auto, delle attrezzature e dei mezzi aziendali;
2. adempimenti di legge derivanti dalla qualifica di datore di lavoro previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, dal D. Lgs. 81/2008;
3. gestione e garanzia della sicurezza presso la sede sociale e le filiali, e adeguatezza dei locali; controllo delle attività manutentive/correttive, in carico al Local Office Manager, per il miglior mantenimento dei dispositivi antincendio, della pulizia periodica (oltre che della sanificazione) dei dispositivi di climatizzazione, dell'integrità / fruibilità delle uscite di sicurezza, nonché dello svolgimento delle prove periodiche di evacuazione;
4. gestione della sicurezza *in itinere*;

5. gestione della sicurezza relativamente allo *smart working*;
6. gestione della sicurezza nell'ambito della manutenzione e installazione di impianti elevatori/predisposizione della documentazione relativa agli interventi effettuati (certificazioni, manuali, ecc.);
7. gestione dell'esecuzione delle attività di installazione e manutenzione degli impianti e dei cantieri;
8. gestione dell'informazione e formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro rispetto ad ogni ufficio/filiale;
9. gestione delle emergenze presso le sedi e le filiali secondo quanto previsto del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa dettata in materia edilizia;
10. con specifico riferimento alla figura dell'RSPP: gestione della sicurezza presso la sede sociale e adempimento degli obblighi derivanti dalla sua funzione, in termini sia di vigilanza sia di applicazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza;
11. gestione di tutti gli interventi necessari per garantire il pieno rispetto della normativa relativa alla salute e alla sicurezza nel luogo di lavoro. A titolo esemplificativo, si richiamano:
  - adempimenti degli obblighi di reportistica;
  - monitoraggio del rischio di stress da lavoro correlato;
  - vigilanza sul rispetto da parte dei dipendenti degli obblighi dettati dalla normativa vigente;
  - sorveglianza sanitaria del personale.
12. tenuta delle comunicazioni con gli organi preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sia nei luoghi di lavoro sia ambientale;
13. gestione del materiale di risulta prodotto nel corso della lavorazione e corretta gestione dei trasportatori terzi autorizzati.

### **2.2.2. Il sistema dei controlli**

Per tutte le attività sensibili identificate nel paragrafo che precede, KONE ha adottate apposite procedure, per le quali si rimanda alla relativa documentazione del Sistema di gestione (che recano l'indicazione delle funzioni della Società che di volta in volta vengono coinvolte come indicate nell'Allegato 1) elencate nell'Allegato 2 alla presente Parte Speciale del Modello nonché ai principi di cui al Codice Etico.

Le predette procedure sono messe a disposizione dei destinatari attraverso idonei canali di comunicazione e formazione (per esempio, la rete intranet aziendale) e opportunamente catalogate, al fine di rendere agevole la consultazione e l'individuazione sia per la formazione sia in caso di necessità da parte dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività sensibile rilevante caso per caso.

Tra le procedure sopra indicate si annoverano anche quelle dettate in modo specifico in materia di SGSSL. In particolare, si richiamano le "Linee Guida ANIE" aggiornate al 2019, che raccolgono l'insieme delle procedure di sistema recanti le specifiche indicazioni di (i) scopo, (ii) utenti, (iii) applicabilità, (iv) responsabilità, (v) controllo dell'applicazione, (vi) descrizione del processo, (vii) definizioni, (viii) riferimenti, (ix) gestione dei documenti, (x) indicazione degli standard di controllo generali e speciali e delle modalità con cui tali controlli vengono effettuati.

Le procedure di cui sopra sono corredate di istruzioni operative, documenti tecnici, moduli e tutti i documenti richiamati di volta in volta nelle Linee Guida citate o nelle Procedure ad essi riferite.

Inoltre, sono rese disponibili sulla rete intranet aziendale, per essere accessibili ai dipendenti ai fini della consultazione.

**Al rispetto di tutte le procedure di cui sopra - nonché della normativa tempo per tempo vigente, dei principi e dei divieti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - sono tenute tutte le funzioni che, a seconda dell'attività sensibile, risultano coinvolte e che sono state individuate in modo dettagliato nel documento di mappatura dei rischi (per cui si rimanda all'Allegato 1).**

Tutto ciò posto, KONE ha inteso rafforzare ulteriormente il presidio nelle aree sensibili in esame, dotandosi di apposite certificazioni quali la ISO 45001 e la ISO 14001, così da:

- garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alla normativa dettata in materia antinfortunistica;
- favorire anche la sensibilizzazione e la diffusione in azienda di maggiore attenzione e sensibilità in tal senso;
- migliorare l'efficienza e l'efficacia del Modello di organizzazione e gestione.

Accanto alle certificazioni e ai processi specificamente descritti all'interno delle Procedure aziendali (che sono altresì corredate dell'indicazione delle funzioni della Società che di volta in volta vengono coinvolte) vengono di seguito individuati anche i principi/processi fondamentali che non solo hanno guidato la redazione delle procedure stesse, ma rappresentano anche la sintesi dei comportamenti che si intendono prevenire e vietare.

### **2.2.3. L'Assetto Organizzativo e la delega di Funzioni**

All'interno della complessa articolazione aziendale di KONE, la ripartizione delle funzioni, dei poteri e dei correlativi doveri in materia di salute e sicurezza sul lavoro è espressione di precise scelte organizzative, che hanno portato la Società a ricorrere anche all'istituto della delega di funzioni disciplinata all'art. 16 del D. Lgs. 81/2008.

Per l'indicazione completa delle deleghe di cui sopra si rimanda all'Allegato 3 alla Parte Speciale del Modello, in cui viene altresì riportato l'organigramma della Società e che viene sottoposto ad



aggiornamento periodico.

Nello specifico, ai sensi della normativa antinfortunistica, la delega di funzioni è un istituto che ricorre allorquando, mediante un atto di incarico o delega, viene costituita in capo al delegato una nuova posizione di garanzia, con il conseguente ritrarsi della sfera di competenza del delegante, ossia il datore di lavoro.

In linea con la costante giurisprudenza sull'argomento e con le previsioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. 81/2008, la Società conferisce delega di funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel pieno rispetto delle condizioni indicate al comma 1 della citata norma.

In particolare, KONE ha strutturato il sistema delle deleghe in modo tale che:

- esso risulti da atto scritto, recante data certa (art. 16, comma 1, lett. a)
- il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (art. 16, comma 1, lett. b);
- si attribuiscono al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (art. 16, comma 1, lett. c);
- si attribuiscono al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (art. 16, comma 1, lett. d);
- la delega sia accettata dal delegato per iscritto (art. 16, comma 1, lett. e).

Rimane comunque fermo in capo al datore di lavoro il dovere di vigilare sull'attività svolta dai delegati e ciò avviene attraverso la predisposizione e l'efficace attuazione dei sistemi di verifica e controllo che vengono disciplinati tanto nelle singole procedure, quanto nel presente Modello e che, in generale, trova fondamento nei principi sanciti dal D. Lgs. 231/2001 e dal D. Lgs. 81/2008 (con ciò trovando attuazione il combinato disposto dell'art. 16, comma 3 e l'art. 30, comma 4 del D. Lgs. 81/2008).

Di seguito vengono indicate le funzioni aziendali che rilevano nel sistema di deleghe sopra delineato:

- **datore di lavoro:** definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 come *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*;
- **delegato funzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro:** è il soggetto che, per i suoi requisiti di professionalità ed esperienza, viene delegato dal datore di lavoro, con apposito atto scritto recante data certa, a svolgere gli obblighi su di lui ricadenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ad eccezione di quelle che sono le funzioni non delegabili di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 (valutazione del rischio ed elaborazione del relativo documento nonché nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- **dirigente:** definito dall'art. 2, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 81/2008 come la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro*

*organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”;*

- **preposto:** definito dall'art. 2, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 come la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;*
- **lavoratore:** definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 come la *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione”;*
- **responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (di seguito anche “RSPP”):** definito dall'art. 2, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 81/2008 come la *“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Società”;*
- **addetto al Servizio di Prevenzione e protezione (di seguito anche “ASPP”):** definito dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 81/2008 come la *“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Società”;*
- **addetto alla gestione delle emergenze:** lavoratore designato dal datore di lavoro con apposito atto scritto, da lui accettato, e chiamato a gestire le situazioni di emergenza reali e potenziali in azienda;
- **medico competente:** definito dall'art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/2008 come quel medico che è *“in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D. Lgs. 81/2008”;*
- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche “RLS”):** definito dall'art. 2, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 81/2008 come la *“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”;*

Gli standard di controllo specifici di KONE, collegati alle singole attività sensibili individuate, constano della predisposizione di una struttura organizzativa aziendale che preveda una articolazione di funzioni in grado di assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANIE del 2019.

I ruoli, i compiti e le responsabilità in materia prevenzionistica delle diverse funzioni aziendali vengono comunicati ai soggetti responsabili mediante apposita formalizzazione dei rispettivi incarichi.

#### 2.2.4. Terzi Destinatari

In materia di salute e sicurezza sul lavoro assume particolare rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Si tratta in particolare di:

- soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (di seguito, collettivamente indicati anche “**Appaltatori**”);
- fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche “**Fornitori**”);
- progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche “**Progettisti**”);
- installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di seguito, anche “**Installatori**”).

In particolare, la Società - oltre ad aver introdotto strumenti di controllo (valutazione subappaltatori, anche in base all'operato in materia di sicurezza; audit sul personale in forza, durante l'esecuzione di attività / opere affidate, ecc.) ha predisposto adeguate procedure al fine di assicurare che gli Appaltatori:

- garantiscano la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;
- cooperino con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
- coordinino con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Analogamente, sono stati individuati in apposite procedure i presidi e gli standard di controllo volti ad assicurare che:

- i Fornitori rispettino il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti rispettino i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

## **CAPITOLO 3**

### **REATI SOCIETARI**

#### **3.1. Reati rilevanti e fonti normative**

I reati societari sono disciplinati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, norma che è stata introdotta con l'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Successivamente la norma è stata modificata dall'art. 12, comma 1 della Legge 27 maggio 2015, n. 69, che ne ha esteso l'applicazione a tutti gli enti di cui all'art. 1 del D. Lgs. 231/2001 (quindi non solo alle società) e ha eliminato il riferimento esplicito sia ai soggetti attivi del reato in precedenza citati, sia all'elemento oggettivo dell'interesse.

Nel contesto sopra delineato, occorre menzionare anche l'art. 39, comma 5 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, con cui il legislatore è intervenuto sulle pene pecuniarie applicabili agli enti per la commissione di reati societari, raddoppiando gli importi precedentemente previsti.

Inoltre, con l'art. 1, comma 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. - recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" – è stata introdotta la lettera *s-bis* al comma 1 dell'art. 25-ter.

Da ultimo, sul catalogo dei reati di cui all'art. 25-ter del Decreto ha inciso anche il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*", che:

- ha modificato l'art. 2635 c.c.;
- introdotto l'art. 2635-bis c.c. (poi modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3);
- apportato modifiche alla lettera *s-bis* dell'art. 25-ter, comma 1 del D. Lgs. 231/2001.

#### **3.1.1. Art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001**

Di seguito vengono elencati i reati rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter e le relative sanzioni, aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato-presupposto.

#### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) – sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote**

Fuori dai casi di cui all'art. 2622 c.c., del reato in esame rispondono amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori quando, al fine di conseguire un ingiusto profitto, consapevolmente:

- espongono nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero
- omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri (i soci o il pubblico) in errore.

Affinché il reato di cui all'art. 2621 c.c. risulti consumato, è sufficiente che la falsa dichiarazione o l'omissione siano idonei a trarre in inganno soci e creditori.

**Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

La norma prevede che, salvo che costituiscano più grave reato, in caso di commissione delle condotte di cui all'art. 2621 c.c. si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

**False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) - sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote**

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente (i) espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero (ii) omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La norma specifica che alle società sopra identificate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui all'art. 2622 c.c. si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

**Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, comma 2 c.c.) - sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote**

Tale fattispecie si realizza allorché gli amministratori pongono in essere attività tese ad impedire il controllo o la revisione da parte dei soci e degli altri organi sociali a ciò predisposti, con ciò determinando un danno ai soci.

La condotta può consistere nell'occultamento di documenti o in altri artifici ed è quindi caratterizzata dalla frode.

**Illegittima restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) - sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote**

Tale reato viene commesso dagli amministratori che, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

**Illegittima ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, tale fattispecie si configura nel caso in cui gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote**

Fuori dei casi consentiti dalla legge, tale fattispecie si configura nel caso in cui gli amministratori acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Sono punibili anche gli amministratori che, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato è estinto se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

**Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote**

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il reato è punito a querela della persona offesa e si estingue se i creditori vengono risarciti per il danno subito.

**Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) - sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**

Tale reato consiste nella violazione dell'art. 2391, comma 1 c.c. - se dalla stessa sono derivati danni alla società o a terzi - da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di:

- una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico (in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni) ovvero
- di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma.

**Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote**

Il reato in esame si configura nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante:

- attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale,
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote**

Il reato in esame viene commesso dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Inoltre, il reato è querela della persona offesa e viene estinto con il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

**Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) - sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote**

Il reato si configura in capo a chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Le condotte rilevanti possono essere:

- utilizzo di azioni o quote non collocate;
- esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome;

- ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire;
- falsificazione del numero degli intervenuti.

Affinché tale fattispecie determini una responsabilità in capo alla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, autori del reato devono essere amministratori, direttori generali o altri soggetti in posizione apicale.

**Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) - sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**

Tale reato si configura in capo a chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.) – sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote**

Tale reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni previste in base alla legge destinate alle predette autorità, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza:

- espongono fatti materiali non rispondenti al vero - ancorché oggetto di valutazione - sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza,

**ovvero**

- allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti anche gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che ne ostacolano consapevolmente le funzioni, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità pubbliche di vigilanza.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o si altri stati membri dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF.



**Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635, comma 3 c.c.) – sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote**

La commissione di tale reato può determinare il sorgere della responsabilità amministrativa dell'ente qualora, sussistendo gli altri presupposti previsti dal Decreto, si realizza quanto previsto dall'art. 2635, comma 3 c.c.: un soggetto che opera presso l'ente offre, promette o dà denaro o altra utilità (anche per interposta persona) a *“amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati [e a] chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo”* o *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza”* dei soggetti di cui sopra, al fine di far compiere loro atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà loro spettanti.

**Istigazione alla corruzione tra privati, limitatamente alla fattispecie attiva (art. 2635-bis comma 1 c.c.) – sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote**

La commissione di tale fattispecie di reato può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente, sussistendone gli altri presupposti previsti dal Decreto, in primo luogo, qualora:

- il soggetto che opera presso l'ente offre o promette denaro o qualsiasi altra utilità non dovuta a *“amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati [...] chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo”* o *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza”* dei soggetti di cui sopra;
- al fine di far compiere loro atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio e/o degli obblighi di fedeltà loro spettanti;
- qualora tale offerta e/o promessa non venga accettata.

Il successivo comma 2 prevede che il reato in esame sia commesso anche nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori dell'ente, nonché chi svolge all'interno di esso attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive:

- sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa, una dazione di denaro e/o di altre utilità;
- al fine di compiere e/o omettere il compimento di un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- qualora tale sollecitazione non venga accettata.

Con riferimento ai soli reati di cui agli artt. 2635 e 2635-bis c.c. vengono applicate le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

### **3.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari di cui all'art. 25-ter**

L'analisi dei processi aziendali e dell'operatività della Società ha consentito di individuare le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate la fattispecie dei reati societari sopra descritti, attività in cui sono coinvolte molteplici funzioni aziendali (per le quali si rimanda all'Allegato 1).

Le funzioni aziendali a vario titolo interessate dalle aree ed attività sensibili sono state opportunamente individuate in sede di mappatura dei rischi e operano sulla base di dettagliate procedure, in cui vengono ricostruiti i processi interni e le modalità in cui essi si svolgono.

Accanto alle attività sensibili (che verranno di seguito elencate), vengono poste in essere anche attività strumentali, il cui compimento è di supporto, in via propedeutica o esecutiva, alle attività sensibili, per le quali si rimanda a quanto esposto nel Paragrafo V delle Premesse.

#### **3.2.1. Attività sensibili**

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili identificate nell'ambito dell'attività di *risk assessment* con riferimento ai reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto:

1. rappresentanza legale della Società e delega dei poteri;
2. partecipazione ad appalti pubblici e a gare private, anche tramite ATI;
3. gestione dei rapporti con enti certificatori;
4. gestione dei contratti di consulenza e della reportistica con gli organi di controllo;
5. gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;
6. gestione delle richieste (e della relativa rendicontazione) di sgravi e contributi pubblici ad enti eroganti o di controllo;
7. rapporti con la P.A. per:
8. la richiesta di concessioni e/o autorizzazioni amministrative,
9. le comunicazioni richieste in adempimento a normative di legge (in particolare Agenzia delle Entrate);
10. la predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità;
11. la corretta tenuta dei rapporti con quest'ultima in caso di controlli e ispezioni, in particolare da parte della Guardia di Finanza e Autorità Antitrust;
12. scelta e assunzione del personale e gestione degli adempimenti di carattere

- amministrativo, fiscale, previdenziale ed assistenziale per il personale;
13. selezione di fornitori, outsourcer e subappaltatori e consulenti (per esempio nelle aree tecnico-finanziaria o legale);
  14. gestione degli omaggi, dei premi, delle spese promozionali e delle sponsorizzazioni;
  15. monitoraggio, controllo e gestione della rete di vendita, in particolare dell'operato degli agenti che ne fanno parte e che entrano in contatto con la clientela;
  16. gestione dei rapporti con gli amministratori condominiali;
  17. instaurazione e gestione di rapporti contrattuali con altre società del Gruppo e rapporti con parti correlate;
  18. gestione delle operazioni inerenti alle attività di cash pooling;
  19. accesso a informazioni privilegiate e/o riservate;
  20. gestione operazioni relative al capitale e operazioni straordinarie (fusioni e scissioni);
  21. pagamento di dividendi o acconti su dividendi;
  22. operazioni societarie in potenziale conflitto di interesse;
  23. gestione delle note spese e delle carte di credito aziendali;
  24. tenuta dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  25. gestione e controllo di:
  26. flussi finanziari, dei pagamenti e delle garanzie,
  27. attività di recupero dei crediti,
  28. incassi a mezzo assegno bancario, postale e/o circolare o, nei limiti previsti dalla legge, a mezzo contanti;
  29. revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili, e della nota integrativa;
  30. formazione e redazione del bilancio di esercizio, gestione tesoreria e contabilità, anche con riferimento al monitoraggio e controllo costi;
  31. determinazione dell'imponibile, calcolo e versamento delle imposte;
  32. redazione dei report mensili e/o infrannuali inerenti alla contabilità;
  33. gestione e calcolo degli stanziamenti per la corretta previsione dei budgets aziendali;
  34. gestione acquisti di beni e servizi;
  35. gestione e svolgimento delle attività relative all'installazione e manutenzione degli impianti e dei cantieri.

### **3.1.2. Il sistema dei controlli**

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati di cui all'art. 25-ter, vengono adottate apposite procedure (ispirate anche alle *best practices* internazionali sul punto), per le quali si

rimanda all'apposito Manuale recante l'elenco delle Procedure (Allegato 2), e trovano applicazione anche i principi generali cui tutti i destinatari del Modello devono adeguarsi contenuti nel Codice Etico della Società.

**Al rispetto delle procedure e dei seguenti ulteriori principi e divieti sono tenute tutte le funzioni che, a seconda dell'attività sensibile, risultano coinvolte e che sono state individuate in sede di mappatura dei rischi (per cui si rimanda all'Allegato 1).**

Fermi restando i processi specificamente descritti all'interno delle Procedure aziendali (che recano l'indicazione delle funzioni della Società coinvolte nello svolgimento delle attività valutate come sensibili) vengono di seguito individuati i principi/processi fondamentali che non solo ne hanno guidato la redazione, ma che rappresentano anche la sintesi dei comportamenti che si intendono prevenire e che, di conseguenza, sono vietati.

Nello specifico, relativamente a **tutte** le attività sensibili mappate, vigono i seguenti divieti:

- I. divieto di stipulare contratti in autonomia: nessun soggetto può stipulare contratti, dallo stesso negoziati, con controparti private da solo e liberamente;
- II. divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con controparti private non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- III. divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con controparti private non può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza/prestazioni professionali né stipulare contratti di mediazione;
- IV. divieto di concessione di utilità in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con controparti private non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità;
- V. divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con controparti private non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale
- VI. divieto di concedere in autonomia servizi a condizioni diverse da quelle previste nel listino: il soggetto che intrattiene rapporti con le controparti private della Società non può da solo e liberamente concedere prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard.

All'interno del quadro generale sopra delineato e accanto alle procedure specifiche che regolano le attività sensibili, di seguito vengono indicati anche i principi e i divieti specifici relativi ad alcune delle attività sensibili elencate.

Relativamente alle attività sensibili di cui ai **punti dal n. 1 al n. 8**, i protocolli/presidi specifici sono gli stessi individuati al paragrafo 1.2.2. del Capitolo 1 relativo ai reati commessi contro la Pubblica Amministrazione.

Relativamente alle attività sensibili **punto n. 9** i presidi specifici sono i seguenti:

- I. segregazione di funzioni e di responsabilità tra chi intrattiene rapporti commerciali con i fornitori e definisce con loro i contenuti contrattuali, chi richiede un Bene o Servizio, chi ordina tale Bene o Servizio, chi conferma la consegna del Bene o l'erogazione del

servizio, chi verifica approva ed esegue i pagamenti

- II. utilizzo di un apposito albo dei fornitori qualificati, in cui vengono definiti i criteri, le responsabilità e le modalità per governare il processo di selezione e qualifica dei fornitori esterni di prodotti e servizi che prevede:
- rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta dei Fornitori e del Modello 231 della Società;
  - verifica della documentazione minima per ogni fornitore comunque segnalato, attestante il rispetto del fornitore dei requisiti di legge;
  - coinvolgimento almeno di un'altra funzione aziendale - competente per materia - nella fase di qualifica e approvazione del fornitore;
  - coinvolgimento di altra funzione aziendale competente per la gestione della *black list* (inserimento e reintegro);
  - controllo del mantenimento dei requisiti minimi dei fornitori inseriti nell'Albo dei Fornitori qualificati.
- III. scelta dei fornitori all'interno di una lista di fornitori qualificati, gestita dalla funzione competente. L'individuazione del singolo fornitore è basata su criteri qualitativi e oggettivi dettati per ciascuna categoria di bene o servizio e, per importi superiori a determinati valori, viene reso necessario avviare un processo di selezione tra almeno due offerte;
- IV. gestione della scheda anagrafica dei fornitori e dei materiali: tale attività prevede l'applicazione del principio di segregazione tra chi richiede l'inserimento, la cancellazione o la modifica dei dati anagrafici, chi li autorizza e chi esegue l'operazione nel sistema aziendale. Inoltre, le modifiche all'anagrafica fornitori e materiali sono formalmente richieste e documentate e la loro esecuzione è tracciabile.
- V. gestione del processo di acquisto: formalizzazione di una procedura per la gestione centralizzata degli acquisti che preveda:
- segregazione delle funzioni coinvolte;
  - definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
  - criteri di selezione dei fornitori e di determinazione del prezzo di acquisto;
  - criteri di autorizzazione;
  - gestione delle eccezioni e delle deviazioni;
  - modalità di emissione e di archiviazione della documentazione rilevante.
- VI. inserimento di una clausola di rispetto all'interno dei documenti che regolamentano i rapporti tra la Società e i fornitori relativamente a impegno della controparte a non adottare atti o tenere comportamenti tali da:
- determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa,

- determinare la commissione, ovvero il tentativo di commissione, delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001;
  - sanzionare comportamenti contrari a tale previsione.
- VII. predisposizione, revisione e firma dei contratti, che:
- vengono predisposti, rivisti ed approvati dalle funzioni competenti per diversa natura in osservanza al principio e all'apposito protocollo di segregazione delle attività
  - contengono chiari riferimenti aziendali per le diverse funzioni atte all'esecuzione del contratto
  - sono sottoscritti nel rispetto del protocollo che disciplina l'attribuzione dei poteri di firma e poteri autorizzativi;
- VIII. conflict check: richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa a eventuali rapporti/conflitti di interesse con esponenti della Società o di altre Società con cui sono in essere o sono stati intrattenuti rapporti contrattuali/commerciali;
- IX. definizione di ruoli e responsabilità: attribuzione formale di poteri interni/responsabilità mediante disposizioni/comunicazioni organizzative, deleghe e poteri di firma ben definiti;
- X. predisposizione di un sistema di archiviazione dei documenti che regolamentano i rapporti tra la Società e i fornitori - in formato cartaceo e/o in formato elettronico - presso la funzione competente, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati, che vengono resi disponibili solo ai dipendenti delle funzioni coinvolte di adeguato livello gerarchico, sotto vincolo di riservatezza;
- XI. misurazione delle performance: per i principali fornitori, formalizzazione di una procedura per la periodica misurazione delle prestazioni dei fornitori mediante criteri sia di tipo qualitativo che di tipo quantitativo;
- XII. anticipi di pagamento e riduzione termini di pagamento gestiti in osservanza del principio e del protocollo di segregazione delle attività svolte da chi li richiede, chi li approva e chi li esegue. Inoltre, tali attività sono soggette a chiari e oggettivi criteri di valutazione, vengono approvati in osservanza al protocollo sui poteri di firma, sono motivati e documentati e le relative operazioni sono tracciabili;
- XIII. applicazione del principio "three way match" nella attività di registrazione delle fatture. Secondo tale principio, la fattura è registrata solamente in presenza di un ordine adeguatamente approvato, in accordo con i limiti di spesa attribuiti a ogni dipendente in funzione delle proprie responsabilità e dell'evidenza del bene/servizio ricevuto.
- Tale flusso è automatizzato e gestito all'interno del sistema informatico e i pagamenti sono effettuati da una funzione segregata rispetto alla contabilità fornitori a fronte di fatture registrate nel sistema informatico.
- In casi specifici possono essere effettuati pagamenti anche con richiesta senza ordine, adeguatamente autorizzata e registrata a sistema;

- XIV. predisposizione di un sistema di monitoraggio sulle fatture da ricevere.
- XV. applicazione del principio di *revenue recognition*, secondo cui viene eseguito un controllo per verificare che tutti i servizi fatturati entro il periodo contabile di riferimento siano stati effettuati;
- XVI. gestione delle note di credito: il modulo di richiesta note di credito è verificato e approvato con criteri gerarchici e l'emissione periodica delle note di credito è approvata da adeguati livelli autorizzativi, in accordo con il principio della segregazione di funzioni;
- XVII. riconciliazione: mensilmente è effettuata adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto.

Relativamente all'attività sensibile **punto n. 10** i presidi specifici sono i seguenti:

- I. richiesta a ricevere erogazioni liberali: esistenza di una richiesta scritta del soggetto interessato al ricevimento delle erogazioni.
- II. modico valore: gli omaggi sono di modico valore e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire favori o vantaggi in modo improprio o indebito.
- III. attività di reportistica: predisposizione e invio al livello gerarchico superiore di una relazione periodica in merito alla concessione di omaggi, sponsorizzazioni o spese di rappresentanza, con indicazione delle motivazioni e dei nominativi dei beneficiari o destinatari.
- IV. predisposizione di un elenco degli omaggi: gli omaggi sono sempre selezionati e acquistati sulla base di un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con le controparti private.
- V. gestione delle sponsorizzazioni: previsione dei criteri di selezione/ammissione delle sponsorizzazioni.
- VI. predisposizione dei budgets: le spese per omaggi/spese di rappresentanza/sponsorizzazioni rientrano nell'ambito del budget annuale approvato per le attività promozionali con riferimento allo specifico settore di business.
- VII. chiara indicazione dell'oggetto e dei destinatari: definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e la natura degli enti che possono ricevere elargizioni.
- VIII. predisposizione di un sistema di approvazione: la richiesta è approvata da almeno due funzioni aziendali della Società prima dell'esecuzione dell'erogazione, sulla base di limiti di valore e oggetto predeterminati.
- IX. gestione del sistema informativo: utilizzo del sistema SAP per la tracciabilità delle spese sostenute per omaggi/spese di rappresentanza/sponsorizzazioni.

Relativamente all'attività sensibile di cui al **punto n. 11**, i protocolli/presidi specifici sono i seguenti:

- I. selezione della controparte: la selezione dell'agente/intermediario/procacciatore d'affari avviene secondo modalità definite che includono, ad esempio, richiesta di requisiti

soggettivi relativi alla professionalità e onorabilità dell'agente/intermediario/procacciatore d'affari, richiesta di documentazione quale certificato del casellario giudiziario/carichi pendenti, certificato camerale con dicitura antimafia, referenze qualificanti, ecc. La funzione che seleziona l'agente/intermediario/procacciatore d'affari è distinta da quella che ne controlla l'operato;

- II. esecuzione dei pagamenti: la Società effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dalla controparte nel relativo contratto. In nessun caso la Società effettua pagamenti in contanti o per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dalla controparte e in luogo/Paese diverso da quello in cui la controparte ha reso i propri servizi;
- III. riconoscimento dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese: il riconoscimento/determinazione dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese e l'entità degli stessi è operato secondo modalità predefinite e ancorato a parametri il più uniformi possibile, eventualmente precisati in apposito allegato al mandato, al contratto di agenzia/intermediazione. In particolare, i rimborsi spese sono effettuati soltanto a fronte della presentazione dei relativi giustificativi. La Società non effettua pagamenti a titolo di rimborso spese in assenza di tali giustificativi;
- IV. controlli su compensi, provvigioni e rimborsi spese: provvigioni, bonus, premi e rimborsi spese sono preventivamente ed espressamente approvati dalla Società e non pagati con meccanismi di corresponsione "automatica". La Società effettua verifiche periodiche per controllare la determinazione di compensi e rimborsi spese;
- V. obiettivi e meccanismi di incentivazione: i meccanismi di incentivazione previsti nei contratti con agenti / intermediari / procacciatori d'affari non contengono obiettivi eccessivamente ambiziosi o irrealizzabili;
- VI. dichiarazioni di osservanza della legge: la Società impartisce alla controparte disposizioni di assoluto e inequivocabile divieto di qualsiasi fatto o comportamento che possa costituire una violazione della legge. La Società prevede, quale condizione essenziale di instaurazione e mantenimento del rapporto contrattuale, l'accettazione/attuazione dei principi di osservanza della legge formalizzata con una dichiarazione d'impegno della controparte a non adottare comportamenti e a non utilizzare i propri compensi, o parte di essi, per il raggiungimento di fini che possano determinare una violazione della legge. L'inosservanza dell'impegno assunto è sanzionata mediante apposita clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di agenzia/intermediazione/procacciamento d'affari.
- VII. clausole standard con richiami al Codice Etico e al Modello: la Società riceve dalla controparte una dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Codice Etico e del Modello della Società e delle finalità cui essi tendono. Tale dichiarazione contiene inoltre l'impegno della controparte (anche promettendo il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori) a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare:
  - violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa,
  - commissione ovvero il tentativo, di reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001.



Nei contratti di agenzia/intermediazione/procacciamento d'affari è prevista una clausola risolutiva espressa in favore della Società in caso di violazione del predetto obbligo, con diritto al risarcimento del danno anche in forma di penali;

La Società impartisce alla controparte direttive anche in materia di etica commerciale. In particolare, è fatto divieto alla controparte, anche mediante previsione contrattualmente stabilita, nell'espletamento della propria attività per conto della Società, di offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio o ad altri soggetti terzi privati con cui entrano in contatto in ragione dell'incarico;

- VIII. divieto di cessione del contratto: il contratto è sottoposto a divieto di cessione, anche parziale, senza preventivo consenso scritto da parte della Società;
- IX. struttura organizzativa della controparte: la controparte si impegna espressamente ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione, dichiarando altresì che quest'ultima si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento a requisiti non solo di capacità professionale, ma anche di onorabilità e idoneità morale;
- X. controllo sull'attività della controparte: la Società svolge attività di controllo/valutazione periodica dell'attività della controparte, anche – laddove concretamente possibile – attraverso ispezioni e/o la richiesta di copia della documentazione rilevante;
- XI. esclusione del potere della controparte di rappresentare o vincolare la Società: è escluso, anche mediante apposita previsione contrattuale, ogni potere dell'agente/intermediario/procacciatore d'affari di vincolare la Società in assenza della preventiva approvazione di quest'ultima. La Società verifica e approva preventivamente i contratti eventualmente stipulati dall'agente/intermediario/procacciatore d'affari nell'interesse della Società.

In considerazione dell'operatività della Società, assume rilevanza l'attività sensibile di **gestione delle relazioni che instaura con i soggetti privati** nelle loro diverse declinazioni, in cui rientra anche la tenuta dei rapporti con gli amministratori di condominio (attività sensibile indicata al **punto n. 12**).

Nello specifico, tali principi/processi/divieti vengono applicati da KONE al fine di prevenire la commissione dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.

In particolare, relativamente alla **gestione delle (i) attività di vendita di beni e servizi ai clienti privati e (ii) politiche di scontistica e promozione ai clienti privati**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- I. adozione di apposite procedure: tali procedure sono finalizzate a regolare le modalità di gestione dei rapporti instaurati dalla Società con i clienti privati attraverso (i) la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, (ii) la segregazione delle funzioni e (iii) la tracciabilità delle attività svolte per:
- la vendita di beni e la fornitura dei servizi di manutenzione relativa a impianti esistenti;

- l'attività di installazione di nuovi impianti;
  - la fornitura di altri servizi realizzati dalla società al fine di disciplinare le varie fasi del processo;
  - la predisposizione ed applicazione delle politiche di sconto, tempistiche e dilazioni di pagamento, incentivazione e promozione riservate dalla Società ai propri Clienti;
- II. chiara identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società nelle attività di selezione, definizione dei rapporti con i Clienti e la prestazione dei servizi realizzati dalla Società, tra cui fornitura di servizi di manutenzione, installazione di nuovi impianti o altro;
- III. centralizzazione: si tratta del divieto per i soggetti che svolgono attività commerciali di concedere agevolazioni diverse da quelle normalmente praticate dalla Società;
- IV. selezione della controparte: la selezione dei Clienti, ove opportuno, avviene secondo modalità definite che includono, ad esempio, richiesta di requisiti soggettivi;
- V. autorizzazione: l'eventuale concessione di offerte, agevolazioni sconti o dilazioni di pagamento diverse da quelle standard può avvenire solo in base a una delega, autorizzazione o procura a tal fine formalizzate;
- VI. definizione formale di:
- condizioni secondo cui è gestita la prestazione dei servizi realizzati dalla Società (per esempio, servizi erogabili, valore minimo/massimo dell'ordine, modalità di pagamento);
  - tipologia e misura delle agevolazioni, nonché delle condizioni in occasioni delle quali tali agevolazioni possono essere concesse;
- VII. controlli di conformità degli ordini ricevuti dai clienti rispetto a quanto previsto dall'offerta commerciale, prima dell'inserimento dell'ordine a sistema, rispetto a quanto previsto dall'offerta commerciale e dalle *policies* aziendali;
- VIII. svolgimento di monitoraggio e analisi periodica tese ad evidenziare eventuali condotte che influenzano in maniera anomala gli acquisti e le politiche della Società relative alle Agevolazioni.

KONE prevede altresì i seguenti specifici presidi per disciplinare i **rapporti di cooperazione e i contatti instaurati con controparti private concorrenti della Società**:

- I. predisposizione di una apposita procedura tesa a formalizzare le modalità di gestione dei rapporti con controparti private concorrenti della Società ed i loro esponenti aziendali sotto i profili di:
- definizione dei poteri e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
  - poteri di firma congiunta per la firma dei contratti;
  - accesso ristretto alla documentazione inerente a contratti alle sole persone che ne

abbiano necessità in considerazione delle loro funzioni aziendali;

- modalità di gestione dei contatti con le controparti esterne al fine di prevenire fenomeni corruttivi.
- II. predisposizione di un sistema di autorizzazioni o procure finalizzate all'eventuale concessione di prodotti a condizioni diverse da quelle standard può avvenire solo in base a una delega o autorizzazione o a tal fine formalizzate.
  - III. attribuzione di poteri, ruoli e responsabilità: l'attribuzione formale di poteri interni/responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ed esterni (es. procure) avviene nei confronti dei soggetti che istituzionalmente intrattengono rapporti con gli enti pubblici aggiudicatori, nonché con riferimento all'instaurazione e alla gestione dei rapporti con le controparti esterne. Le fasi del processo di vendita sono approvate secondo uno schema che definisce i livelli autorizzativi sulla base delle caratteristiche economiche/tecniche del progetto.
  - IV. controlli preventivi che consistono in:
  - V. effettuazione di una verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del contratto;
  - VI. controlli sulla documentazione allegata alle offerte al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati all'ente appaltante.
  - VII. accesso ristretto a determinati soggetti aziendali - chiaramente identificati - al sistema informatico utilizzato per la predisposizione della documentazione ed in particolare delle offerte, al fine di impedire manipolazioni dei dati da trasmettere alle controparti della Società;
  - VIII. tenuta e gestione dei rapporti con soggetti concorrenti che operano sul medesimo mercato di KONE: viene posto il divieto di compiere atti di intimidazione, violenza o minaccia ad imprese concorrenti (anche attraverso esercizio di violenza sui beni delle stesse), nonché, più in generale, di porre in essere pratiche di concorrenza sleale nei confronti di imprenditori concorrenti;
  - IX. controllo sulla coerenza delle offerte sotto il profilo della conformità delle condizioni e dei termini dei contratti stipulati a quanto previsto in fase di approvazione delle offerte.

## **CAPITOLO 4 I REATI AMBIENTALI**

### **4.1. Reati rilevanti e fonti normative**

L'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto con l'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”.

Il legislatore europeo ha posto a fondamento della disciplina degli illeciti commessi in materia ambientale dei punti che sono poi stati recepiti anche nell'ordinamento italiano. Nello specifico, si tratta di:

- previsione di incriminazione in caso di commissione di gravi violazioni, dannose o almeno concretamente pericolose per l'ambiente;
- incriminazione in caso di commissione dei reati con dolo o grave negligenza;
- previsione di sanzioni caratterizzate da efficacia e proporzionalità, tese a dissuadere dall'attuazione delle condotte che integrano reato.

Tra i reati rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto, alcuni sono reati di danno o pericolo concreto, altri di pericolo astratto.

#### **4.1.1. Art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001**

Di seguito vengono elencati reati rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies e le relative sanzioni.

##### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) - sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**

Il reato in esame si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate ad uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distruggere prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Inoltre, si precisa che è un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque, e che la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

##### **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) – sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**

Tale reato si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a distruggere un habitat all'interno di un sito protetto o comunque a deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione.

Anch'esso è un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

##### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

Il reato si configura quando un soggetto, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena prevista viene aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 sono previste in capo all'ente:

- sanzioni pecuniarie: da duecentocinquanta a seicento quote;
- sanzioni interdittive (per non più di un anno):
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la P.A.;
  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi;

#### **Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)**

Il reato si realizza quando, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., un soggetto abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena prevista è aumentata.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 sono previste in capo all'ente:

- sanzioni pecuniarie: da quattrocento a ottocento quote;
- sanzioni interdittive:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi;

**Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) – sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote**

Tale fattispecie prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

**Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) - sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie si configura in capo a chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena prevista è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è inoltre aumentata fino alla metà.

**Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) - sanzione pecuniaria da trecento a mille quote**

La norma in esame prevede che:

- quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del Codice Penale "Dei delitti contro l'ambiente", le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate;
- quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal predetto Titolo VI-bis ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)**

La norma punisce chi, al fine di conseguire un profitto ingiusto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (art. 452-*quaterdecies*, comma 1 c.p.).

La pena prevista (reclusione da uno a sei anni) è aumentata (da tre a otto anni) se il traffico illecito ha come oggetto rifiuti ad alta radioattività (art. 452-*quaterdecies*, comma 2 c.p.).

In ogni caso, sia in caso di sentenza di condanna sia in caso di patteggiamento, il giudice ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Inoltre, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 sono previste in capo all'ente:

- sanzioni pecuniarie:
  - da trecento a cinquecento quote, nel caso in cui si realizzi la condotta di cui all'art. 452-*quaterdecies*, comma 1 c.p.;
  - da quattrocento a ottocento quote, nell'ipotesi di cui all'art. 452-*quaterdecies*, comma 2 c.p.;
- sanzioni interdittive (per non oltre sei mesi):
  - interdizione dall'esercizio dell'attività, che può essere definitiva se definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 D. Lgs. 152/2006;
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la P.A.;
  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi;

**Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D. Lgs. 152/2006)**

Il reato in esame si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando le acque reflue industriali contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze

indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. sull'ambiente (comma 1);

- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma del T.U. sull'ambiente (comma 3);
- effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del testo unico sull'ambiente superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 del T.U. sull'ambiente (comma 5);
- violare i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del T.U. sull'ambiente (comma 11);
- violare il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia da parte di navi od aeromobili previsto per talune sostanze o materiali (comma 13).

Ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 sono previste in capo all'ente:

- sanzioni pecuniarie:
  - da centocinquanta a duecentocinquanta quote, nel caso in cui si realizzino le ipotesi di cui ai commi 3, 5, primo periodo, e 13;
  - da duecento a trecento quote, nel caso in cui si realizzino le ipotesi di cui ai commi 2, 5, secondo periodo, e 11;
- sanzioni interdittive (per non oltre sei mesi) nelle sole ipotesi di cui ai commi 2, 5, secondo periodo, e 11:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività, che può essere definitiva se definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006;
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la P.A.;
  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi;

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)**



Il reato in esame si realizza quando sono integrate le seguenti condotte:

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dalla legge di rifiuti con pericolosi (comma 1, lettera a) e pericolosi (comma 1, lettera b);
- realizzazione o gestione una discarica non autorizzata (comma 3, primo periodo ) anche per lo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo);
- attività non consentite dalla normativa dettata in materia di tutela dell'ambiente di miscelazione di rifiuti (comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche (comma 6, primo periodo).

Ai sensi dell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 sono previste in capo all'ente:

- sanzioni pecuniarie:
  - fino a duecentocinquanta quote, nel caso in cui si realizzino le ipotesi di cui al comma 1, lettera a) e comma 6, primo periodo;
  - da centocinquanta a duecentocinquanta quote, nel caso in cui si realizzino le ipotesi di cui al comma 1, lettera b), comma 3, primo periodo, e comma 5;
  - da duecento a trecento quote nel caso in cui si realizzino le ipotesi di cui al comma 3, secondo periodo.

Le sanzioni di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

- sanzioni interdittive (per non oltre sei mesi) nella sola ipotesi di cui al comma 3, secondo periodo:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la P.A.;
  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi;

#### **Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006)**

La fattispecie in esame si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono integrate:

- l'omissione di interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio anche nel caso di sostanze pericolose (comma 1);
- la mancata effettuazione della comunicazione dovuta in tal caso ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 (comma 1);
- anche nel caso di sostanze pericolose (comma 2).

Ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 sono previste in capo all'ente:

- sanzioni pecuniarie:
  - fino a duecentocinquanta quote, nel caso di cui al comma 1;
  - da centocinquanta a duecentocinquanta quote, nel caso di cui al comma 2;

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006) – sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**

La fattispecie analizzata si realizza quando, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono integrate le seguenti condotte (indicate al comma 4):

- effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti, con applicazione della pena di cui all'art. 483 c.p. (reclusione fino a due anni, prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto.

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006) – sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**

Il reato in esame si realizza quando, al fine di lucro, sono poste in essere le seguenti condotte (entrambe indicate al comma 1):

- effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259;
- effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), dello stesso.

**Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006)**

Il reato in esame è un reato comune che può essere posto in essere da chiunque e si realizza quando sono integrate le seguenti condotte:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. In tal caso si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (comma 6);
- uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Nel caso in cui vengano trasportati rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (comma 7, secondo e terzo periodo);
- usare una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto (comma 8, primo periodo), anche nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi (comma 8, secondo periodo);

Ai sensi dell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 sono previste in capo all'ente:

- sanzioni pecuniarie:
  - da centocinquanta a duecentocinquanta quote, nel caso in cui si realizzino le ipotesi di cui al comma 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo periodo;
  - da duecento a trecento quote nel caso in cui si realizzino le ipotesi di cui al comma 8, secondo periodo;

**Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5 D. Lgs. 152/2006) – sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**

Il reato in esame (che può essere commesso da chiunque eserciti uno stabilimento) si realizza quando sono violati i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U. sull'ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (comma 5).

**Reati in materia di tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/1992)**

**Art. 1, comma 1 e art. 2, commi 1 e 2**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, viene punito chiunque, in violazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A (art. 1, comma 1) e negli allegati B e C (art. 2, comma 1) del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97

del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

L'art. 2, comma 2 prevede che, in caso di recidiva, si applicano come sanzioni l'arresto da tre mesi a due anni e un'ammenda più severa rispetto a quella prevista dal comma 1.

Inoltre, qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

#### **Art. 6, comma 4**

Il reato in esame viene commesso da chiunque detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, così come individuati ed elencati con decreto dal Ministro dell'Ambiente.

Trovano applicazione le pene previste sono quelle previste per le falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale "*Delle falsità in atti*".

#### **Art. 3-bis, comma 1**

Il reato viene commesso da chiunque falsifichi o alteri certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 sono previste in capo all'ente:

- sanzioni pecuniarie:

- fino a duecentocinquanta quote per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, all'art. 2, commi 1 e 2, all'art. 6, comma 4, all'art. 3-bis, comma 1, se è prevista la reclusione non superiore a un anno;
- da centocinquanta a duecentocinquanta quote per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, all'art. 3-bis, comma 1, se è prevista la reclusione non superiore a due anni;
- da duecento a trecento quote per l'ipotesi di cui all'art. 3-bis, comma 1, se è prevista la reclusione non superiore a tre anni;
- da trecento a cinquecento quote per l'ipotesi di cui all'art. 3-bis, comma 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni;

**Reati in materia di ozono e atmosfera (L. 549/1993) – sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**

**Art. 3, comma 6 – da centocinquanta a duecentocinquanta quote**

La previsione in esame prevede la punibilità di chiunque viola le disposizioni dell'articolo 3, con applicazione dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

**Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. 202/2007)**

**Art. 8, commi 1 e 2**

Il reato in esame si configura quando il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso o cooperazione, che dolosamente violano le disposizioni in merito agli scarichi in mare (comma 1).

Le pene sono inasprite nel caso in cui le violazioni di cui sopra causano danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (comma 2).

**Art. 9, commi 1 e 2**

Il reato in esame si configura quando il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso o cooperazione, che colposamente violano le disposizioni in merito agli scarichi in mare (comma 1).

Le pene sono inasprite nel caso in cui le violazioni di cui sopra causano danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (comma 2).

Ai sensi dell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 sono previste in capo all'ente:

- sanzioni pecuniarie:
  - fino a duecentocinquanta quote nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 1;
  - da centocinquanta a duecentocinquanta quote nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, e all'art. 9, comma 2;
  - da duecento a trecento quote nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 2;
- sanzioni interdittive (per non oltre sei mesi) per le sole ipotesi di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 9, comma 2):
  - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 del D. Lgs. 202/2007);
  - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la P.A.;
  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

#### **4.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali di cui all'art. 25-undecies**

L'analisi dei processi aziendali e dell'operatività della Società ha consentito di individuare le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate alcune delle fattispecie di reato di cui sopra e in cui sono coinvolte molteplici funzioni aziendali.

##### **4.2.1. Attività sensibili**

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate con riferimento ai predetti reati in sede di *risk-assessment*:

1. individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali;
2. gestione comunicazione agli organi preposti in materia di sicurezza sul lavoro o di sicurezza ambientale;
3. gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti;
4. gestione dei trasportatori terzi autorizzati al trasporto rifiuti;
5. gestione e svolgimento delle attività relative al materiale di risulta delle lavorazioni;
6. acquisizione e/o effettuazione nonché mantenimento di autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni e provvedimenti amministrativi obbligatori per legge quali, ad esempio, quelli al CONAI;
7. gestione di sostanze lesive e delle attrezzature contenenti tali sostanze pericolose per la

salute, l'ambiente e l'ozono.

#### 4.2.2. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*undecies*, vengono adottate apposite procedure - ispirate anche alle *best practices* internazionali sul punto e per le quali si rimanda all'elenco di cui all'Allegato 2 – nonché ai principi indicati nel Codice Etico della Società.

Le procedure di cui sopra sono destinate alle funzioni aziendali a vario titolo interessate dalle aree ed attività sensibili, per le quali si rimanda all'Allegato 1.

**Al rispetto delle procedure e dei seguenti ulteriori principi e divieti sono tenute tutte le funzioni che, a seconda dell'attività sensibile, risultano coinvolte e che sono state individuate in sede di mappatura dei rischi (per cui si rimanda all'Allegato 1)..**

Fermi restando i processi specificamente descritti all'interno delle Procedure aziendali, vengono di seguito individuati i principi/processi fondamentali che non solo ne hanno guidato la redazione, ma che rappresentano anche la sintesi dei comportamenti che si intendono prevenire e che, di conseguenza, sono vietati.

Nello specifico, accanto alle specifiche procedure adottate da KONE, con riferimento a **tutte** le attività sensibili mappate, vigono i seguenti ulteriori principi/presidi specifici:

- I. individuazione e rivalutazione periodica delle prescrizioni normative applicabili a ciascuna attività e processo a rischio di violazione ambientale, ivi incluse quelle contenute in atti autorizzativi;
- II. definizione delle modalità di gestione operativa di ogni attività o processo avente potenziale impatto ambientale, ivi inclusa la gestione delle emergenze, effettuata tramite la costruzione di procedure e istruzioni operative *ad hoc*;
- III. verifica della congruità delle modalità di gestione operativa di ogni altra attività che – pur non direttamente rilevanti ai fini della commissione di reati ambientali – potrebbero essere prodromiche o strumentali a questi (es: gestione accessi informatici in relazione agli adempimenti SISTRI);
- IV. estensione del controllo operativo anche ai soggetti che operano per conto dell'organizzazione
- V. audit di sicurezza;

All'interno del quadro generale sopra delineato e accanto alle procedure specifiche che regolano le attività sensibili, di seguito vengono indicati anche i principi e i divieti specifici relativi ad **alcune** delle attività sensibili elencate.

Relativamente all'attività sensibile di cui al **punto n. 1**, i presidi/principi specifici applicati sono i seguenti:

- I. formalizzazione di una procedura per identificazione, valutazione e gestione dei rischi: al fine di assicurare che:

- siano identificati gli aspetti ambientali delle attività aziendali che, direttamente o indirettamente, hanno o possono comportare rischi ambientali significativi, ivi inclusi quelli che comportino rischi per la pubblica incolumità;
  - siano individuate le relative misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali, ivi inclusi quelli che comportano rischi per la pubblica incolumità, conseguenti alla valutazione della significatività degli aspetti ambientali;
- II. gestione delle autorizzazioni: formalizzazione di una procedura volta a garantire:
- il costante aggiornamento della documentazione attinente alle autorizzazioni nonché la sua distribuzione o libera accessibilità a tutti gli interessati, anche ai fini della formazione;
  - la sussistenza nel tempo dei requisiti necessari per mantenere le autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni e/o provvedimenti amministrativi della Società nonché per ottenerne il rinnovo;
- III. formazione e addestramento: formalizzazione di una procedura avente ad oggetto l'istituzione di un programma continuativo di formazione ed addestramento dei lavoratori, con test finale, anche tramite il libero accesso alle prescrizioni legali applicabili, finalizzato ad educare ed addestrare tutto il personale aziendale affinché possa acquisire particolare consapevolezza, capacità e competenze in materia ambientale, così come meglio disciplinato dalla procedura;
- IV. sorveglianza e misurazione delle prestazioni ambientali: formalizzazione di una procedura volta a pianificare ed attuare i controlli richiesti dalla normativa e dai provvedimenti autorizzativi;
- V. nuovi impianti/attività o modifica impianti/attività esistenti: formalizzazione di una procedura volta ad accertare che in sede di progettazione e acquisto di impianti nuovi (o sezioni modificative di impianti esistenti) ovvero di nuove attività, nonché di modifica o variazione di impianti o attività esistenti, siano tenute in considerazione le prescrizioni legali applicabili.

Relativamente alle attività sensibili di cui ai **punti nn. 3 e 4**, i presidi/principi specifici applicati sono i seguenti:

- I. formalizzazione di una procedura per la gestione dei rifiuti: lo scopo è definire i ruoli, le responsabilità, le modalità e i criteri per la gestione dei rifiuti che preveda, anche in sede di progettazione e acquisto di impianti nuovi e/o di nuove attività, nonché di modifica o variazione di impianti e/o attività esistenti:
- la pianificazione, attuazione e conduzione di tutte le attività necessarie o utili, anche sotto il profilo tecnico, al rispetto delle prescrizioni legali applicabili con particolare ma non esclusivo riferimento alla corretta classificazione dei rifiuti;
  - la sorveglianza e la misurazione delle prestazioni ambientali, in particolare attraverso la pianificazione e l'attuazione dei controlli richiesti dalla normativa,



- dai provvedimenti autorizzativi e dall'autorità competente;
- l'aggiornamento della documentazione attinente alle autorizzazioni e la relativa distribuzione o accessibilità a tutti gli interessati;
  - l'assicurazione che siano emesse ed aggiornate le dovute procedure ed istruzioni operative (e tra queste la procedura gestione rifiuti, estesa alla gestione del deposito temporaneo);
- II. valutazione fornitori: definizione delle modalità di qualifica dei fornitori di servizi in campo ambientale e in particolare della gestione rifiuti nonché, più in generale, dei terzi le cui attività possono avere un impatto ambientale;
- III. controllo su controparti nei contratti di appalto e subappalto: è vietato l'affidamento in appalto o subappalto di attività di gestione di rifiuti per la quale l'appaltatore/subappaltatore non possieda regolare autorizzazione o abbia adempiuto agli obblighi di iscrizione o comunicazione e per verificare la predisposizione di adeguate clausole di salvaguardia in sede di negoziazione dei contratti aventi ad oggetto attività di campionamento, analisi e gestione dei rifiuti, nonché ogni altra attività potenzialmente comportanti un impatto sull'ambiente.
- IV. inserimento nei contratti stipulati dalla Società di clausole di salvaguardia: si tratta di clausole di salvaguardia concordate in sede di negoziazione dei contratti con i fornitori e/o i subappaltatori aventi ad oggetto attività che potenzialmente hanno impatto sull'ambiente;
- V. accesso a strumenti informatici: è previsto il divieto di accesso non autorizzato e l'utilizzo illecito dei dispositivi informatici connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'adozione di adeguati presidi informatici.

Relativamente all'attività sensibile di cui al **punto n. 5**, i presidi/principi specifici applicati sono i seguenti:

- I. sussistenza di precisi requisiti: è costantemente monitorata la sussistenza nel tempo dei requisiti necessari per mantenere le autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni e/o provvedimenti amministrativi della Società nonché per ottenerne il rinnovo;
- II. predisposizione di un sistema di archiviazione della documentazione attinente alle autorizzazioni è sempre archiviata, aggiornata e distribuita o accessibile a tutti gli interessati;
- III. comunicazioni: l'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, la sua modifica o rinnovo viene comunicata alle figure interessate;
- IV. verifiche e controlli: è garantita la sorveglianza e la misurazione delle prestazioni ambientali, in particolare attraverso la pianificazione e l'attuazione dei controlli richiesti dalla normativa, dai provvedimenti autorizzativi e dall'autorità competente.

Relativamente all'attività sensibile di cui al **punto n. 6**, i presidi/principi specifici applicati sono

i seguenti:

- I. gestione delle sostanze chimiche (tra cui rientrano quelle lesive dell'ozono): formalizzazione di una procedura volta a prevedere modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:
  - censimento degli *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono e definizione dei relativi piani dei controlli manutentivi, di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'*asset*, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - verifica periodica del rispetto del piano e attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto;
  - previsione di adeguate precauzioni in sede di manutenzione delle apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- II. procedura nuovi impianti e manutenzione: formalizzazione di una procedura volta ad accertare che:
  - in sede di progettazione e acquisto di impianti nuovi (o sezioni modificative di impianti esistenti) siano tenute in considerazione le prescrizioni legali applicabili;
  - in sede di manutenzione delle apparecchiature contenenti sostanze lesive dello strato di ozono, siano adottate le adeguate precauzioni al fine di evitare dispersioni e/o rilascio delle predette sostanze;
- III. valutazione fornitori: definizione delle modalità di qualifica dei fornitori di servizi in campo ambientale e in particolare della manutenzione di apparecchiature contenenti sostanze lesive per l'ozono nonché, più in generale, dei terzi le cui attività possono avere un impatto ambientale;
- IV. appalti: è vietato l'affidamento in appalto o subappalto di attività di gestione di rifiuti per la quale l'appaltatore non possieda regolare autorizzazione o abbia adempiuto agli obblighi di iscrizione o comunicazione e per verificare la predisposizione di adeguate clausole di salvaguardia in sede di negoziazione dei contratti aventi ad oggetto attività di campionamento, analisi e gestione dei rifiuti, nonché ogni altra attività potenzialmente comportanti un impatto sull'ambiente.

#### **4.2.3. Il SGAS per l'ambiente**

La Società si è dotata di un proprio Sistema Integrato di Gestione dell'Ambiente e della Sicurezza dei Lavoratori (di seguito per brevità anche "SGAS"), che, in relazione all'area ambientale, è stato certificato in conformità allo standard ISO 14001:2015.

Come noto, lo standard ISO 14001:2015 stabilisce quali sono i criteri per un Sistema di Gestione dell'ambiente volti a consentire all'organizzazione aziendale di sviluppare una politica e degli obiettivi che tengono in considerazione i requisiti normativi e le informazioni sugli aspetti ambientali significativi

Viene applicato quanto previsto nell'apposito Manuale di Sistema (in cui vengono definiti da casa madre i macro processi aziendali), in cui, accanto ad una descrizione generale dell'organizzazione

aziendale e della politica interna in materia di salute e sicurezza e ambientale, viene dedicata una specifica attenzione alla pianificazione, realizzazione, riesame e verifica nel continuo della conformità del sistema stesso.

Oltre al predetto Manuale, la Società è dotata di un articolato insieme di procedure volte a presidiare lo svolgimento delle attività aventi un impatto, anche solo potenziale, sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per il cui elenco si rimanda all'Allegato 2.

Tutti i documenti che compongono il SGAS sono resi disponibili in formato elettronico, all'interno della rete intranet aziendale e presso le funzioni interessate, così da essere facilmente accessibili a tutti gli interessati. Le procedure sono inoltre caratterizzate dall'individuazione della data di prima emissione e dalla traccia delle revisioni apportate.

Il SGAS (così come di volta in volta integrato da altri sistemi di gestione, quali ad esempio, il sistema della qualità) reca inoltre i protocolli di controllo generali e specifici utili per assicurare e verificare che le attività sensibili ritenute rilevanti, singolarmente ed unitariamente considerate, si svolgano nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile.

#### **4.2.4. I Terzi Destinatari**

Da ultimo, si precisa che in materia di reati ambientali può assumere particolare rilevanza la posizione di soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività che può essere determinante ai fini della legittimità e liceità dell'attività di questa.

A titolo esemplificativo, si richiamano i trasportatori di rifiuti, i fornitori di prestazioni tecniche di misurazione, gli appaltatori di servizi di audit ambientale, i progettisti, i fornitori e gli installatori di impianti e macchinari.

In questo ambito, devono pertanto considerarsi Terzi Destinatari:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- i fabbricanti ed i fornitori;
- i progettisti di impianti;
- gli installatori ed i montatori di impianti.

In particolare, la Società predispone adeguate procedure al fine di assicurare che i Terzi Destinatari, le cui attività possano aver un impatto sulle prestazioni ambientali di KONE siano adeguatamente selezionati, verificati e monitorati su base periodica.

## **CAPITOLO 5**

### **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

#### **5.1. Reati rilevanti e fonti normative**

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto l'art. 25- *octies* all'interno del D. Lgs. 231/2001, con ciò sancendo che la responsabilità degli enti può sorgere anche nel caso in cui, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dal Decreto, vengano commessi i reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);

Successivamente, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il reato autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1), annoverandolo altresì tra le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-*octies* per il sorgere della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Attraverso l'introduzione del reato di autoriciclaggio non ha più trovato applicazione la clausola di salvaguardia "*fuori dai casi di concorso nel reato*", contenuta sia nell'art. 648-*bis* c.p. (riciclaggio) sia nell'art. 648-*ter* c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) che, in entrambi i casi, determinava l'esclusione della punibilità dell'autore del reato-base che utilizza i proventi derivanti dallo stesso.

Il fenomeno dell'autoriciclaggio non è più stato considerato come prosecuzione di un'attività criminosa, ma come vero e proprio reato non consequenziale e distinto da altre fattispecie, idoneo ad assumere una specifica rilevanza da un punto di vista penalistico.

#### **5.2. Art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001**

##### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

La norma prevede che, al di fuori dei casi di concorso, commette il reato in esame chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Si prevede un aumento di pena nel caso in cui il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, comma 3 c.p. di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, comma 2, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, comma 1, n. 7-bis, mentre la pena è diminuita nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità.

Si prevede altresì un aumento di pena nel caso in cui il fatto sia commesso nello svolgimento di una attività professionale.

Da ultimo, le disposizioni della presente norma si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (art. 648, comma 3 c.p.).

In merito alle condotte indicate dalla norma si fa rilevare che:

- per *acquisto* dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- con *ricezione* si indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza;
- per *occultamento* si dovrebbe intendere il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

La norma prevede che, fuori dei casi di concorso, commette il reato in esame chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Da ultimo, anche per la fattispecie in esame trova applicazione il comma 3 dell'articolo 648 c.p. sopra richiamato.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Nell'ambito di applicazione della norma in esame:

- per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.
- per *trasferimento* si intende la condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.
- per *operazioni* idonee a ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza si potrebbero intendere quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione e, sul punto, si fa rilevare che è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, comma 2, c.p. secondo il quale "*non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo*".

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

La norma prevede che, fuori dei casi di concorso e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648- bis c.p., commette il reato oggetto di analisi chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro,

beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, mentre è diminuita nell'ipotesi di particolare tenuità del fatto.

Anche in questo caso, trova applicazione il comma 3 dell'art. 648 c.p.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso "*impiega in attività economiche o finanziarie*", consente di formulare due rilievi:

- da una parte, il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo;
- dall'altra, tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo "impiegare" la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine "investire", che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di "usare comunque".

Il richiamo al concetto di *attività* per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale (per esempio, la costituzione di uno studio medico), non naturalmente quando essa si accompagna a una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata).

Esclusi i profili *sic et simpliciter* professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis c.p.

#### **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

Il reato in esame è ascrivibile in capo a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Trovano in ogni caso applicazione le pene previste se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416-bis c.p.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, il comma 4 della norma in esame prevede che non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera

utilizzazione o al godimento personale.

La fattispecie prevede poi delle attenuanti e delle aggravanti a seconda di alcune caratteristiche specifiche della condotta e trova applicazione il comma 3 dell'articolo 648 c.p.

Ai sensi dell'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001, in caso di commissione dei reati indicati nella norma in esame all'ente vengono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni);
- sanzioni interdittive (per non più di due anni) che consistono in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la P.A.;
  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

#### **5.2.1. Considerazioni in merito al reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-*ter*.1 c.p.**

Nelle intenzioni del legislatore, il reato di autoriciclaggio, oltre a svolgere una funzione deterrente, ha lo scopo di contrastare e reprimere il reimpiego dei proventi di un delitto da parte dell'autore dello stesso nel circuito dell'economia legale.

Ciò che caratterizza e distingue il reato in esame dalle analoghe fattispecie di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* c.p., sono infatti:

- l'identità soggettiva tra l'autore del delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità e l'autore dell'autoriciclaggio;
- tra le condotte rilevanti compare anche quella di impiego, in aggiunta a quelle comuni di impiego, sostituzione e di trasferimento dei proventi da illecito;
- viene specificata la proiezione necessaria delle condotte sopra menzionate verso l'immissione dei proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative
- l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del denaro o di altra utilità posto in essere tramite idonee modalità viene qualificato come concreto.

La tipizzazione delle condotte punibili è altresì precisata dalla clausola modale, prevista sempre al comma 1, ai sensi della quale le condotte poste in essere devono essere realizzate in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Ne consegue che la determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riconducibili alla realizzazione di "artifici e raggiri"), esprimono un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene

o anche solo di ritardarne significativamente l'identificazione stessa.

Di particolare interesse è la condizione di non punibilità prevista dal quarto comma, la quale, oltre a contribuire a definire in negativo il fatto tipico del reato, ha l'effetto di escludere dall'ambito del penalmente rilevante tutte quelle condotte finalizzate a forme di sfruttamento personale dei proventi illeciti del delitto "fonte".

Tra queste, potrebbero essere ricomprese anche, sulla scorta di un'interpretazione estensiva della norma in esame, quelle situazioni in cui il godimento finale - a cui l'autore della condotta aspira - non si realizzi immediatamente, bensì a seguito dell'intervento di terzi (ad esempio, mediante l'intermediazione di un altro soggetto o di un ente).

È opportuno, comunque, segnalare che, secondo un approccio più restrittivo, tali situazioni integrano il reato di autoriciclaggio, giacché l'intermediazione di un soggetto terzo implicherebbe in ogni caso una sostituzione o altra attività rilevante da parte dell'autore del delitto fonte.

### **5.2.2. Considerazioni comuni ai reati in esame**

Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 ha apportato modifiche alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Per tutte tali fattispecie in esame sono previsti:

- ampliamento del catalogo dei reati presupposto, che ora comprende anche i delitti colposi e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- applicazione di sanzioni diverse a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione.

Con specifico riferimento alla ricettazione, sono previsti:

- un'aggravante, qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una attività professionale;
- una nuova ipotesi di ricettazione di speciale tenuità, qualora il reato presupposto sia costituito da una qualsiasi contravvenzione.

Da ultimo, con riferimento al solo reato di autoriciclaggio, l'attenuante prevista al comma 2, che in precedenza prevedeva la più mite sanzione della reclusione da uno a quattro anni, viene qualificata come circostanza attenuante comune.

Infine, in ottica di completezza della ricostruzione, si segnala che è stata eliminata la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia prevista all'articolo 9 c.p. per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi all'estero.

### **5.3. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di cui all'art. 25-octies**

L'analisi dei processi aziendali e dell'operatività della Società ha consentito di individuare le



attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate la fattispecie dei reati sopra descritti, attività in cui sono coinvolte molteplici funzioni aziendali (per le quali si rimanda all'Allegato 1).

### 5.3.1. Attività sensibili

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate nel corso dell'attività di mappatura dei rischi con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

1. gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita e delle attività di recupero dei crediti;
2. gestione delle transazioni infragruppo e dei rapporti contrattuali con le altre società del gruppo, attività di *cash pooling* e rapporti con parti correlate;
3. gestione delle attività di vendita di beni e servizi ai clienti privati;
4. gestione dei rapporti con gli amministratori condominiali;
5. gestione dei contratti di consulenza e tenuta della reportistica con gli organi di controllo;
6. rapporti con la P.A. per le comunicazioni richieste in adempimento a normative di legge, in particolare Agenzia delle Entrate, nonché per la predisposizione, la tenuta e l'archiviazione e la verifica della contabilità;
7. rapporti con esponenti politici, associazioni politiche e/o persone politicamente esposte;
8. selezione di intermediari, procacciatori d'affari, agenti, fornitori, *outsourcer* e subappaltatori,
9. controllo, monitoraggio e gestione della rete di vendita, in particolare degli agenti che entrano in contatto con la clientela;
10. gestione degli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale ed assistenziale per il personale;
11. gestione dei rapporti operativi con gli Enti previdenziali e assistenziali;
12. gestione e utilizzo delle auto e dei mezzi aziendali;
13. gestione degli acquisti di beni e servizi;
14. revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili, e della nota integrativa;
15. gestione degli incassi a mezzo assegno bancario, postale e/o circolare o, nei limiti previsti dalla legge, a mezzo contanti;
16. formazione e redazione del bilancio di esercizio, gestione tesoreria e contabilità, anche con riferimento al monitoraggio e controllo costi;
17. gestione e calcolo degli stanziamenti per la corretta previsione dei *budgets* aziendali;
18. determinazione dell'imponibile, calcolo e versamento delle imposte.

### 5.3.2. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*octies*, vengono adottate apposite procedure, per il cui elenco si rimanda all'apposito Manuale delle Procedure (Allegato 2), e ai principi indicati nel Codice Etico tempo per tempo vigente.

**Al rispetto delle procedure e dei seguenti ulteriori principi e divieti sono tenute tutte le funzioni che, a seconda dell'attività sensibile, risultano coinvolte e che sono state individuate in sede di mappatura dei rischi (per cui si rimanda all'Allegato 1).**

Fermi restando i processi specificamente descritti all'interno delle Procedure aziendali (che sono altresì corredate dell'indicazione delle funzioni della Società che di volta in volta risultano coinvolte) e i principi/processi già indicati per le attività sensibili individuate anche per altri reati, di seguito vengono elencati quelli che:

- hanno guidato la redazione delle citate procedure tese a prevenire al commissione dei reati di cui all'art. 25-*octies*;
- rappresentano la sintesi dei comportamenti che si intendono prevenire e che, di conseguenza, sono vietati.

All'interno del quadro generale sopra delineato e accanto alle procedure specifiche che regolano le attività sensibili, di seguito vengono indicati anche i principi e i divieti specifici relativi ad **alcune** delle attività sensibili elencate.

Relativamente all'attività sensibile di cui al **punto n. 1**, i protocolli/presidi specifici (che si aggiungono a quelli indicati al paragrafo n. IV delle premesse) sono i seguenti:

- I. formalizzazione di una apposita procedura per la gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita che definisca, tra l'altro, le regole di utilizzo del denaro contante per il pagamento dei fornitori, di Clienti e delle altre controparti;
- II. predisposizione di piani di pagamento rateali: è assicurato, anche tramite un'apposita procedura all'interno del sistema informatico di contabilità in uso presso la Società, il rispetto dei piani di pagamento rateale in contanti concordati con controparti private nel rispetto della vigente normativa, anche al fine di impedirne il c.d. "*frazionamento artificioso*";
- III. compimento di periodiche verifiche e riconciliazione: anche avvalendosi dei sistemi informatici di contabilità in uso presso la Società viene effettuata: (i) la verifica di corrispondenza tra quanto pagato dai fornitori e quanto previsto nell'ordine; (ii) la riconciliazione e la doppia verifica a campione o sistemica dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- IV. divieto di utilizzo del contante: è vietato l'utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- V. predisposizione di liste di Riferimento: tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di effettuare o ricevere pagamenti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.

Relativamente all'attività sensibile di cui al **punto n. 2**, i presidi specifici sono i seguenti:

- I. formalizzazione di una Procedura relativa all'autorizzazione e esecuzione di investimenti e disinvestimenti, che definisca tra l'altro la segregazione delle funzioni riguardo a:
  - i soggetti autorizzati a valutare la fattibilità e la rilevanza strategica di un investimento;
  - i soggetti legittimati a condurre le trattative;
  - le figure aziendali responsabili del controllo circa la corretta esecuzione/realizzazione dell'investimento, nel rispetto di tempi e costi definiti nella proposta approvata;
- II. predisposizione di liste di Riferimento: tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di operare investimenti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento;
- III. attività di verifica: il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento ai Clienti, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione di investimenti, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione di investimenti;
- IV. conoscenza della controparte: qualunque investimento è preceduto da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine alla quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità;
- V. attuazione di misure di prevenzione: anche al fine di prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
  - il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
  - la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
  - il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
  - l'identificazione, registrazione e conservazione degli acquisti di partecipazioni effettuati dalla Società;

Da ultimo si fa rilevare che gli addebiti/accrediti a carico o in favore della Società per prestazioni ricevute/rese nei rapporti con altre società del Gruppo o riconducibili al Gruppo sono sottoposti a controllo periodico al fine di verificare:

- l'effettiva esecuzione della prestazione;

- la coerenza delle modalità di esecuzione adottate con le prescrizioni normative di volta in volta applicabili;
- la compatibilità delle condizioni praticate con i criteri generalmente accettati per la determinazione del valore normale delle transazioni.

Tale controllo si estende altresì a una verifica periodica dell'allineamento degli accordi infragruppo di *cost sharing*, *royalty*, *cash pooling* e similari, ove esistenti, ai principi vigenti in materia di prezzi di trasferimento.

Relativamente all'attività sensibile di cui al **punto n. 3**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- I. attuazione di verifiche: il sistema di controllo anagrafico della clientela gestito su base informatica dal personale coinvolto nell'attività di autorizzazione o esecuzione di servizi assicura, attraverso la consultazione dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali, gli opportuni controlli prima di procedere alla prestazione del servizio;
- II. predisposizione di liste di Riferimento: tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di prestare servizi a soggetti indicati nelle Liste di Riferimento;
- III. conoscenza della controparte: tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità (ove opportuno in ragione del tipo di controparte) e solvibilità della controparte in sede di instaurazione, negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti o altri rapporti di natura commerciale;
- IV. ulteriori misure: anche al fine di prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminali, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
  - la segregazione delle funzioni tra i soggetti che autorizzano o eseguono un'operazione attinente al c.d. ciclo attivo (ad es. vendita di beni e servizi, creazione di voci patrimoniali, economiche o finanziarie positive ecc.) e i soggetti che autorizzano o eseguono un'operazione attinente al c.d. ciclo passivo (ad es. acquisto di beni o servizi, creazione di voci patrimoniali, economiche o finanziarie negative ecc.);
  - fermi in ogni caso i limiti imposti dalla legge vigente, limitazioni all'utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
  - la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
  - il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- V. attuazione di controlli di conformità degli ordini ricevuti, prima dell'inserimento dell'ordine a sistema, rispetto a quanto previsto dall'offerta commerciale e dalle policy

aziendali.

#### **5.4. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater* del Decreto)**

Per la prevenzione dei reati in esame, KONE rende identificabili e monitorabili non solo i propri clienti, ma anche i partner commerciali, i fornitori e i consulenti dei quali si avvale, al fine di:

- prevenire qualunque flusso finanziario che possa direttamente o indirettamente derivare da un soggetto coinvolto in attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
- controllare l'operato dei propri dipendenti e collaboratori.

In particolare:

- è stato previsto che i pagamenti in favore della Società avvengano principalmente per via elettronica, bancaria o cartolare (bonifici, assegni);
- è fatto divieto porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.
- è vietato di intrattenere rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche o giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti in modo illecito.

In generale e in aggiunta agli obblighi e divieti di cui sopra, la Società ha predisposto procedure aziendali che recano ulteriori previsioni più specifiche in tema di prevenzione del rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.

Quindi, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal Decreto, la Società è responsabile per la commissione di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali per o delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

Ai fini della responsabilità amministrativa, si fa rilevare l'ipotesi dell'eventuale instaurazione, nell'interesse della Società, di rapporti con clienti che con il loro operato perseguano, direttamente o indirettamente (quali prestanome), finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale, agevolandoli nella realizzazione dei loro obiettivi criminosi ed eventualmente mettendo a loro disposizione risorse finanziarie.

Inoltre, i reati richiamati, pur distinguendosi tra loro per le specifiche finalità che connotano l'atto terroristico, sono accomunati dal sanzionare la medesima condotta, ossia fornire o raccogliere fondi.

Da ultimo, con riferimento alle sanzioni applicabili in caso di commissione dei reati in esame da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, si fa rilevare quanto segue.

Nel caso in cui vengano commessi delitti con finalità di terrorismo o di eversione (previsti dal codice penale o da leggi speciali) per cui si applica la reclusione inferiore ai dieci anni, sono previste è prevista una sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nel caso in cui vengano commessi delitti con finalità di terrorismo o di eversione (previsti dal codice penale o da leggi speciali) per cui si applica la reclusione superiore ai dieci anni, è prevista una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In entrambi i casi sopra indicati, vengono applicate (per almeno un anno) le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto);
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi;

#### **5.4.1. Attività sensibili**

Con riferimento all'attività di mappatura dei rischi con riferimento a tale reato, la Società ha individuato una possibile attività sensibile nell'invito presso la sede societaria di personale straniero proveniente da aree geografiche nelle quali il fenomeno del terrorismo appare esteso.

In merito ai presidi adottati in tale area sensibile, la Società adotta i principi indicati all'interno del Codice etico, al cui rispetto sono tenute tutte le funzioni che risultano potenzialmente coinvolte.

## **CAPITOLO 6 REATI TRIBUTARI**

### **6.1. Reati rilevanti e fonti normative**

L'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto dal D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 (recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”), convertito con modifiche dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e ha poi subito modifiche con il D. Lgs. 75/2020 (recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*”).

Le fonti citate hanno quindi determinato un significativo ampliamento del catalogo dei reati la cui commissione può determinare il sorgere di una responsabilità amministrativa in capo all'ente.

Nello specifico, al comma 1-*bis*, sono indicati reati tributari che rilevano ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nel caso in cui siano commessi anche in parte nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

### **6.2. Art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001**

#### **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio (art. 2, commi 1 e 2-bis del D. Lgs. n. 74/2000) – sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**

La norma in esame punisce chiunque (con ciò intendendosi comunque i soggetti tenuti ad obblighi dichiarativi e liquidativi ai fini fiscali), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte di cui sopra, elementi passivi fittizi per un valore uguale o superiore a centomila euro (comma 1) inferiore a centomila euro (comma 2-bis).

Il reato si considera consumato nel momento in cui la dichiarazione sulle imposte sul reddito o sull'IVA viene concretamente presentata all'amministrazione finanziaria.

Accanto all'utilizzo di fatture, il reato può avvenire anche se si utilizzano altri documenti con valore probatorio analogo in base alle norme tributarie, per esempio ricevute fiscali, note di credito, e documenti di trasporto.

Quanto all'inesistenza dell'operazione registrata, può essere:

- inesistenza oggettiva, nel caso in cui la fattura si riferisce a operazioni mai effettuate (inesistenza assoluta) ovvero realizzata solo parzialmente (in cui si indica un corrispettivo maggiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto);
- inesistenza soggettiva, nel caso in cui le operazioni intercorrono tra soggetti diversi da quelli indicati nella fattura o in altro documento, con riferimento all'interposizione fittizia.

Il reato in esame ha necessariamente una struttura bifasica, articolandosi, a titolo esemplificativo, in una prima fase in cui si verifica una condotta preparatoria alla commissione del reato (acquisizione o emissione di fatture per operazioni inesistenti) e una seconda fase che si realizza nella registrazione all'interno dei documenti contabili di una fattura per la prestazione medesima.

Alla luce del quadro sopra delineato e in considerazione delle attività sociali, possibili modalità di commissione del delitto possono essere fatturazioni per operazioni di sponsorizzazione non concretamente attuate o per spese di consulenza o fornitura (anche nei confronti della controllante, delle controllate o di soggetti terzi) non sostenute o sostenute per entità quantitativamente minori.

Allo stesso modo, ipotesi di dichiarazioni fraudolente possono altresì concretizzarsi nell'ipotesi in cui le operazioni si riferiscano a soggetti differenti da quelli indicati in fattura, ove tale condotta sia posta in essere al fine di evitare il versamento di imposte.

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 74/2000) – sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**

Al di fuori dai casi di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, risponde del reato in esame chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto:

- compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente,
- avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative alle predette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Il delitto in esame si configura nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'imposta evasa, per taluna delle singole imposte, è superiore a euro 30.000,00;
- l'ammontare complessivo degli attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli attivi indicati in dichiarazione o, in ogni caso, è superiore a euro 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% percento dell'ammontare dell'imposta medesima o, comunque, entro Euro 30.000,00.

Ciò posto, il reato si considera commesso avvalendosi di documenti falsi nel caso in cui tali documenti siano registrati in scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, non potendosi configurare il reato senza l'evasione dell'imposta.

In aggiunta, si fa rilevare che la frode deve superare le soglie dimensionali previste dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 74/2000.

Inoltre, ai fini dell'applicazione del reato in esame e delle conseguenti ipotesi sanzionatorie, nonché dell'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto, il comma 3 della norma in esame prevede che come non costituiscano mezzi fraudolenti:

- la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili oppure
- la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, possono integrare il reato in esame:



- il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, con ciò intendendo, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di contratti per operazioni inesistenti sotto il profilo economico, ovvero riferite a soggetti diversi da quelli con cui il contratto è stipulato, ove tale condotta sia posta in essere con finalità fraudolente;
- l'utilizzo di documenti falsi, tra i quali possono essere annoverati perizie tecniche o attestati di varia natura acquisiti al fine di beneficiare di crediti d'imposta o di iperammortamenti previsti dalle disposizioni tributarie;
- il ricorso ad altri mezzi fraudolenti, quali, a titolo esemplificativo, un mendace e fraudolento utilizzo dei sistemi informatici della Società per la tenuta della contabilità, al fine di trarre in inganno l'amministrazione finanziaria.

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) – sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote per il comma 1, fino a quattrocento quote per il comma 2**

Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per un valore uguale o superiore a centomila euro (comma 1), considerandosi come un unico reato l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta.

La norma prevede una riduzione della reclusione nel caso in cui l'importo non rispondente al vero sia inferiore a centomila euro (comma 2-bis).

La fattispecie in esame ha una natura istantanea e, quindi, ai fini dell'integrazione del reato a nulla rileva il successivo utilizzo della fattura da parte di un terzo.

Poiché è richiesto il dolo specifico di consentire l'evasione a terzi, il delitto in esame non ricorre ove l'emissione di fatture o altri documenti sia preordinata all'ottenimento di vantaggi, anche fiscali, per la società emittente.

Affinché sorga responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società e quindi il reato potrebbe configurarsi ove tale vantaggio derivasse dal riconoscimento di una remunerazione (anche indiretta) da parte di soggetti terzi, ai fini della emissione di fatture per operazioni inesistenti.

**Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74/2000) – sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**

Salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, il reato è commesso da punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.

Il reato potrebbe essere integrato per esempio distruggendo i registri IT in cui sono contenute le fatture e gli altri documenti con valore contabile ovvero mediante la tenuta di registri occultati, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000) – sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**

La norma sanziona chiunque:

- al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (comma 1);
- al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi passivi fittizi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se tale ammontare è superiore ad euro duecentomila, la pena è aumentata (comma 2).

Ai fini della commissione del reato in esame, non risulta necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e, pertanto, il momento commissivo è individuato nel momento in cui viene posta in essere una qualsiasi disposizione del patrimonio aziendale tesa a mettere in pericolo l'adempimento di un obbligo tributario.

Il reato potrebbe essere commesso mediante l'alienazione simulata o relativa di beni della Società (per esempio con cessione in tutto o in parte di beni appartenenti al complesso aziendale) ovvero mediante interposizione fittizia, che potrebbe realizzarsi con trasferimento solo apparente di risorse aziendali a terze parti, al fine di sottrarre le medesime da eventuali procedure di riscossione coattiva.

\*\*\*

Di seguito, vengono indicati i reati di cui al comma 1-bis, che rilevano ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nel caso in cui siano commessi anche in parte nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

**Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 74/2000) – sanzione pecuniaria fino a trecento quote**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 74/2000, la norma in esame prevede che commette tale reato chiunque, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto ovvero sui redditi, indica in una delle relative dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, ove congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a Euro 100.000,00;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore a Euro 2.000.000,00.

Ai fini della configurazione del reato di dichiarazione infedele, non si tiene in considerazione

l'eventuale non corretta classificazione:

- della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti (rispetto ai quali i criteri applicati risultano in ogni caso indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante a fini fiscali);
- della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza;
- della non inerenza;
- della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fatte salve le ipotesi sopra delineate, la norma (comma 1-ter) esclude la punibilità del contribuente nell'ipotesi in cui le valutazioni complessivamente considerate ai fini del computo degli elementi attivi e passivi differiscano in misura inferiore al 10% da quelle corrette, con la precisazione che degli importi ricompresi in quest'ultima percentuale non si tiene conto nel calcolo delle soglie di punibilità sopra richiamate alle lettere a) e b).

Tutto ciò posto, a proposito di tale reato, si fa rilevare che

- è un reato proprio, potendo risultare integrata la fattispecie unicamente da quanti siano tenuti al versamento delle imposte sul valore aggiunto (e sui redditi), e istantaneo, risultando integrato nel momento di presentazione di una dichiarazione non veritiera;
- poiché il delitto in esame deve essere commesso “*al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto*”, occorre la configurazione del dolo specifico alla realizzazione dell'illecito.

L'art. 4 del D. Lgs. 74/2000 non fa in ogni caso riferimento a condotte fraudolente, in ragione del fatto che, al ricorrere delle stesse, sarebbero alternativamente integrati i reati di cui agli artt. 2 e 3 del decreto stesso.

Quindi, il delitto in commento risulta ipotizzabile nel caso in cui l'ingannevolezza riguardi la catena delle operazioni in cui la condotta si inserisce, in quanto, nel caso si riferisca alla condotta stessa, sarebbero integrati i delitti disciplinati, appunto, dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 74/2000.

#### **Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. 74/2000) – sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**

La norma in esame prevede che commette tale reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni relative a tali imposte ove con riferimento alla singola imposta sia superiore a Euro 50.000,00 (comma 1).

Viene sanzionato anche il sostituto di imposta che ometta la presentazione della relativa dichiarazione nell'ipotesi in cui l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a Euro 50.000,00 (comma 1-bis).

Viene espressamente esclusa la punibilità del soggetto che presenti la dichiarazione sui redditi o sul valore aggiunto entro 90 giorni dalla scadenza del termine ovvero presenti una dichiarazione non sottoscritta o non redatta su un modello non conforme (comma 2).

In tale fattispecie rientrano, per esempio, le ipotesi di esteroinvestizione di società (appositamente create al fine di evadere le imposte) riconducibili a un ente o a una società tenuta al versamento

dell'IVA sul territorio della Repubblica.

**Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000) – sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**

È sanzionato ai sensi della norma in esame il soggetto che non versa le somme dovute a titolo d'imposta, utilizzando in compensazione crediti non spettanti (comma 1) o inesistenti (comma 2) per un importo annuo superiore a cinquantamila Euro.

Per credito non spettante si intendono quei crediti che non sono utilizzabili o non più utilizzabili, in virtù di una qualsivoglia norma, all'interno del modello F24, mentre è considerato inesistente il credito artificialmente ricostruito o rappresentato, che costituisce una rappresentazione mendace della realtà (a titolo esemplificativo, un credito derivante da una condizione sospensiva non ancora verificatasi).

Ai sensi dell'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, al ricorrere dei reati in esame la Società può incorrere anche nelle seguenti sanzioni interdittive:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Da ultimo, si evidenzia che l'introduzione degli illeciti tributari nel catalogo dei reati presupposto ha determinato l'applicabilità all'impresa della previsione di cui all'art. 19 del D. Lgs. 231/2001, secondo cui la Società potrà subire non solo confisca diretta, ma anche confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato e dunque del sequestro finalizzato a tale forma di confisca.

In considerazione della contestuale applicabilità dell'art. 19 del D. Lgs. 231/2001 e dell'art. 12-*bis* del D. Lgs. 74/2000, la sanzione di natura reale può colpire, anche contestualmente e indifferentemente, i beni dell'ente che dal reato ha avuto un vantaggio e quelli della persona fisica che ha commesso il delitto, anche se quest'ultima non ha conseguito personalmente il profitto del reato, fermo restando che il vincolo cautelare non deve eccedere, nel complesso, il profitto stesso.

**6.3. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies***

L'analisi dei processi aziendali e dell'operatività della Società ha consentito di individuare le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate la fattispecie dei reati sopra descritti, attività in cui sono coinvolte molteplici funzioni aziendali (si veda Allegato 1).

**6.3.1. Attività sensibili**

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate nel corso dell'attività di mappatura

dei rischi con riferimento ai reati tributari, che possono essere sintetizzate come segue:

- gestione degli applicativi informatici per la registrazione e conservazione di documenti con rilevanza fiscale;
- gestione degli adempimenti fiscali, anche relativi al personale;
- gestione delle attività relative al capitale;
- formazione e approvazione di bilanci e della nota integrativa, nonché delle situazioni patrimoniali infrannuali;

All'interno delle categorie sopra individuate, si collocano poi le singole attività sensibili che sono state individuate in sede di *risk assessment*:

1. rapporti contrattuali con altre società del Gruppo;
2. partecipazione ad appalti pubblici e a gare private, anche tramite ATI;
3. rapporti con la PA per:
4. la richiesta di concessioni e/o autorizzazioni amministrative;
5. le comunicazioni richieste in adempimento a normative di legge, in particolare Agenzia delle Entrate. Predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità;
6. la corretta gestione dei rapporti con quest'ultima in caso di controlli e ispezioni, in particolare da parte della Guardia di Finanza e Autorità Antitrust;
7. la richiesta di finanziamenti, l'accesso a fondi pubblici agevolati o a sgravi contributivi e/o fiscali e predisposizione della relativa documentazione;
8. gestione delle operazioni inerenti alle attività di cash pooling;
9. tenuta dei rapporti con parti correlate;
10. controllo e supervisione sui sistemi IT della Società e del rispetto dei principi di sicurezza informatica al fine di evitare la distruzione, la manipolazione o l'occultamento di documenti contabili;
11. selezione dei fornitori, degli outsourcer e dei subappaltatori;
12. gestione degli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale ed assistenziale per il personale;
13. gestione rapporti operativi con gli Enti previdenziali e assistenziali;
14. gestione delle auto e dei mezzi aziendali;
15. gestione delle note spesa e delle carte di credito aziendali;
16. gestione dei rapporti con gli amministratori condominiali;
17. monitoraggio, controllo e gestione della rete di vendita, in particolare dell'operato degli agenti che ne fanno parte e che entrano in contatto con la clientela;
18. gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti garanzie e delle attività relative al recupero crediti;

19. gestione degli acquisti di beni e servizi;
20. gestione operazioni relative al capitale e operazioni straordinarie (fusioni e scissioni);
21. operazioni societarie in potenziale conflitto di interesse;
22. pagamento di dividendi o acconti su dividendi;
23. gestione degli incassi a mezzo assegno bancario, postale e/o circolare o, nei limiti previsti dalla legge, a mezzo contanti
24. formazione, redazione del bilancio di esercizio, gestione tesoreria e contabilità (anche con riferimento al monitoraggio e controllo costi) e revisione del bilancio - con riferimento ai dati contabili - e della nota integrativa, nonché gestione e calcolo degli stanziamenti per la corretta previsione dei budgets aziendali;
25. determinazione dell'imponibile, calcolo e versamento delle imposte;
26. gestione della fiscalità;
27. gestione del processo di fatturazione attiva e passiva;
28. redazione dei report mensili e/o infrannuali inerenti alla contabilità

### **6.3.2. Il sistema dei controlli**

Per lo svolgimento delle attività sensibili identificate con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies*, vengono adottate apposite procedure (elencate nell'Allegato 2) e trovano altresì applicazione i principi indicati nel Codice Etico della Società.

**Al rispetto delle procedure e dei seguenti ulteriori principi e divieti sono tenute tutte le funzioni che, a seconda dell'attività sensibile, risultano coinvolte e che sono state individuate in sede di mappatura dei rischi (per cui si rimanda all'Allegato 1).**

Fermi restando i processi specificamente descritti all'interno delle Procedure aziendali (in cui sono indicate le funzioni coinvolte nell'esecuzione delle attività sensibili) e i principi/processi già indicati per le attività sensibili comuni anche ad altri reati, di seguito vengono elencati quelli che:

- hanno guidato la redazione delle citate procedure tese a prevenire al commissione dei reati tributari in esame;
- rappresentano la sintesi dei comportamenti che si intendono prevenire e che, di conseguenza, sono vietati.

In particolare, trovano applicazione i seguenti principi generali, posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate nei diversi presidi specifici di controllo:

- segregazione delle attività: la Società, nell'ambito della definizione dei processi aziendali rilevanti nelle attività sensibili in esame, applica il principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- definizione e osservanza di procedure/norme/circolari: la struttura di queste ultime deve essere idonea a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

- definizione di poteri autorizzativi e di firma in modo che siano
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata, così da consentire che il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile possa essere verificato *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali. In ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra elencate, inoltre, la Società è tenuta a conformarsi alle seguenti condotte:

- provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, al pagamento delle imposte dovute coerentemente con le risultanze delle dichiarazioni presentate;
- tenere un comportamento coerente con le procedure e istruzioni interne nell'ambito delle attività di determinazione delle imposte, nonché di successiva liquidazione delle medesime;
- definire e mantenere un processo di fatturazione attiva e passiva coerente con le previsioni normative applicabili e improntato ai principi di trasparenza, tracciabilità e correttezza;
- richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi del Codice Etico ove abbia dato loro mandato per assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- non centralizzare le attività di predisposizione e di controllo del bilancio e delle comunicazioni sociali e impedire che siano gestite da un unico soggetto per più fasi del processo;
- redigere i documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società identificando con chiarezza e completezza le funzioni interessate, i dati e le notizie che le stesse devono fornire, i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste e prevedendo la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile della raccolta attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
- mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- definire per iscritto e nel pieno rispetto delle politiche e procedure tempo per tempo vigenti, nonché, ove applicabili, dei contratti collettivi nazionali di settore, le

remunerazioni spettanti al personale della Società, tracciando ogni compenso, anche aggiuntivo e legato a risultati conseguiti, erogato al personale, al fine di assicurare la tracciabilità e correttezza del processo di liquidazione delle imposte dei soggetti per i quali la Società risulti sostituto di imposta;

- nell'ambito delle operazioni relative al capitale, fornire al Collegio Sindacale un'informativa completa ed esaustiva relativamente all'operazione straordinaria e/o all'intervento sul capitale sociale che si intende eseguire;
- verificare che i fornitori abbiano le capacità per effettuare o fornire i beni e i servizi richiesti, valutando nel continuo la conformità normativa e assicurando che gli stessi soddisfino i requisiti tecnici, legali e fiscali;
- deve essere altresì verificata l'effettività, la quantità e la qualità dei servizi resi, coerentemente con le condizioni poste dalla Società all'interno dei contratti di acquisto e fornitura dei servizi;
- conservare la documentazione volta ad attestare l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della Società, dei clienti, dei fornitori, agenti, partner commerciali e/o dei consulenti;
- nella gestione degli incassi e dei pagamenti, verificare la coerenza tra il soggetto che ha erogato/ricevuto la prestazione ed il soggetto che effettua/riceve il pagamento;
- effettuare verifiche e controlli sulle note spese presentate dai Destinatari, coerentemente con le procedure e i presidi aziendali in essere;
- assicurare un processo di autorizzazione alle spese basato su una precisa definizione delle deleghe e che sia coerente con i principi di tracciabilità, trasparenza e segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e del sistema di pagamenti, sia in termini documentali - mediante la sistematica formalizzazione e archiviazione delle risultanze dei pagamenti -, sia in termini di formalizzazione di processo decisionale relativo agli acquisiti di beni e dei servizi;
- controllare che tutte le spese effettuate abbiano un giustificativo sia sotto il profilo formale che sostanziale.

Da ultimo, è vietato:

- produrre dati e documenti con valore fiscale fittizi o comunque non rispondenti al vero, con particolare riferimento a documenti concernenti operazioni simulate sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.



## **CAPITOLO 7**

### **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

#### **7.1. Reati rilevanti e fonti normative**

L'articolo 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici.

Di conseguenza, la Società può essere considerata responsabile per i delitti informatici commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa e da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Le fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose e, in tale contesto, il sistema informatico può essere tanto obiettivo della condotta quanto strumento attraverso cui l'autore intende realizzare un altro reato.

Si fa rilevare che il D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133 ha ampliato il novero dei reati informativi rilevanti ai sensi dell'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001, ricomprendendovi anche delitti di cui all'articolo 1, comma 11 della predetta legge.

#### **7.2. Art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001**

##### **Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491-*bis* c.p.) – sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**

La norma prevede che, nel caso in cui i reati di falsità previsti dal Capo III del Titolo VII del Codice Penale dovessero riguardare un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, allora viene applicata la medesima disciplina dettata per gli atti pubblici.

In particolare, si tratta dei reati di seguito elencati.

- ***Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)***

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo al pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

Per quanto concerne il presente reato di cui all'art. 476 c.p., così come quelli di seguito elencati di cui agli artt. 477, 478, 479, 480 e 481 pur essendo reati propri del pubblico ufficiale possono rilevare in quanto l'ente potrebbe favorire la commissione dei medesimi per un proprio interesse e/o a proprio vantaggio.

Per tale ragione i predetti reati vengono comunque mappati all'interno del Modello prevedendone i relativi presidi di prevenzione

- ***Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)***

Tale reato si realizza laddove il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, commette contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative ovvero fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità.

- ***Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)***

Tale reato si realizza nel caso in cui un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

- ***Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)***

Tale reato è commesso dal pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- ***Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)***

Tale reato è attribuito al pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- ***Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 codice penale)***

Commette tale reato chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- ***Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)***

Tale reato è commesso al privato ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni nel caso in cui compia falsità materiali in atti pubblici, certificati, autorizzazioni amministrative o in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di tali atti (come previsti e puniti dagli artt. 476, 477 e 478 c.p.).

- ***Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)***

Tale reato è commesso da chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- ***Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)***

Tale reato è attribuito a chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

- ***Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)***

Tale fattispecie è commessa dal pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

- ***Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)***

La norma prevede che, ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'art. 487 del codice penale, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

- ***Uso di atto falso (art. 489 c.p.)***

Il reato in esame sanziona chiunque, pur senza essere incorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

- ***Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)***

La norma sanziona chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri.

- ***Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.)***

La norma punisce la commissione di alcuna delle falsità previste e punite dagli articoli precedenti commesse con riferimento a un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, quando il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (la pena applicata è la stessa stabilita nell'art. 476 e nell'art. 482 c.p.).

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui sopra, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'art. 489 c.p. per l'uso di atto pubblico falso.

- ***Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)***

La norma stabilisce che, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, la denominazione di *atti pubblici* e di *scritture private* comprende anche gli atti originali e le copie autentiche degli stessi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

- ***Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)***

La norma prevede che le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano anche agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) - sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote**

Risponde del reato in esame chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (comma 1). Viene previsto un aumento di pena in alcuni casi specificati nei commi 2 e 3 della norma. Inoltre, per le ipotesi di cui al comma 1 è prevista la punibilità a querela, per quelle indicate nei commi successivi si procede d'ufficio.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) – sanzione pecuniaria fino a trecento quote**

Tale norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) – sanzione pecuniaria fino a trecento quote**

Il reato viene commesso da chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) - sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote**

Commette il delitto in esame chiunque:

- fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.

Nelle ipotesi indicate si procede a querela della persona offesa, mentre il comma 3 della norma indica in quali ipotesi si procede d'ufficio.

**Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) - sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote**

La norma stabilisce che commette il reato in esame chiunque, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) - sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, commette tale fattispecie chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) - sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, realizza tale fattispecie chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) - sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote**

Il delitto in esame è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) - sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote**

Il reato è commesso da chiunque commette un fatto di cui all'articolo 635-quater c.p., che sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) – sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**

Commette il reato in esame il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica e che, al fine di procurare a sé o ad altri in ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

**Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, co.11, DL n. 105/2019) – sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**

Tale reato è commesso da chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) o al comma 6, lettera a) o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Ai sensi dell'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, sono altresì applicate le seguenti sanzioni

interdittive:

- per i reati di cui agli artt. 615-ter, 617-*quater*, 617-*quinqüies*, 635-bis, 635-ter, 635-*quater* e 635-*quinqüies* c.p.:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- per i reati di cui agli artt. 615-*quater* e 615-*quinqüies* c.p.:
  - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- per i reati di cui agli artt. 491-bis e 640-*quinqüies* c.p., nonché all'art. 1, comma 11 del D.L. n. 105/2019:
  - divieto di contrattare con la P.A.;
  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi;

**7.3. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di cui all'art. 24-bis**

L'analisi dei processi aziendali e dell'operatività della Società ha consentito di individuare le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate la fattispecie dei reati sopra descritti, attività in cui sono coinvolte molteplici funzioni aziendali (si rimanda sul punto all'Allegato 1).

Le funzioni aziendali a vario titolo interessate dalle aree ed attività sensibili sono state opportunamente individuate in sede di mappatura dei rischi e operano sulla base di dettagliate procedure, in cui vengono ricostruiti i processi interni e le modalità in cui essi si svolgono.

**7.3.1. Attività sensibili**

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate nel corso dell'attività di mappatura dei rischi con riferimento ai reati in esame:

1. gestione e manutenzione delle reti e dei dispositivi *hardware* della Società;
2. controllo e supervisione sui sistemi IT della Società e del rispetto dei principi di sicurezza informatica;
3. protezione dei sistemi IT della Società da attacchi esterni;
4. utilizzo di infrastrutture informatiche (sistemi hardware e/o software);
5. gestione delle caselle e-mail PEC.

### 7.3.2. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati di cui all'art. 24-*bis* vengono adottate apposite procedure – elencate nell'Allegato 2 – e trovano applicazione i principi sanciti nel Codice Etico.

**Al rispetto delle procedure e degli ulteriori principi elencati sono tenute tutte le funzioni che, a seconda dell'attività sensibile, risultano coinvolte e che sono state individuate in sede di mappatura dei rischi (per cui si rimanda all'Allegato 1).** Fermi restando i processi specificamente descritti all'interno delle Procedure aziendali e i principi/processi già indicati per le attività sensibili comuni anche ad altri reati, di seguito vengono elencati quelli che hanno guidato la redazione delle citate procedure e che rappresentano i punti cardine del sistema di controllo elaborato da KONE:

- I. principio di separazione dei ruoli attribuiti ai soggetti che a qualsivoglia titolo svolgono operano nell'ambito dei processi esposti al rischio di commissione dei reati in esame e conseguente segregazione delle attività (con particolare riferimento a software utilizzati alla gestione di particolari attività a loro volta sensibili);
- II. principio di tracciabilità: predisposizione di procedure che consentano la ricostruzione e il monitoraggio degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici, soprattutto con riferimento a quelli che avvengono da remoto;
- III. definizione precisa dei livelli autorizzativi e dei poteri di firma nell'ambito delle attività sensibili esposte al rischio di commissione dei reati in esame;
- IV. formalizzazione di una procedura che disciplini la raccolta, l'analisi e la gestione di segnalazioni di eventi che possono determinare il rischio di commissione di reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente;
- V. predisposizione di una procedura di escalation per la gestione di eventi e circostanze che possono determinare l'insorgere di un rischio di reato.

Sono inoltre previste una serie di regole di condotta cui sono tenuti tutti i soggetti che operano nelle aree sensibili alla commissione dei reati in esame, tra cui si richiamano le misure ritenute necessarie per la protezione del sistema, per esempio, uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password, garantendo contestualmente il riserbo sulle informazioni necessarie per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi.

Vigono inoltre i seguenti divieti:

- porre in essere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il proprio Responsabile gerarchico;
- accedere alla rete aziendale, attraverso una connessione alternativa rispetto a quelle messe a disposizione da parte di KONE, al fine di eludere il sistema di accesso protetto implementato;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, ovvero alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni.

## CAPITOLO 8

### DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

#### 8.1. Art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001

Di seguito, vengono elencate le fattispecie di reato che vengono indicate all'interno dell'art. 24-ter del Decreto.

**Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) – sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote nell'ipotesi in cui si realizzi quanto previsto dal comma 6, da trecento a ottocento quote nel caso in cui trovino applicazione i commi 1-5**

Tale reato si realizza quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti.

La fattispecie si caratterizza per i seguenti elementi fondamentali:

- presenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente,
- indeterminatezza del programma criminoso,
- esistenza di una struttura organizzativa di fatto, anche minima e rudimentale, idonea nel concreto alla realizzazione degli obiettivi criminosi.

Se l'accordo è finalizzato a compiere più delitti in un unico disegno criminoso, la commissione di anche solo un reato non determina il venir meno del vincolo associativo tra i componenti.

Ai fini della punibilità per il reato associativo è sufficiente che lo scopo dell'associazione sia la commissione di una pluralità di delitti di qualunque tipo, indipendentemente dall'effettiva commissione degli stessi e della partecipazione di tutti gli associati alla commissione di tutti o di alcuni di essi.

Il comma 6 dell'art. 416 c.p. (espressamente preso in considerazione dall'art. 24-ter del Decreto) prevede un aumento di pena nel caso in cui la fattispecie di reato sia integrata al fine di commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), disposizioni contro le immigrazioni di cui all'art. 12, comma 3-bis del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 e disposizioni di cui all'art. 22 commi 3 e 4 e 22-bis comma 1 della Legge 1 aprile 1999, n. 91, recante “*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*”.

**Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) – sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**

La norma stabilisce che l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per:

- commettere delitti;
- acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;
- per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni



elettorali.

La norma prende anche in considerazione l'ipotesi in cui l'associazione di tipo mafioso sia anche armata, nel caso in cui i partecipanti hanno a disposizione armi o materie esplosive (anche occultate o tenute in un luogo di deposito) per raggiungere le finalità dell'associazione.

**Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) – sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**

Il reato in esame si realizza quando un soggetto accetta la promessa di procurare voti mediante modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p. in cambio in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

La pena prevista è applicata anche a chi promette di procurare voti con le modalità sopra descritte.

**Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) – sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**

La norma prevede che il reato si realizza in capo a chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

La norma disciplina, inoltre, i casi in cui la pena è aumentata e quelli in cui si configurano circostanze attenuanti, nonché il trattamento del soggetto che agisce in concorso con l'autore del reato.

**Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) - sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309) – sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**

Il reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di idonea autorizzazione.

**Reato di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a, numero 5 c.p.p.) – sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote**

Ai sensi dell'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001, accanto alle sanzioni pecuniarie, all'ente possono essere irrogate anche le seguenti sanzioni interdittive (per almeno un anno):

- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto);
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

## **8.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di cui all'art. 24-ter**

L'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 prevede che la responsabilità amministrativa dell'ente possa sorgere nel caso in cui vengano commessi i reati associativi.

Con specifico riferimento al delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., il reato si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati commessi in attuazione dell'accordo che ha determinato l'associazione, tant'è che tali delitti concorrono con quello di associazione per delinquere e, anche se non commessi, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto e in considerazione dell'attività di mappatura del rischio svolta dalla Società, rispetto ai reati associativi viene in rilievo l'intera attività di KONE in tutte le sue articolazioni, nell'ambito della quale sia i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia quelli non compresi possono essere compiuti in forma associata.

In tale contesto, si è ritenuto che le procedure che regolano ciascuna attività sensibile (nonché i principi stabiliti nel Codice Etico) costituiscano presidi idonei ad impedire che i soggetti che le svolgono possano commettere reati e che la loro condotta possa rilevare ai sensi dell'art. 416 c.p.

In ogni caso, in sede di mappatura dei rischi, sono state individuate alcune particolari attività sensibili in cui vi è un maggior rischio che vengano commessi i reati in esame, individuate nel paragrafo successivo.

Inoltre, la Società può essere considerata responsabile per i reati associativi (di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., art. 74 del DPR n. 309/1990, nonché dell' art. 291-*quater* del DPR n. 43/1973) compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio qualora sussista il carattere della transnazionalità, come definito dall'art. 10 della Legge 16 marzo, n. 146 (con è stata ratificata ed è stata data esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

La norma prevede che un reato possa essere considerato transnazionale quando commesso:

- in più di uno Stato;
- in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato,
- in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività

criminali in più di uno Stato,

- in uno Stato, ma esso ha effetti sostanziali in un altro.

Nelle ipotesi di cui sopra, alla Società vengono applicate:

- sanzioni pecuniarie da quattrocento a mille quote;
- sanzioni interdittive (per almeno un anno) che consistono in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto);
  - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la P.A.;
  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

### **8.2.1. Attività sensibili**

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate nel corso dell'attività di mappatura dei rischi con riferimento ai reati in esame:

1. rapporti contrattuali con altre società del Gruppo;
2. gestione dei rapporti istituzionali con le pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché dei rapporti con le associazioni di categoria;
3. rapporti con esponenti politici, associazioni politiche e/o persone politicamente esposte;
4. gestione della scelta ed assunzione del personale;
5. gestione della scelta ed assunzione del personale;
6. gestione delle note spese e delle carte di credito aziendali;
7. gestione dei rapporti con gli amministratori condominiali;
8. monitoraggio, controllo e gestione della rete di vendita, in particolare dell'operato degli agenti che ne fanno parte e che entrano in contatto con la clientela;
9. gestione delle sponsorizzazioni.

## CAPITOLO 9

### DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

#### 9.1. Art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001

##### **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.) – sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**

La norma punisce chiunque, con lo scopo di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, pone in essere attraverso violenza o uso di mezzi fraudolenti una turbativa sulle cose.

Qualora non costituiscono reato più grave, sono rilevanti ai fini di tale norma le condotte di violenza sulle cose, nel senso di danneggiamento o trasformazione, ovvero l'uso di mezzi fraudolenti, tra i quali si ricomprendono condotte di concorrenza sleale ivi compresi gli espedienti volti a creare confusione nel consumatore, la pubblicità comparativa che si avvale di affermazioni false, la diffusione di notizie false volte a gettare discredito sulla concorrenza.

##### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) – sanzione pecuniaria fino a ottocento quote**

Tale fattispecie punisce chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva laddove compie atti di concorrenza attraverso violenza (sulle persone o sulle cose) o minaccia (prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante).

##### **Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato**

L'interesse tutelato dalla disposizione in esame è il buon funzionamento del sistema economico, al fine di impedire che, tramite comportamenti violenti o intimidatori, siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza e che alcuni possano acquisire illegittimamente posizioni di preminenza o di monopolio.

Soggetto attivo del reato può essere colui che esercita un'attività commerciale, industriale, agricola o comunque produttiva, anche di servizi.

La condotta tipica consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di una attività imprenditoriale nei confronti di altre aziende operanti nello stesso settore o zona in stato di potenziale conflitto.

##### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) – sanzione pecuniaria fino a ottocento quote**

La norma sanziona chi mette in vendita o in circolazione su mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, con ciò cagionando un nocumento all'industria nazionale.

##### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) – sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**

La norma prevede sanziona il soggetto che, nell'esercizio di una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa

mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

**Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) – sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**

Ha rilevanza penale la condotta di chi pone in vendita o mette in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) – sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**

Fatta salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., la norma sanziona chiunque, pur potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Quanto agli altri reati previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto - *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* ai sensi dell'art. 516 c.p. e *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari* di cui all'art. 517quater c.p. - essi risultano incompatibili con l'attività svolta dalla Società poiché riguardano reati che si possono verificare in settori merceologici differenti da quelli in cui KONE opera.

Ai sensi dell'art. 25-bis.1 del Decreto, in caso di commissione dei reati di cui agli artt. 513-bis e 514 c.p., all'ente possono essere comminate anche le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto);
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

**9.2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di cui all'art. 24-bis.1**

L'analisi dei processi aziendali e dell'operatività della Società ha consentito di individuare le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate la fattispecie dei reati sopra descritti, attività in cui sono coinvolte molteplici funzioni aziendali, che sono state opportunamente individuate in sede di mappatura dei rischi e operano sulla base di procedure, in cui vengono ricostruiti i processi interni e le modalità in cui essi si svolgono.

### 9.2.1. Attività sensibili

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate nel corso dell'attività di mappatura dei rischi con riferimento ai reati in esame:

1. tenuta e gestione dei rapporti con la PA per quanto riguarda la corretta gestione dei rapporti con quest'ultima in caso di controlli e ispezioni, in particolare da parte della Guardia di Finanza e Autorità Antitrust;
2. gestione del processo di scelta ed assunzione del personale;
3. controllo circa il mantenimento della sicurezza nell'ambito della manutenzione e installazione di impianti elevatori/predisposizione della documentazione relativa agli interventi effettuati (certificazioni, manuali, ecc.);
4. gestione delle segnalazioni di non conformità, con riferimento nello specifico ai reclami, attività che si declina nella gestione del servizio consumatori/call center e nell'evasione dei reclami stessi.

### 9.2.2. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati di cui all'art. 24-*bis*.1 vengono adottate apposite procedure, per le quali si rimanda:

- all'apposito Manuale delle Procedure di cui all'Allegato 2 alla presente Parte Speciale del Modello, reso disponibile a tutti i Destinatari (anche nella rete intranet aziendale);
- ai principi di cui al Codice Etico;
- agli ulteriori presidi di cui si è dato atto nei paragrafi precedenti con riferimento alle attività che sono state individuate come sensibili alla commissione di altri reati.

Al rispetto delle procedure e dei principi sono tenute tutte le funzioni aziendali a vario titolo interessate nello svolgimento delle attività sensibili, per cui si rimanda all'Allegato 1.

## CAPITOLO 10

### ALTRI REATI RILEVANTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI KONE

Nel presente capitolo, vengono elencati gli ulteriori reati che rappresentano, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, presupposto per la responsabilità dell'ente, con l'indicazione delle relative attività sensibili.

Con riferimento ai presidi adottati dalla Società per prevenire la commissione dei reati in esame, si rimanda alle procedure di cui all'Allegato 2, ai principi sanciti nel Codice Etico e agli ulteriori principi/presidi che già sono stati di volta in volta indicati in merito a tali attività sensibili e che vengono posti in essere dalle funzioni coinvolte.

#### **10.1. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)**

Con i reati che rilevano ai sensi dell'art. 25-bis del Decreto, il legislatore ha inteso punire le condotte lesive dell'interesse della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di monete, valori di bollo e carta filigranata, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Per valori si intendono le monete, i valori di bollo, le carte filigranate, le carte e le cedole al portatore emesse dai governi e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, nonché ogni altro strumento o segno di riconoscimento.

Ferme restando le specificità di cui alla singola fattispecie, le condotte con cui tali reati possono realizzarsi possono essere distinte in:

- alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
- contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
- introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati;
- acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione.

In particolare, la norma prende in considerazione i seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Rispetto alle fattispecie considerate dall'art. 25-*bis* del Decreto, non sono state riscontrate attività sensibili, ma, sul punto, KONE pone in capo ai Destinatari delle previsioni del presente Modello l'obbligo di operare sempre nel pieno rispetto dei principi del Codice Etico e di quelli indicati nel Modello stesso.

## 10.2. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto)

Tra i reati di cui all'art. 25-*quinqies*, rileva in particolare quello previsto e punito dall'articolo 603-*bis* c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (introdotto nell'art. 25-*quinqies* dalla Legge n. 199/2016), che punisce chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso altri soggetti in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante il suo reclutamento, sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno della stessa.

Il comma 3 della norma indica quali condizioni sono indice di integrazione del reato in esame:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Con riferimento alla commissione del reato di cui all'art. 603-*bis* c.p., sono previste a carico dell'ente:

- sanzioni pecuniarie da quattrocento a mille quote;
- sanzioni interdittive (per almeno un anno) che consistono in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto);
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la P.A.;
  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto agli altri reati di cui al presente articolo 25-*quinqies* del Decreto, si rimanda a quanto verrà esposto nel successivo Capitolo 11.



### **10.2.1. Attività sensibili e sistemi di controllo**

Con riferimento alla fattispecie in esame indicata nell'art. 25-*quinquies* del Decreto, è stata individuata come attività sensibile la gestione del processo di scelta e l'assunzione del personale, in cui vige una apposita procedura che le funzioni coinvolte sono tenute ad attuare.

### **10.3. Reato di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)**

La norma è stata introdotta all'interno del D. Lgs 231/2001 con la Legge 18 aprile 2005 n. 62, cosicché assumono la realizzazione dei reati ivi disciplinati può determinare il sorgere della responsabilità amministrativa dell'ente in caso di commissione dei reati di:

#### **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998)**

Commette il reato in esame chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate in relazione alla propria posizione di membro dell'organo amministrativo, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa prestata:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dal fatto che poi che coloro che ricevono tali informazioni le utilizzino effettivamente per compiere operazioni);
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate al primo punto del presente elenco.

Il reato di abuso di informazioni privilegiate può essere ascritto, inoltre, a chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni sopra elencate.

A titolo meramente esemplificativo, si cita l'ipotesi del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate rilevanti ai sensi della presente fattispecie di reato.

#### **Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)**

Il reato in esame è commesso da chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Per entrambe le fattispecie è prevista per l'ente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, fermo restando che, se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

### 10.3.1. Attività sensibili e sistemi di controllo

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto, è stata individuata come attività sensibile quella che consiste nell'accesso a informazioni privilegiate e/o riservate.

In tale area, oltre a quanto espressamente previsto nelle procedure tempo per tempo vigenti e ai principi di cui al Codice Etico, i soggetti che operano presso le funzioni interessate da tali attività hanno altresì l'obbligo di:

- osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- divulgare le informazioni richieste alle Autorità di Vigilanza in modo completo, tempestivo, adeguato e non selettivo, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia. Prima di tale comunicazione nessuna dichiarazione riguardante le informazioni privilegiate può essere rilasciata da parte dei dipendenti di KONE;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Inoltre è vietato utilizzare ogni tipo di informazione privilegiata in contrasto alle vigenti regolamentazioni e/o comunicare le informazioni privilegiate a terzi, ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate.

### 10.4. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1* del Decreto)

Con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (in vigore a far data dal 14 dicembre 2021), sono state apportate modifiche:

- al codice penale, in cui è stato introdotto l'art. 493-*quater* e sono stati modificati l'art. 493-*ter* e l'art. 640-*ter* c.p.;
- al D. Lgs. 231/2001, in cui è stato introdotto l'art. 25-*octies.1*, che disciplina i “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”, secondo cui la Società può rispondere:
  - in caso di commissione dei reati di cui all'art. 493-*ter* c.p., 493-*quater* c.p. e 640 c.p., quest'ultimo quando aggravato dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (comma 1);
  - salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (comma 2).

Di seguito vengono indicati gli elementi costitutivi delle fattispecie di reato indicate all'art. 25-*octies.1*.

**Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter) - sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote**

La norma punisce chiunque, al fine di trarre un profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Viene punito, in particolare chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di pagamento o che abilitino al prelievo di denaro/acquisti di beni ovvero possiede cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p. per il delitto di cui sopra è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 2, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

**Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quate c.p.) - sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma prevede che venga punita la condotta di chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo (comma 1).

Il successivo comma 2 stabilisce che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 c.p.p. per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

**Frode informatica (art. 640-ter, comma 2 c.p.) - sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**

Ai sensi dell'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. 231/2001 rileva l'ipotesi in cui dalle condotte di cui all'art. 640-ter, comma 1 c.p. si determinano trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Nelle ipotesi di cui all'art. 25-*octies*.1, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote;
- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Quanto alle sanzioni interdittive, trovano applicazione, sia per il comma 1 sia per il comma 2 dell'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. 231/2001:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **10.4.1. Attività sensibili e sistema di controllo**

L'analisi dei processi aziendali e dell'operatività della Società ha consentito di individuare le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate la fattispecie dei reati sopra descritti, attività in cui sono coinvolte molteplici funzioni aziendali (si veda Allegato 1).

Per lo svolgimento delle attività sensibili identificate vengono adottate apposite procedure (elencate nell'Allegato 2) e trovano inoltre applicazione i principi sanciti nel Codice Etico, al cui rispetto sono tenute tutte le funzioni indicate nel citato Allegato 1.

#### **10.5. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)**

**Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa ai sensi dell'art. 171, co. 1, lett. a- bis), L. 633/1941.**

**Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)**

**Duplicazione e detenzione abusiva di software (art. 171-bis L. 633/1941)**

La norma punisce le condotte di chi, senza averne il diritto, duplica per trarne profitto programmi per elaboratore ovvero importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale, concede in locazione programmi contenuti su supporti contrassegnati dalla SIAE (comma 1).

Ai fini della punibilità non è necessaria una finalità direttamente patrimoniale, essendo sufficiente il fine di trarre profitto dalla detenzione e pertanto devono essere ritenute punibili anche le condotte di

detenzione non finalizzata al commercio, come ad esempio l'utilizzo del *software* duplicato per la propria attività.

Il successivo comma 2 della norma punisce inoltre le condotte di chiunque, al fine di trarne profitto:

- su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, violando le disposizioni di cui agli artt. 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero
- esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero
- distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

**Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (art. 171-ter L. 633/1941).**

**Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941).**

**Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).**

Per tutte le fattispecie sopra indicate, in caso di commissione l'ente può subire (per non oltre un anno):

- sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote;
- sanzioni interdittive (per non oltre un anno) che consistono in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la P.A.;
  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

### **10.5.1. Attività sensibili e sistema di controllo**

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 25-*novies* del Decreto, sono state individuate come attività sensibili quelle di sviluppo di soluzioni *software* e di utilizzo di infrastrutture informatiche (sistemi hardware e/o software), entrambe presidiate non solo da quanto previsto nel Codice Etico, ma anche da apposite procedure applicate dalle funzioni che ne sono interessate.

### **10.6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto) – sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**

Ai sensi dell'art. 25-*decies*, rientra tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto il reato di cui all' art. 377-*bis* c.p., secondo cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato commette il reato in esame chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Inoltre, la Società può essere considerata responsabile per il reato in esame (nonché per quello disciplinato dall'art. 378 c.p.) se compiuto nel suo interesse o a suo vantaggio) qualora sussista il carattere della transnazionalità, come definito nella Legge 16 marzo, n. 146.

### **10.6.1. Attività sensibili e sistema di controllo**

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 25-*decies* del Decreto, sono state individuate come attività sensibili quelle di rappresentanza della Società in giudizio e di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti entrambe presidiate non solo da quanto previsto nel Codice Etico, ma anche da apposite procedure applicate dalle funzioni che ne sono interessate.

### **10.7. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)**

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, recante “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, entrato in vigore il giorno 9 agosto 2012, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*duodecies* in esame.

In seguito, l'art. 25-*duodecies* è stato modificato dall'art. 30, comma 4 della Legge 161/2017, che ha introdotto i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, ampliando il novero delle Condotte di riferimento.

Ai sensi dell'art. 25-*duodecies* rilevano quindi:

- a. l'impiego alle proprie dipendenze da parte di un datore di lavoro di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma 12 del D. Lgs. 286/1998).

Il successivo comma 12-*bis* prevede che le pene sono aumentate (a) se i lavoratori occupati sono un numero superiore a tre, (b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, (c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-*bis*, comma 3 c.p.;

- b. la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento e il trasporto di stranieri attraverso atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio italiano (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter del D. Lgs. 286/1998);
- c. il favoreggiamento della permanenza di stranieri privi di permessi di soggiorno nel territorio dello Stato al fine di trarne ingiusto profitto (art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998).

Quanto alle sanzioni a carico dell'ente:

- a. nell'ipotesi di cui alla lettera a, la sanzione pecuniaria è compresa tra cento e duecento quote (comunque non oltre Euro 150.000,00);
- b. nell'ipotesi di cui alla lettera b, sono previste:
  - sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
  - sanzione interdittive (per non oltre sei mesi) che consistono in: (i) interdizione all'esercizio dell'attività, (ii) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, (iii) divieto di contrattare con la P.A., (iv) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse, (v) divieto di pubblicizzare beni e servizi.
- c. nell'ipotesi di cui alla lettera c, sono previste:
  - sanzione pecuniaria da cento e duecento quote;
  - sanzioni interdittive (per non oltre sei mesi) che consistono in: (i) interdizione all'esercizio dell'attività, (ii) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, (iii) divieto di contrattare con la P.A., (v) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse, (vi) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, la Società può essere considerata responsabile per i reati di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 286/1998 (se compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio) qualora sussista il carattere della transnazionalità, come definito nella Legge 16 marzo, n. 146.

In tal caso sono previste:

- sanzioni pecuniarie da duecento a mille quote;
- sanzioni interdittive (per non oltre due anni) che consistono in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la P.A.;
  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

#### **10.7.1. Attività sensibili e sistemi di controllo**

Con riferimento alle fattispecie in esame, è stata individuata come attività sensibili la gestione del processo di scelta ed assunzione del personale, rispetto a cui la Società opera nel pieno rispetto di una apposita procedura (Allegato 2).

## CAPITOLO 11 ALTRI REATI

Alla luce delle attività in cui si declina l'operatività della Società e dalle analisi effettuate sul rischio di commissione di reati, è apparso del tutto remoto e solo astrattamente ipotizzabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (*25-quater.1* del Decreto);
- reati contro la personalità individuale (art. *25-quinquies* del Decreto);
- reato di razzismo e xenofobia (art. *25-terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. *25-quaterdecies*).
- contrabbando (art. *25-sexiesdecies*);
- reati transnazionali disciplinati dalla legge 16 marzo 2006, n. 146.

Ciò posto, la Società in ogni caso condanna tutti i comportamenti che integrano le fattispecie di cui sopra, rispetto alle quali, pur non esistendo procedure specifiche volte a regolare lo svolgimento delle attività sensibili, comunque vige l'obbligo di rispettare i principi e le regole generali di cui al presente Modello e al Codice Etico.

Quanto ai delitti contro la personalità e l'incolumità individuale (tratta delle persone, sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia), pur essendo remota la possibilità che si realizzi, nel corso dell'attività di mappatura dei rischi è emerso il rischio che nei locali aziendali o su computer aziendali venga conservato da parte degli utilizzatori degli apparecchi materiale pornografico minorile, anche in forma di immagini virtuali.

Al fine di prevenire anche tali situazioni di rischio, la Società richiama i Destinatari del Modello al rispetto sia del Codice Etico, sia delle apposite procedure relative all'utilizzo dei beni aziendali di tipo informatico.

Quanto alle altre ipotesi di reato sopra elencate, la Società ha valutato che si tratti di fattispecie del tutto estranee alla propria attività ed ai principi cui essa si ispira.

Da ultimo, la Società conferma e ribadisce l'impegno effettivo nella creazione, implementazione e mantenimento di un luogo di lavoro sano e privo di ogni tipo di discriminazione fondata sulla razza origine etnica o nazionale, invalidità, lingua, religione, ceto, età, sesso, orientamento sessuale, sindacale, politico o di altra natura.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui tutti i suddetti reati dovessero venire per qualsiasi ragione a rilievo, le attività di analisi e prevenzione saranno eventualmente svolte in un momento successivo laddove, a seguito di specifiche valutazioni, queste dovessero essere ritenute pertinenti.



## **Allegato 1**

### **Matrice di identificazione delle aree a rischio**

**Allegato 2****Procedure interne attualmente adottate dalla Società**

QIP_ADMHRL08	Ricerca e selezione Agenti
QPP_ADMHRL01	Istruzione, informazione, formazione, addestramento e consapevolezza
QIP_ADMHRL07	Selezione del personale
QPP_ADM01	Partecipazione a procedure a evidenza pubblica
QIP_ADM01	Gestione gare di appalto
QIP_ADMAF11	Gestione IVA
QIP_ADMAF10	Dichiarazione dei redditi
QIP_ADMAF09	Bilancio di esercizio
QIP_ADMAF08	Registrazione e pagamento fatture d'acquisto
QIP_ADMAF07	Incassi locali
QIP_ADMAF06	Note di Accredito
QIPP_ADMSD01	Gestione Albo Fornitori qualificati
QIP_QSA03	Piano di comunicazione e gestione della crisi
QPP_NEB10	Major Project
Global Policy 07/09/2009	Global Legal Function Office Policy
Global Policy 2007/10/16	Global Reward Policy
QPP_ADMHRL12 rev.01	Omaggi, donazioni e sponsorizzazioni
QPP_ADMAF12	Trasmissione dei dati su supporti informatici alla PA
QPP_ADMAF13	Richiesta di autorizzazioni, licenze e permessi alla PA
QIP_QSA03	Piano di comunicazione e gestione della crisi
SPP_KIT03	Gestione ingressi e uscite

L'indicazione delle procedure si riferisce alle versioni tempo per tempo vigenti e si considera comprensivo anche delle ulteriori nuove procedure dovessero essere adottate dalla Società, che vengono messe a disposizione di tutti i destinatari, così come disponibili sulla rete aziendale.